ISTRUZIONE
PASTORALE
DI MONSIGNORE
ARCIVESCOVO
DI PARIGI

Sopra gli oltraggi fatti all'Ecclesiastica Autorità da' Giudizj de' Laici Tribunali nella Causa de' Gesuiti.

TRADOTTA DAL FRANCESE.
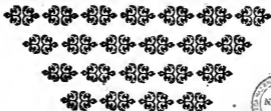
MDCCLXIV.

ISTRUZIONE

PASTORALE.

RISTOFORO DI BEAUMONT per la Divina Misericordia, e per grazia della S. Sede Apostolica Arcivescovo di Parigi, Duca di S. Claudio, Pari di Francia, Commendatore dell' Ordine dello Spirito Santo, Provisore di Sorbona, ec. al Clero Secolare, e Regolare della nostra Diocesi: SALUTE e BENEDIZIONE.

Rom. xi. 13.

I. Oggetto di questa Istruzione.

Ad Imitazione dell' Apostolo Noi siamo in obbligo, MIEI FRATELLI CARISSIMI, *di onorare il nostro Ministero*. Una parte di quest' obbligo consiste nell' assicurarci della fedeltà, e de' talenti di quelli, che si presentano per travagliare sotto i nostri ordini nel Campo immenso confidato a noi dal Signore. Se questi fossero Uomini e de' di virtù sforniti e di dottrina non potremmo senza delitto associarli alle nostre funzioni. Se fossero tali quali bramavansi da S. Paolo, *Operaj graditi a Dio, incapaci di far nulla, onde dovessero arrossire, e capaci di far buon uso della parola di verità* (a); sarebbesi da noi torto agl' interessi di Dio, e del suo popolo, privandoci de' lor travagli, e de' loro esempj. Finalmente, se dopo averli trovati degni della nostra confidenza noi li vedessimo esposti a violente procelle, a odiose imputazioni, a persecuzioni crudeli, ci crederemmo obbligati a consolarli ne' giorni della loro afflizione, e a rendere una pubblica testimonianza alla loro Innocenza.

II. Persecuzione contra i Gesuiti di Francia.

Non v' è fra voi chi non sappia, MM. FF. CC., le calamità, che in oggi soffrono i Gesuiti di Francia. Da due Secoli in quà sussisteva fra noi la loro compagnia, e s' era diffusa per tutte le nostre Provincie. Aveva ricevuti da' nostri Re i contrasegni d' una proteaione la più costante, e generosa. I suoi figliuoli moltiplicati, come quelli d' un gran popolo, godevano le prerogative dello Stato Religioso, e il favore, che si accorda ai migliori Cittadini. Avevano abbracciato di buona fede questo genere di vita, e si figuravano d' aver trovato nelle Case di quest'ordine un asilo con-

(a) Cura te ipsum probabilem exhibere Deo, operarium inconfusibilem, recte tractantem verbum veritatis, 2. *Tim.* II. 15.

tra la feduzione, i pericoli, e le vicende del Mondo. Ma tutto ad un tratto, MM. FF. CC. fi è inalzata una di quelle tempeste, che la Scrittura caratterizza co' termini fpaventofi *di turbine impetuofo, e di fiamme divoratrici* (*a*). I Tribunali della Magiftratura hanno pronnnciato una moltitudine di giudizj, che han ferito tutta quefta Religiofa Società; che n' han pofto in difperfione i Superiori, e i Sudditi; Che gli han privati de' loro beni, delle loro Cafe, del loro ftato; Che han ridotto in folitudine le loro Chiefe, e le loro Scuole; Che in qualche modo n' hanno fcompofte fin le perfone, obbligandoli di comparire in pubblico fotto infolite forme.

Quefta ftrana cataftrofe, MM. FF. CC., è avvenuta fenza che fiafi accufato alcun Gefuita in particolare. Tutti i fulmini fono ftati fcagliati contra il corpo medefimo della Società. Ma ficcome nell' ordine morale, non altramente che nel Mondo fifico, altro i corpi non fono, fe non l' unione delle membra infieme congiunte; La tempefta formata contra la Società ha avuto il fuo effetto contra ciafcun Gefuita della Capitale, e delle Provincie. Ciafcun di loro è ftato fpogliato, e profcritto, come fe egli folo ftato foffe l' oggetto della pubblica punizione. Tutti i nemici della Società prefa in corpo fi fono uniti di concerto per diftruggerne i membri. E quali nemici, MM. FF. CC.! Qual concerto! Quali mezzi di diftruzione hanno eglino impiegati! *Crederebbefi un fogno notturno*, diceva Ifaia, *il vedere tutti i popoli fcatenati contra Gerufalemme* (*b*) Figura naturale dello ftordimento cagionato in quefto Regno dalla caduta d' un ordine Religiofo, il qual pareva ftabilito fopra i più folidi fondamenti. La moltitudine de' fuoi avverfarj n' è fembrata un' illufione, la loro intraprefa un fogno, il loro accordo un fiftema chimerico, il lor fucceffo un' avvenimento incredibile.

III. Piano, e divifione di quefta Iftruzione.

Con tutto ciò, MM. FF. CC., hanno condotto a fine il loro progetto. Ma in porvi l' ultima mano hanno potuto far credere al Mondo Criftiano, e Cattolico, che i Gefuiti meritavano la difgrazia, che han fofferta? Si rimprovera a quefta Società il fuo proprio Iftituto, i fuoi voti religiofi, la fua Dottrina, le fue funzioni. Le leggi di qnefta Società fi rappresentano come viziofe; i voti fatti nel feno di lei come abufivi; La Dottrina che infegna come deteftabile; La maniera onde efercita le fne funzioni come dannofa. Ma noi poffiamo, e dobbiamo, MM. FF. CC., afficurarvi, che di quefti quattro articoli non ve n'ha alcuno che fia privato. Diciam meglio: niuno ve n' ha, che non fia un' imputazione fenza verità, e fenza fondamento. Quefto è quello, che noi imprendiamo a moftrarvi in quefta Iftruzion Paftorale. Quefta in voi deve fare impreffione tanto maggiore, quanto che l' argomento, di cui trattiamo è totalmente di Dritto Ecclefiaftico. Giudicar delle Leggi d' un ordine Religiofo; pronunziar fopra i voti che vi fi fanno; decider della Dottrina, che vi s' infegna; Efaminar le funzioni, che vi fi efercitano; fon tutti oggetti, che efsenzialmente appartengono alla vigilanza de' primi Paftori. E quello che aggrava infinitamente il pefo delle prefenti difgraaie

fi è,

(*a*) Voce magna turbinis, & tempeftatis, & flammæ ignis devorantis. *If.* xxix. 6.

(*b*) Et erit ficut fomnium vifionis nocturnæ multitudo omnium gentium quæ dimicaverunt contra Ariel. *If.* xxix. 7.

fi è, che i Tribunali della Magistratura siansi arrogati l'autorità di fissare il giudizio del pubblico sopra queste questioni, come se a loro appartenesse il conoscerne; mentre non v'è cosa alcuna, che meno sia di lor competenza. Avremo cura di sovente ripeterlo, e di reclamare con forza i dritti incontrastabili del nostro Ministero.

PRIMA PARTE.

IV Natura dello Stato Religioso.

OGNI Ordine Religioso ha il suo fine particolare, il suo spirito proprio, il suo carattere distintivo, che lo determina più specialmente ad un genere singolare di Santificazione, e perfezione. Gli uni sepolti in un ermo deserto non altramente rompono il silenzio, che con il canto de' Salmi, e con i gemiti delle preghiere, or per calmare i suoi sdegni, or per implorarne benedizioni. Altri in austero ritiro crocifiggono il loro corpo, e lo purificano con le asprezze della penitenza e mortificazione. Seguaci alcuni della più stretta povertà non d'altro si gloriano, se non delle sofferenze, e dell'umiltà di Gesù Cristo. Ve n'ha di quelli, che a guisa d'Angeli rapiti in Dio non s'impiegano in altro, che in contemplarlo e lodarlo. Ve n'ha degli altri, che alle virtù del proprio stato uniscono il zelo, e le funzioni Apostoliche. Queste sante diversità, che contradistinguono gli Ordini differenti, sono ispirate da Dio medesimo, approvate, ed autorizzate dalla Chiesa; acciocchè nel Mondo Cristiano vi sieno Religioni proporzionate a tutte quelle celesti attrattive, e a tutte le pie inclinazioni, che la grazia, da cui vengono seminate, diversifica, e accomoda, per così dire, alle diverse inclinazioni degli animi, e al loro diverso carattere.

V. Diversità degl' Istituti Religiosi.

Queste virtù particolari, e queste diverse funzioni son quelle, che differenziano le famiglie Religiose, ne formano il proprio spirito, e addicano ai loro figli quel termine, a cui tutti devono di concerto avvanzarsi, per compire ai doveri della lor vocazione, e per giungere alla perfezione, a cui devono aspirare per obbligo del proprio stato. I Patriarchi della vita Monastica, e i Fondatori delle Congregazioni Regolari spiravano sopra tutto questa santità propria del loro Istituto. Con i discorsi, e con gli esempj non mai cessavano d'invitarvi, e di esortarvi, i suoi discepoli, come allo scopo principale della lor professione. Il loro Istituto consiste realmente nel piano generale che n'avevano conceputo. Le Regole, e le costituzioni non son altro che mezzi per dirigerli sicuramente al fine della lor vocazione. Quest' Istituto, queste Regole, queste Costituzioni sono il testamento de' Padri, e l'eredità de' Figliuoli, cui per conservare, e coltivare non può esser mai troppo il loro zelo, e la loro emulazione.

VI. Concorso delle due Potenze nello stabilimento d'un Ordine Religioso.

Ma quest' Istituto, Regole, e Costituzioni altro non sono, che un progetto fin che la Chiesa non pongavi il suo sigillo. Ella è questa una verità incontrastabile. Troviamo ne' Canonisti l'Epoca di sua origine, e le ragioni della sua necessità. Un ordine Religioso non può formarsi senza l'ap-

provazione della Chiesa , come non può acquistar possesso senza il beneplacito del Sovrano . Non altronde conosce quest' Ordine la sua Canonica constituzione , che dalla Potenza Ecclesiastica; e non ottiene stabilimento legale se non dalla civil potestà . Per la prima di queste potenze esiste quest' Ordine nella Chiesa , per la seconda esiste nello stato.

VII. Incompetenza della Giustizia Secolare per conoscer della natura degl' Istituti Religiosi.

Da questo partaggio incontrastabile risulta con evidenza la più perfetta , che la forma essenziale, il governo interiore , e l' osservanze domestiche d' un Ordine Religioso non devono dipendere se non dall' Ecclesiastica giurisdizione , e che niun altro Tribunale deve prenderne conoscenza . Può in verità , e deve il Magistrato Secolare, qual'or ne venga richiesto , prestar la sua autorità alla Potenza Ecclesiastica per obbligare i Religiosi ribelli , scandalosi , e incorrigibili , a rientrar nella regola ; ma in tal caso Egli è il vendicatore e il protettore , e non l' arbitro, e il padrone dell' Istituto e della Disciplina Regolare . Sopra materie di tal fatta non può competergli giurisdizione più ampia.

In fatti cos'è l' Istituto d' un Ordine Religioso ? Noi l' abbiamo detto, e ci deve esser permesso di ripeterlo molte volte . Egli è per coloro , che l'abbracciano , un piano di perfezione , e di Santità. Di che si tratta nel giudizio , che dee formarsi di questo piano? Si tratta di sapere , se convenga alla Chiesa Cristiana; se possa contribuire alla sua edificazione ; se sia o no superiore alle forze comuni della natura , e della grazia ; se sia conforme allo spirito di Gesù Cristo ; se ben sia stata compresa la sapienza de' consigli Evangelici ; se sperar se ne possino frutti di benedizione , e servizj importanti nel Cristianesimo ; se la via di perfezione in quello delineata non abbia nulla di capriccioso , e straordinario ; se nell' autorità del governo, e nel giogo della dipendenza non vi sia qualch' eccesso o difetto , per cui s' accosti al dispotismo , o all' Anarchia ; in una parola , se la strada , che in esso si apre , è ben sicura in ordine alla salute ; se non è esposta a qualche inconveniente ; se non è seminata di scogli . Imperocchè il rigorismo non meno del rilassamento ha i suoi abusi, ed i suoi pericoli.

VIII. La medesima incompetenza riconosciuta dai Magistrati, e stabilita da' Teologi.

Or noi vi domandiamo , MM. FF. CC. Simili questioni possono mai esser sottoposte al giudizio de' Magistrati Secolari ? Potrebbero eglino stessi evocarle al loro Tribunale senza rimproverarsi una usurpazione di giurisdizione Ecclesiastica ? Nella Legislazione , e nella disciplina d' un Ordine Religioso tutto è dunque spirituale : l' oggetto unico delle sue Regole , e leggi è la Cristiana Perfezione , e la pratica de' consigli Evangelici . La cognizione per tanto di questi interessi puramente spirituali deve essere assolutamente vietata ai Tribunali , per i quali è materia totalmente straniera . La natura medesima , e l' essenza degli oggetti è quella , che repugna alla Secolare giurisdizione , che reclama contra i suoi attentati , e che n' appella alla giurisdizione Ecclesiastica.

Questa giurisprudenza è tanto notoria , che se un Religioso prendesse un titolo alieno al suo stato per formare un azion civile , e personale , o per esercitare que' dritti, de' quali s'è spogliato con la sua Professione , ei non sarebbe ricevuto in alcun Tribunale . Sarebbe rimandato al suo chiostro , e s' ingiungerebbe a' suoi Superiori di meglio vegliare sopra i suoi andamenti.

ti. Son così chiari questi principj e talmente fondati sulla natura medesima dello Stato Religioso, che in ordine a ciò non v' ha la minima divisione fra i Teologi. Non son queste prerogative gloriose, nè esenzioni onorevoli accordate allo Stato Religioso: son' anzi conseguenze evidentemente dedotte dalle sue obbligazioni le più essenziali, e da' suoi doveri più indispensabili.

IX. 1. Da S. Tommaso.

Udiamo su questa materia un S. Dottore, il qual non meno fù l' Angelo del suo Chiostro, che di sua Scuola; che le Regole dell' Ordin suo meglio sapeva de' privilegj; e più geloso mostrossi d' edificarlo con la pietà, che d' illustrarlo con la Dottrina. Al nome, dice Egli, di Stato Religioso la sola Idea che si presenta, è quella d' uno Stato di perfezione, il di cui fine è la perfezione medesima della Carità. (*a*) Tutti gli esercizj che vi si praticano, tutte le virtù che vi si coltivano, sono mezzi, che si usano per acquistare la perfezione della Carità, superando tutti gli ostacoli, che vi s' oppongono. Le virtù, che si esercitano in Religione, hanno tutte per Madre la Carità; e tutti i lor atti son frutti della fecondità del suo seno (*b*). Quindi il nome di Religiosi, riserbato per distinzione, e per eccellenza a tutti quelli, che si consacrano, e si sacrificano al Divino servizio. La Religione adunque, siegue egli a dire, è come un luogo d' esercizio, ove le persone si formano alla penitenza: Ella è una scuola spirituale, in cui s' apprende da' suoi allievi la scienza e la pratica della perfezione: *Pœnitentiæ exercitium*; *schola perfectionis*: onde ne siegue, che questa Terra di benedizione più non sarebbe se non una Terra maledetta, qualor vi crescessero, e germogliassero zizanie tali, da non poter essere svelte se non per mano de' Magistrati secolari.

X. 2. da Van-Espen &c.

Fino a' dì nostri, MM. FF. CC., queste conclusioni non men che i loro principj sono state talmente ricevute, e tanto fuori di controversia, che da' Teologi, e da' Gesuiti si son proposte a guisa d' assiomi, de' quali il solo enunciato facesse prova. Non si figuravano, che dovesse venire un tempo, in cui diverebbero problematici (*c*). Sopra lo stato Religioso non sapevano, non parlavano altro linguaggio, se non quello de' Padri, e de' Concilj. Non risguardavano dunque questo stato, se non come uno stato Spirituale, nè gli ordini Religiosi altramente, che come pie adunanze d' anime fervorose, interamente spogliatesi d' ogni affezione alle cose del Mondo per dedicarsi interamente al Signore, *affectum suum totaliter abstrahat a rebus terrenis*. Segregati dal Secolo, e suò commercio, arrolati sotto l' insegna della Croce, formano diversi corpi di santa Milizia; e, o si riguardino le funzioni che esercitano, o l' armatura, che portano, tutto è in essi spirituale e celeste.

S. Th. 2. 2. q. 186. a. 3.

Or, MM. FF. CC., vi par egli questo un distretto, a cui si stende il potere de' Magistrati del secolo? Fin tanto che vi si osserva la regola, potrà mai nascere in queste Religiose colonie o agitazione, o litigio, che non possa calmarsi, e decidersi se non per le vie giudiciarie della Civile autorità? La legislazione interiore degli ordini Religiosi, e la domestica disciplina de' Chiostri non furon mai l' ogget-

to

(*a*) 2. 2. *q.* 186. *art.* 1. Religio perfectionis statum nominat. *Et ibid. art.* 3 Status Religionis ordinatur sicut in finem ad perfectionem charitatis, ad quam pertinent omnes actus virtutum, quarum mater est Charitas

(*b*) *Ibid. art.* 1. Et ideo antonomastice Religiosi dicuntur illi, qui se totaliter mancipant Divino servitio, quasi holocaustum Deo offerentes.

(*c*) Vide Van-Espen, part. 1. tit. 24. & seq. usque ad tit. 31. Salmanticenses, Fagnan, Panormitan. Sylvium, &c.

to della competenza de' Magistrati. Ogni Società Religiosa altro non essendo, che una milizia spirituale, alla sola Chiesa appartiene, ed a' suoi Pastori l'approvare, o rigettare, confermare, o riformare i suoi Statuti. Insegna di più Van-Espen, che in oggi la conoscenza di tutte le nuove Istituzioni Religiose è riservata alla Santa Sede (a). Non deve dunque la Giustizia secolare ingerirsi, o framischiarsi nell' interior polizia delle Case Religiose, se non per rimediare a' disordini, de' quali l'autorità Ecclesiastica senza il soccorso del braccio secolare non può guarire, nè chiudere le piaghe. Tal sempre è stata nella Chiesa la via, e la forma delle Canoniche procedure in questo genere. Questa altresì è la sola, che possa conciliarsi con i principj del Vangelo, e del dritto Ecclesiastico. Imperocchè d' altro quì non si tratta, che del Regno di Gesù-Cristo: di quel Regno, che non è di questo Mondo, e per conseguenza si governa con leggi diverse da quelle d'una politica nazionale.

XI. Roveściamento di tutti i principj sù questa materia ne' giudizj emenati contra i Gesuiti.

Di questi principj tanto evidenti, e dai quali discendono le conclusioni più prossime, e dirette, che formano il Codice d' ogni Legislazione Claustrale e Regolare; noi non cessiamo, MM. FF. CC., di piangerne il roveściamento, dapoichè i Magistrati secolari hanno sottoposto al loro esame l'Istituto de' Gesuiti, e han pronunciato arresti, che lo proscrivono come *abusivo empio e sacrilego*. Da quel momento la professione di questo Istituto è divenuta agli occhi di alcuni di questi Tribunali un delitto di Stato. I Gesuiti non solamente sono stati espulsi dalle loro Case, dispersi, e secolarizzati, ma spogliati, esclusi dalle pubbliche funzioni, ridotti alla mendicità, minacciati, e di più condannati in qualche luogo all' Esilio, qual' or con l' abjura del loro Istituto, e governo non si arrendono a confessar la giustizia dell' arresto, che infama la loro santa professione. Eccoveli dunque dichiarati Preti secolari, e obbligati, o a vivere nello spergiuro, o apostasia, o a perire in una indigenza vergognosa, e vietata da' Sacri Canoni.

Nella Chiesa di Gesù-Cristo si sono veduti tal volta sopprimere, o estinguere ordini Religiosi, i quali più non erano che una stirpe degenerata, da cui non poteva sperarsi una migliore posterità. I Figliuoli avevano posto in dimenticanza il testamento de' loro Padri, e n' avevano abbandonato lo spirito. Punendo questi tali veniva a vendicarsi l' Istituto medesimo dagli oltraggi sofferti per la loro licenza: Faceva questo testimonianza contra i colpevoli, e la sentenza della lor proscrizione era fondata sull' Istituto medesimo. Ma non s' eran mai visti Religiosi, senza delitto e rimprovero personale, diffamati, e dispersi unicamente a cagione de' vizj imputati al loro Istituto. Questo obbrobrio di nuova specie era riserbato a' Gesuiti di Francia. Amano essi il loro Istituto, n' adempiono con fedeltà le obbligazioni: Eccovi tutto il torto che loro vien rinfacciato, e il fondamento di tutte le vessazioni e ignominie, onde son soprafatti. Rineghino quest' Istituto, rompano i legami, che ve li tengono uniti, e in un momento la loro innocenza ricupera il suo lustro; e il lor

Sa.

(a) Id certum est, nullam hodie religionem de novo Institutam admitti posse sine Sedis Apostolicæ prævia Approbatione seu Confirmatione, atque admissionem & institutionem novæ religionis numerari inter causas Sedi Apostolicæ reservatas. *Tit. 1. part. 1. tit. 24. cap. 2. Num. 13. pag. 96. Edit. Louan. 1721.*

Sacerdozio le sue funzioni, e i suoi dritti. I vizj dunque pretesi del lo3 Istituto sono il solo delitto, che si punisce ne' Gesuiti, e tuttavia si perseguita in Essi con tanto rigore. Se voglia prestarsi fede ai loro delatori, questi vizj sono enormi, mostruosi, esecrabili. Non potevano troppo ingrandirli, e amplificarli, poichè erano l'unico mezzo, che si poneva in opera per ottenere gli arresti, che ci riempiono in oggi di meraviglia. Poichè finalmente, da' ducent'anni in qua ai piedi degl' Altari, in faccia al Clero, ai Magistrati, e al Popolo, i nostri Concittadini impunemente abbracciavano questo Istituto, e la professione, in cui s' impegnavano, tanto più era tranquilla, quanto più violenti erano state le contraddizioni da quella sofferte prima d'essere ammessa nella Francia. Il loro stato tanto più sembrava sicuro, che i suoi Critici, e Censori i più illustri, e formidabili, dopo esami serj e maturi, n'erano divenuti i più sinceri Panegiristi, e i più zelanti Protettori. Con tuttociò malgrado queste sicurezze che lo rendevano in apparenza eterno, ed immobile, quest' Istituto ha dovuto soccombere sotto gli urti dell' odio e dell' invidia congiurati alla sua perdita.

XII. Ingiustizia de' mezzi impiegati alla proscrizione dell' Istituto de' Gesuiti.

Per eseguire una rivoluzione d'Idea tanto strana, per effettuare una Catastrofe sì luttuosa, qual luce mai talmente ha illuminato, e qual Incantesimo ha affascinato gli occhi de' Magistrati, sicchè più non vedessero che un Istituto pieno d'abuso, e d'empietà in un piano di Legislazione Religiosa, a cui minor lustro non han procacciato tante calunnie contro lui sparse, e dileguate, che gli Elogj magnifici, dai quali è stato difeso?

Un Istituto pieno d'abuso, e d'empietà! Lo credereste voi, MM. FF. CC.? Queste qualificazioni cadono sopra un Istituto, che fin dal suo nascere tutti i nostri Rè solennemente onorarono con i loro favori, procurando gli uni, che fosse ammesso in Francia, altri che fosse stabilito in tutte le Provincie del Regno: Sopra un' Istituto, di cui molti de' nostri Parlamenti han procurata, sollecitata, prevenuta la recezione; e di cui un tempo di calamità per quest' Ordine Religioso hanno protetta e mantenuta la conservazione: Sopra un' Istituto, di cui tutto il piano e la forma son l'opera d'un Santo, e che si gloria d'aver formato più altri Santi in ogni Stato, ed impiego della Società: Sopra un' Istituto, di cui in ogni parte del Mondo tanto abbondanti sono stati i frutti, e tanto luminosi i successi, e di cui sono immortali trofei millioni d'Eretici, e d'Infedeli, e di peccatori tolti all' errore, alla superstizione, e al libertinaggio.

XIII. Testimonianze in favore di quest' Istituto sese dai Santi, e dagli uomini più grandi degli ultimi due Secoli.

Sopra un Istituto, di cui S. Carlo fù Panegirista in un Concilio Generale, di cui S. Filippo Neri, S. Francesco di Sales, S. Vincenzo di Paola, S. Teresa (*) hanno stimato tanto lo spirito, e tanto hanno amato i figliuoli, e di cui la perfezione ha servito di modello a tutti i più Istitutori di nuove Congregazioni, e a' Rifformatori delle antiche. Testimonio ne sia il virtuoso Cardinale della Rochefoucauld; il quale in tutte le sue sante imprese ebbe sempre Gesuiti per Compagni de' suoi travagli, e alla sua morte lasciò loro il suo cuore in pegno dell' affezione, con cui vivendo gli aveva onorati.

(*) Vedete le Vite, e le Lettere di questi Santi.

Sopra un Istituto, di cui il gran Bossuet ammirava, e rispettava la profonda sapienza fino a qualificarlo di *Venerabile Istituto*. E qual' affetto non hanno avuto per quello un Baronio, un Duperron, un Commendone, un Polo, un Hossio, un Richelieu, e tant' altri Illustri Prelati? Senza qui parlare degl' Imperatori, e de' Rè, che sono vis-

Massime, e Riflessioni sulla com. Ed. del 1674. p. 138. ec.

vissuti dopo la sua fondazione, ed alcuni de' quali, come Enrico IV., non hanno sdegnato di proteggere la causa contra i suoi Nemici, e di fare eglino stessi l' Apologia della Società.

XIV. Il Medesimo Istituto commendato, ed approvato dai Sommi Pontefici.

Sopra un' Istituto lodato e protetto per più di due Secoli da tutti i Pontefici, che han governata la Chiesa. Possono nominarsi fra gli altri S. Pio V. Gregorio XIII., Clemente VIII., Urbano VIII., Alessandro VII., Clemente IX., Innocenzo XI., Benedetto XIII., Benedetto XIV. (*a*). Quest'ultimo accordando grazie alla Società, loda il suo Istituto come una Legislazione delle più saggie: ***Ex præscripto sapientissimarum legum, & constitutionum ab eodem Ignatio Institutore ipsis traditarum***. La pietà esemplare, i costumi illibati, la sana dottrina, l' erudizione prodigiosa, i talenti utili, gl' immensi travagli, i successi incredibili degli Operaj, che l'Istituto de' Gesuiti forma e somministra ai Vescovi, che gl' impiegano nelle funzioni dell' Apostolico Ministero, e del pubblico insegnamento, vedonsi commendate e lodate da questi Sommi Pontefici, e da ciascheduno di loro in congiunture diverse, or nelle Bolle indirizzate a tutta la Chiesa, or ne' Brevi spediti a tutti quasi i Sovrani, e a tutti gli stati dell' Europa Cattolica.

XV. Sentimenti dal Clero di Francia vantaggiosi all' istesso Istituto.

Se queste testimonianze non vi sembrassero ancor sufficienti, noi vi aggiungeremmo, MM. FF. CC., l' Idea che il Clero di Francia nel 1574. aveva di questo Istituto, allorchè dichiarava, ***ch' egli non intendeva di derogare e innovare cosa veruna nelle lodevoli Costituzioni de' Chierici della Società del Nome di Gesù***. Vi aggiungeremmo l' istanze, che nel 1674. e nel 1615. nelli Stati Generali fecero unitamente le Camere della Nobiltà, e del Clero per ottenere a' Gesuiti la restituzione delle loro case, e l' educazione della gioventù in Parigi, e per lor procurare nuovi Collegj nelle altre Città del Reame. Vi aggiungeremmo, che nel 1615. l' Assemblea del Clero riguardava, e proponeva le scuole de' Gesuiti come un mezzo ***adattato a ristorare la Fede e la Religione nell' animo de' Popoli***. A tutti questi monumenti registrati ne' fasti della Chiesa Gallicana noi congiungeremmo la testimonianza non men solenne che gloriosa all' Istituto, Ammaestramento, Dottrina, e Condotta de' Gesuiti, resa e presentata al Rè sulla fine dell' anno 1761. da una Assemblea numerosa di Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi incaricata di esaminare tutti questi articoli, e di renderne conto a S. M.

XVI. Omaggio reso all' Istituto medesimo dagli Eretici, e da' nemici de' Gesuiti.

Noi non crediamo, MM. FF. CC., che voi esiterete di riportarvene a' così gravi, così rispettabili, e così competenti autorità. Ma se il peso di tante approvazioni illuminate, e non sospette non bastasse ancora a chiuder la bocca ai nemici della Società, noi finiremmo di confonderli, presentando loro l' Istituto de' Gesuiti vincitore delle prevenzioni, che tal volta s' insinuano nelle Anime le più sante, e le più zelanti. Testimonio il celebre Palafox (*b*), il quale, dopo tante rotture contra la Società e suoi figliuoli, ha resa loro giustizia, ha riconosciuti, e riparati i suoi torti con altrettanta edificazione, che dignità. Noi vi citeremmo

(*a*) Vedansi i Brevi di Pio V. all' Elettor di Colonia 1586. e a S. Francesco Borgia; la Bolla di Gregorio XIII. *Immensa Dei*; la Bolla di Clemente VIII. *In Sacra Cœlestis Clavigeri Sede* 1591. Quella del 1602. Sopra le Congregazioni, e il suo Breve a Enrico IV. Il Breve di Gregorio XV. al Doge di Venezia 1622. Il Breve d' Urbano VIII. ai Cantoni Svizzeri; di Clemente XI. ai Magistrati di Pola, la Bolla di Beatificazione di S. Gian Francesco Regis nel 1716. Quattro Bolle di Benedetto XIII. negli anni 1724. 1725. la Bolla di Clemente XII. per la Canonizzazione di S. Gian Francesco Regis, i Brevi di Benedetto XIV. de' 14. Gennaro 1747. 7. Settembre 1748.

(*b*) Vedasi la sua Istoria della Conquista della Cina fatta dai Tartari, e la sua Nota sopra le Lettere di S. Teresa, dalle quali egli inviò il Manoscritto al Generale de' Carmalitani Scalzi nel 1656. E per conseguenza posteriormente alle doglianze, che aveva fatte contra i Gesuiti, Leggasi specialmente *la Nota 4. sulla Lettera 3. pag. 21. Edizione d' Anversa 1661. part. 4.*

mo eziandio i Proteſtanti dell' ultimo ſecolo, i quali dopo l'Edizioni del ſuo Iſtituto fatte dalla Società, non potendo più ſcreditarlo come un Codice occulto e miſterioſo, eglino ſteſſi n' han pubblicata un edizione, l'han dedicata ad Aleſſandro VII. (*b*), hanno colmato di lodi queſto bel piano di condotta, e non altro più hanno accuſato ne' Geſuiti, ſe non d' averlo abbandonato. Finalmente ne' appelleremmo al Portogallo, che in queſti templ medeſimi, proſcrivendo la Società, venera, e canonizza le leggi da Lei ricevute dal ſuo Fondatore. Or, MM. FF. CC., non è egli evidente, che la ſola forza della verità, e dell' equità può riunire tanti ſuffragj, e che non vi è ſe non lo ſpiríto di Partito, che poſſa bravarne l' autorità, o diſſimularne la notorietà avanti i Tribunali Secolari?

XVII. Il medeſimo Iſtituto dichiarato pio dal Sacro Concilio di Trento.

In fatti, MM. FF. CC., potreſte voi porre in dimenticanza il riſpetto, e l' ubbidienza da voi dovuta ad un conſenſo, il giudizio del quale tanto è illuminato, deciſivo, e perentorio in favore dell' Iſtituto proſcritto? Conſenſo, che in qualche modo equivale al giudizio medeſimo della Chieſa diſperſa, qualor ſe ne attenda e la durata del tempo, e il numero degli approvatori. Dopo la fondazione della Società, non v' è ſtato un Papa, che non abbia lodato l' Iſtituto, non un Veſcovo che n' abbia meſſa in dubbio la Saviezza, non uno Stato Cattolico, il quale non n' abbia riconoſciuta l' utilità, non un Sovrano nella Chieſa, il qual non n' abbia favorito lo ſtabilimento ne' ſuoi Dominj. Potreſte voi chiuder gli occhi alla luce, che ſi diffonde da queſta nuvola di teſtimonj? Oblierreſte voi finalmente l' onorevole teſtimonianza, che la Chieſa adunata in Trento ſolennemente ha reſa all' Iſtituto de' Geſuiti. „ I Padri „ di queſto Concilio lo chiamano un „ *Pio Iſtituto*, e per ſingolar privile„ gio diſpenſano i Religioſi di queſta „ Società dalla Legge generale da eſſi „ fatta per gli altri Ordini " ſon queſti i termini ſteſſi uſati dall' aſſemblea de' Veſcovi adunati a Parigi per ordine del Re in porgli ſotto degli occhi la dichiarazione del Concilio. Eſſi vi aggiungono circoſtanze, che danno a queſta teſtimonianza la più grande autenticità. Ci ſan ſapere in effetto, che la Magiſtratura Franceſe, o almeno il Parlamento di Parigi, altro non aſpettava che il ſuffragio del Concilio per accordare a' Geſuiti il ſuo favore. S. Carlo Borromeo ne ſcriſſe ai Legati della S. Sede (*b*). Nella ſua lettera conſiglia loro di conferirne col Cardinale di Lorena, le diſpoſizioni del quale non erano dubbioſe in favore della Società, e di ſpiegarſene favorevolmente nelle Seſſioni qualor ſi trattaſſe di Regolari. V' erano in queſto Concilio alcuni Dottori prevenuti contra l' Iſtituto della naſcente Società. Ebbero occaſione di meglio cono-

(*a*) Tibi igitur. Alexander vere Magne .... Patrum (ſic audire embiunt) Societatis Jeſu in quas primum juravere leges novis excuſas typis conſecro ... Curavi denuo fideliſſime in lucem edi, ut tibi ſupremo Religioſorum cœtuum Præfecto & Cenſori, ut Orbi pateat univerſo, num avitum redoleant Inſtitutum hodierni Societatis mores, num priſtino congruant regimini &c. *Regula Societatis Jeſu juxta exemplar impreſſum Lugduni 1606. Epiſt. dedic. pag. 5. & 6.*

(*b*) Scripſerat ante quatuor menſes Borromæus ad legatos, ſupervacaneum a ſe putari cenſas illis recenſere, quibus movebatur Pontifex ad amandem Societatem Jeſu, & ad optandum, ut illi in cunctis Catholicorum Provinciis reciperentur, ignarus Legatos in eodem ſenſu convenire. Audivit enim in Gallia non excipi, idque potius ex quorumdam Privatorum adverſa affectione, quam ex Regia, Regiique Concilii voluntate. Ea propter cum Galliæ Senatus id negotii in Oecumenica Synodo repoſuiſſet, gratum fore Pontifici, ſi ubi de Regularibus ageretur, Legati occaſionem acciperent favendi Societati in eo quod ipſis conſentaneum videretur, ea de re quoque differant cum Lotharingo, quem certum erat eidem propitium eſſe. *Parere de' Veſcovi pag. 5. e 6. in 12.*

conoſcerla, e di diſingannarſi. „ Gli „ Ambaſciatori de' Principi interve„ nuti al Concilio (*ſieguono a dire i „ Prelati, de' quali Noi v' eſponiamo i „ ſentimenti, e i deſiderj*) ſi univano „ al parere (di S. Carlo Borromeo) „ allorchè proponevano lo ſtabilimen„ to di più Collegj in Alemagna, co„ me il mezzo più efficace per riſta„ bilirvi la Fede e i buoni coſtumi". Le intenzioni del Sommo Pontefice, i deſiderj del S. Cardinale, i Voti di Francia, e d'Alemagna eſpoſti dai loro Ambaſciatori, e ſoſtenuti dal zelo de' Legati della Sede Apoſtolica, furon compiti per mezzo della diſtinzione, con cui il Concilio onorò l' Iſtituto della Società, conſentendo, che non foſſe compreſo nella Regola ſtabilita per gli altri Ordini Religioſi, e qualificandolo con la Pietà, che ne forma il carattere: Qualificazione, onde veniva ugualmente difeſo dalle prevenzioni innocenti, che dalle Satire Ereticbe (*a*).

Eccovi dunque il medeſimo Iſtituto dichiarato PIO da un Concilio della Chieſa univerſale, ed EMPIO da un corpo di Magiſtrati Secolari. Qual contrarietà di giudizj? Ma a chi dunque dovrem credere sù tal materia? Voi dovete ſaperlo, MM. FF. CC., la Fede, la ragione medeſima vi inſegna, qual de' due Tribunali è il meglio informato, e il più competente. Il dire, che non così l'approvazione, come la condanna è ſtata regolata da un eſame ſerio di queſto Iſtituto; è un ignorare l'Iſtoria del Concilio, la qualità de' ſuoi membri, e i Complotti eziandio orditi allora contra la Società. Dall'altra parte, MM. FF. CC., qual eſame ſi è fatto di queſto Iſtituto nelle Corti Secolari, ove il difetto d'Eſame ſi rimprovera al Concilio di Trento?

Pur troppo avremo delle occaſioni di porre in viſta gli errori groſſolani, che ſi paleſano nella maſſima parte de' ragguagli, che ſe ne ſon fatti al Tribunali, benchè per altro queſte particolarità non entrino nel piano della noſtra Iſtruzione: altro non eſſendoci noi propoſto, ſe non di reclamare i dritti della noſtra leſa giuriſdizione, e di vendicare l'oltraggio fatto alla Chieſa, condannando ciò ch'Ella approva.

XVIII. Objezioni fatte a queſto Iſtituto.

Ma finalmente, mi direte voi, ſe queſto Iſtituto non è vizioſo, come è potuto avvenire, che quaſi tutte le Corti Superiori d'un gran Regno l' abbiano riprovato? Ah! MM. FF. CC., ſe egli aveſſe i vizj, che gli ſi oppongono, come mai, malgrado tanti rivali, e nemici della Società, nel decorſo di dugent'anni queſti vizj ſi ſono ſottratti agli occhi della Chieſa adunata, o diſperſa, agli occhi di tanti Papi, e Veſcovi, agli occhi di tutti i Potentati Cattolici, e de' loro Conſigli, agli occhi in fine de' Magiſtrati, che per tempo sì lungo l'hanno veduto in vigore, e mai non l'aveano incolpato.

XIX. Riſpoſta 1. al faſto rimproverato a queſto Iſtituto.

E quali mai vuolſi che ſieno queſti vizj, che la Chieſa avrebbe dovuto riconoſcere in queſt'Iſtituto? Si taccia in primo luogo la qualità di *Compagnia*, o *Società di Gesù*, che ſempre han preſa i Geſuiti, e che inceſſantemente ſi ripete nel loro Iſtituto. Si pretende, che queſto titolo è pien di faſto, e che fa ingiuria al Corpo intero de' Fedeli, i quali con ciò ſembrano eſcluſi dalla Società e Unione con Gesù Criſto, Ma, MM. FF. CC., nulla v'ha di più frivolo, e cento volte

te

(*a*) Ad eam æſtimationem evecta erat Societas Jeſu, ut Nuntii Pontificum, & Principum Oratores proponerent ut maximum inter cuncta remedia ad Germaniam reſtituendam, multitudinem illius Collegiorum, ut liquet ex voluminibus litterarum &c. *Parere de' Veſcovi pag.* 7. in 12.

te è stata sciolta questa objezione coll' esempio di molti Istituti Religiosi, o Ecclesiastici, distintisi con de' nomi sopra de' quali tutti i Cristiani hanno parimente de' dritti essenziali. Che voglion dire in effetto Religiosi della Santissima Trinità, Preti dell'Oratorio di Gesù, Cavallieri di Cristo, Canonici del Salvatore ec.? Religiose della Misericordia di Gesù, del Buon Pastore, del Santissimo Sacramento, del Sangue Prezioso, del Calvario ec.? Confraternite, o Associazioni della Croce, del Cuor di Gesù, della Passione, dello Spirito Santo ec.? E come provare, che questi nomi si son potuti tollerare, anzi approvare nella Chiesa, e pretendere con tutto ciò, che quello di *Compagnia*, o *Società di Gesù* doveva rigettarsi come pieno di fasto, e d'ambizione, come ingiurioso al corpo intero de' Fedeli?

Riconosciamo, MM. FF. CC., che niente v'ha di più semplice e men sospetto di tutte queste maniere di contradistinguere l'adunanze, le quali servono Dio, e la Chiesa secondo il proprio spirito, e le intenzioni de' loro Fondatori. Quando il Concilio di Trento, i Papi, e tutti i Vescovi del Mondo Cristiano hanno accordata la qnalità *di Compagnia di Gesù* all' Ordine Religioso fondato da S. Ignazio, non intesero certamente di secondare il fasto, e di concorrere ad uno scandalo. Altro non videro in questo titolo, che una pia emulazione, e un zelo attivo per imitare la vita, e i travagli del Salvatore degli Uomini. Conviene egli presentemente censurare il linguaggio, che un Concilio Ecumenico, diciannove Papi, e tutti i primi Pastori han consecrato col loro esempio?

XX. 2. Al mistero rimproverato a quest' Istituto.

Con successo migliore si è creduto di potere attaccare l'Istituto de' Gesuiti, rimproverandoli un mistero non confacentesi, *come si è detto*, con la Cristiana semplicità: Mistero altresì, che si pretende di tacciare come argomento di sospetti per uno stato, e suoi Cittadini. Chi crederebbe, MM. FF. CC., che un rimprovero in apparenza sì grave è una querela destituita di fondamento e d'oggetto? I Gesuiti hanno una regola, la quale divieta *di riferire alle Persone di fuori le cose, che occorrono in Casa, e di comunicare le Costituzioni, o altri Scritti, che trattano dell'Istituto senza il consenso del Superiore*. Eccovi ciò, che in oggi si erigge in mistero, ciò che proponesi come l'indizio, e la prova di profondi segreti, e della Politica perigliosa de' Gesuiti. Ma riflettiamo un momento sopra un'ordinanza sì semplice. Si vieta in quella *di riferire alla persona di fuori le cose, che occorrono in Casa*. E che? nelle famiglie eziandio particolari sarebbe forse ben fatto il non prendere misura alcuna per occultare agli occhi del pubblico certe discussioni di affari, che devono a quello nascondersi? Le Religiose Comunità son gran famiglie composte di umori diversi, soggetti ad altercazioni passaggere, le quali fa nascere l'Umanità, e le dissipa la dipendenza: Sarebbe egli ragionevole di porre in vista alle persone di Mondo queste minuzie domestiche, e questo interior governo rinconcentrato nella solitudine? La regola de' Gesuiti vieta il comunicare senza licenza del Superiore: *Le Costituzioni, o altri Libri, i quali trattano dell' Istituto*: E questa disposizione non dee sembrare sospetta, e contraria alla prudenza. Libri di tal fatta non son destinati alla lettura di persone; le quali vivon nel secolo. Sarebbe facile l'abusarne, e interpretare malignamente ciò che non è, se non prndenza, o semplicità Evangelica. Ma dall'altra parte, MM. FF. CC., (e questa osservatione sopra d'ogn'altra è degna di riflesso) quello, che ordina S. Ignazio nella Regola

Reg. Soc. Ies. 18. Tom. II. Istit. pag. 77.

gola, di cui parliamo, altro non è che la Legge prescritta quasi da tutti i Fondatori degli Ordini.

Le Costituzioni di Monte Casino vietano severamente *il riferire di fuori le cose avvenute nel Monastero* (*a*).

Quelle de' Camaldolesi minacciano *pene gravissime a coloro, i quali palesseranno agli esterni i segreti della Congregazione* (*b*).

S. Bonaventura che era stato Generale del suo Ordine raccomanda *di non rivelare i segreti domestici, e di non manifestare alcun articolo degli Statuti, se pur non fosse nel caso d' una grave necessità* (*c*).

Cent' anni dopo S. Bonaventura il Generale del medesimo Ordine di San Francesco (*d*) vietò di comunicare le Costituzioni agli esterni, e questo regolamento fu ancora rinovato nel Capitolo Generale del *1618*. (*e*). In questo fu ordinato a tutti i Superiori d'avere un' esemplare delle Costituzioni dell'Ordine, ma di ben guardarsi, che non venissero in cognizione degli esterni. Facil cosa sarebbe l' adunare molti altri esempj della discrezione e prudenza de' Legislatori Monastici. Or chi potrà persuadersi, che imitandoli S. Ignazio, e i suoi Successori nel governo della Compagnia siensi renduri sospetti di maneggi segreti, e di rei artifizj?

Quello finalmente, che intieramente distrugge questo preteso mistero imputato in oggi a'Gesuiti, si è, che questi non hanno mai occultato il loro Istituto a chi era in dritto di volerne conoscere: che ne hanno fatto un gran numero di Edizioni, e se ne trovano gli Esemplari in tutte le grandi Librerie: Che Rodriguez nel suo Trattato della Cristiana Perfezione, e Bouchours nella Vita di S. Ignazio n' hanno delineato il piano con molta ampiezza, e precisione: Che chiunque ha voluto esaminarlo, fosse amico, o nemico de' Gesuiti, ha potuto soddisfarsi presso i Gesuiti medesimi, poichè questi han potuto sempre comunicare questa Lettura, domandandone a tenor della Regola la permissione da' Superiori.

XXI. All'instabilità rimproverata a questo Istituto.

Questo preteso mistero dall' Istituto de' Gesuiti è dunque un mero pregiudizio, MM. FF. CC., ed una accusa, che non ha fondamento. Altrettanto dee dirsi d' un' altra objezione, che trovasi ripetuta per fino ne' pubblici Scritti sotto nomi di Autori rispettabili. Dicesi, che nulla v' ha di fisso, e stabile nell' Istituto de' Gesuiti, e che essi cambiar lo possono a lor talento, e darli tutti i caratteri, che esigono i loro interessi? Che le diverse regole in quello comprese sono distrutte da altre Regole opposte, le quali s' incontrano in altri luoghi dell' Istituto medesimo, o pur sono soggette a distinzioni, ed eccezioni, che le rendono inutili ec.

Facilmente si scorge, che quì si taccia il potere, di cui è fornita la Società per fare regolamenti adattati ai tempi, ai luoghi, ed alle circostanze: Potere, di cui godono ugualmente tutte le altre Congregazioni Regolari. In fatti, per qual' altra cagione conferma va Alessandro III. nel *1176*. *gli Statuti fatti, o da farsi da' Certosini* (*f*), se non perchè era necessaria alla conservazione di quest' Ordine l' autorità di far Leggi nuove, e di mutare le antiche? Avendo gli altri Ordini i bisogni medesimi, hanno la medesima auto-

(*a*) Cui pœnæ subditi sint qui referre foris ausi fuerint, quæ in Monasteriis acciderint. *Cassin. in cap. 67. Reg. S. Bened.*

(*b*) Gravissimæ pœnæ subjaceat, qui revelaverit secreta Congregationis alicui extra ordinem. *Camald. lib.* 1 *Constit. c.* 18.

(*c*) Secreta Ordinis non revelent, nec Statutum aliquod publicent, nisi quod forte commode celari non potest. *Bonav. apud Nigron. in Reg.* 38. *Soc. Jesu*.

(*d*) Guillel. Fariner. Constit. general. cap. 6. §. *Districte*.

(*e*) Quilibet Guardianus studeat habere præfatas Constitutiones, cavendo ne Extraneis publicentur.

(*f*) Confirmat Institutiones factas & faciendas. *C'est le Titre du Bref accordè a ces Religieux*.

torità, e di nium di loro si dice, che non abbia nulla di fisso nelle sue Costituzioni. Questi rimproveri non si fanno ad altri, ehe a'Gesuiti: Benchè di tutti gli Ordini Religiosi questo forse sia quello che meno ha cangiato ne' regolamenti del suo Istituto. Fa veramente di tempo in tempo delle nuove Ordinanze; ma per sostenere la Lettera, o sviluppare lo spirito di quelle, che sono già state ricevute nel corpo delle sue Leggi: E quando pur si desse un pò di più libertà in questa materia, quali potrebbero esser gli oggetti di queste innovazioni? Tutto è stato preveduto, notato, limitato dall' Istituto medesimo. Eccovi in poche parole ciò, ch'egli c'insegna, e nel tempo medesimo eccovi un ristretto di quello Codice Religioso tanto esaminato fin quì, e tanto poco capito.

XXII. Ristretto dell' Istituto de' Gesuiti.

Il dritto della Società *Jus Societatis*, giusta l'espressione usata in un'articolo delle sue Costituzioni, comprende quattro cose.

1.° *L'Istituto* propriamente detto, il quale è esposto nelle Bolle de' Papi sopra tutto di Paolo III., di Giulio III., e di Gregorio XIII. Istituto, il quale consiste ne' tre Voti Religiosi, e nel quarto Voto con cui si contrae un obbligo speciale d' ubbidienza al Papa in ordine alle Missioni: Nella distinzione di Professi, Coadjutori, e Scolari. Nell' obbligo d' istruire la gioventù: nel governo d' un solo temperato per altro dalla Congregazione Generale. Tal' è, a parlar propriamente, la sostanza di questo Istituto. Vi si aggiungono alcuni articoli, che ne sono come le conseguenze, o i sostegni, e chiamansi per tal ragione *articoli sostanziali* (*a*). Or sopra tutti questi punti non ha potere alcuno nè il Generale, nè tutto il corpo della Compagnia. Questi son principj immutabili, e Leggi fondamentali. E siccome negli altri Ordini ninno ha mai il dritto di alterare ciò, che ne forma l'essenza; come il capitolo Generale de' Certosini non può abolire l'obbligo solenne di solitudine e di ritiro professato in ogni tempo da questo S. Ordine; così la Compagnia de' Gesuiti considerata nella sua più gran totalità non può cangiare, rivocare, alterare gli articoli suddetti, perchè questi articoli, torno a ripeterlo, sono la base di questo Istituto: Ed eccovi già un gran corpo di legislazione, di cui non si può dire, che non abbia nulla di *fisso*, e *di stabile*.

2.° L'Istituto de' Gesuiti comprende quelle che diconsi *Costituzioni*, opera di S. Ignazio Fondatore di questa Società. Son queste distribuite in dieci parti, e formano un Codice di Leggi generali, perpetue, ordinate alla conservazione dell' Istituto, e fisse in guisa, che non possono essere nè abolite, nè cangiate dal solo Generale, o dalla sola Congregazione generale. Per farvi il minimo cangiamento fa di mestieri che il Generale, e la Congregazione generale concorrano di concerto a questa nuova disposizione.

Const. part. 4. Cap. 1. §. 2. Tom. I. pag. 392.

3.° Le Congregazioni generali fanno de' Decreti, e Statuti, che sono altresì Leggi perpetue, e non possono esser mutati se non unitamente dal Generale, e dalla Congregazione generale (*b*). In questo punto non v'è differenza alcuna fra quelli Decreti, e le Costituzioni. Ma queste hanno un grado di considerazione superiore, perchè sono Leggi primitive, emanate dal medesimo

(*a*) Cum mentio facta fuisset de difficultatibus quae circa Constitutiones occurrebant, placuit omnibus communi consensu, ut nihil ad substantialia Instituti nostri pertinens posset immutari, ut in secundo Decreto de Constitutionibus in praecedenti Congregatione fuerat constitutum *Congr. II. Dec. 6. Instit. tit. 1. pag.* 482. Vide etiam *Decretum* 58. *Congr. V. Tit.* 1. *pag.* 560.

(*b*) Propositum... fuit ut Congregatio generalis... decerneret an Pater Generalis possit declarare Constitutiones & Decreta generalia, ita ut Declaratio vim legis obtineat... Decrevit Congregatio, praepositum Generalem autoritate sua ordinarie Constitutiones & Decreta generalia declarare posse. Eas tamen Declarationes non habere vim legis universalis, cum Congregationis generalis, cujus est leges condere, sit etiam eas hoc modo declarare. *Instit. Tit.* 1. *pag.* 535. *Edit. Prag.* 1757. Vide & *pag.* 605.

mo Fondatore. E ancor rariſſimo, che queſti Decreti delle Congregazioni ſieno totalmente aboliti, o cangiati. Son' eſſi deſtinati ad interpretar l' Iſtituto, e le Coſtituzioni, a ſchiarire e ſpiegare l'une per l'altre, a impedir gli abuſi, o a rimediare a' diſordini. Queſte ſono Leggi proporzionate ai biſogni, e alle circoſtanze. Alcuni tratti particolari le diverſificano, ma di maniera che facilmente ſi ſcorge eſſer tutte dirette alla conſervazione di quello, che forma l'eſſenza dell' Iſtituto.

4o. Vi ſon per ultimo delle Regole appartenenti alla domeſtica diſciplina, e alla maniera di ſoddiſfare agl' impieghi particolari. Si conviene, che il Generale ha dritto di cangiarle: Ma ſe n' eccettuano gli articoli ſpettanti ai voti, Iſtituto, Coſtituzioni, e Decreti delle Congregazioni generali: Articoli, che quaſi per tutto s' incontrano, e che in conſeguenza limitano nella pratica l' autorità del capo della Compagnia.

Era neceſſario, MM. FF. CC., d'entrare in queſte particolarità per farvi ſentire, che il rimprovero dell'inſtabilità fatto all' Iſtituto de' Geſuiti è una pura illuſione. Si aggiunge, che le diverſe Regole di queſt' Ordine ſcambievolmente ſi diſtruggono, e che ſono ſoggette a diſtinzioni, ed eccezioni, che le rendono inutili: Altra accuſa niente meglio fondata della precedente.

Se ſi è preteſo, che in tutto l' Iſtituto de' Geſuiti non vi foſſe Regola alcuna ſoggetta a qualſivoglia ſpecie di *diſtinzioni, ed eccezioni*; queſta è un' Idea chimerica. Qual' è mai fra gli Uomini la legiſlazione, che regger poſſa alle pruove di tutti gli avvenimenti, e di tutte le circoſtanze? Le Leggi della Chieſa medeſima ammettono delle eccezioni, poichè ceſſano d' obbligare qualor s' incontrino de' doveri d'un Ordine ſuperiore, o inconvenienti conſiderabili: Come dunque potria figurarſi talnno, che le Regole d'una Società Religioſa foſſero invariabili, aſſolute, e indiſpenſabili?

XXIII. L' Iſtituto de' Geſuiti giuſtificato per sè medeſimo contra i ſenſi illuſorj attribuiti ad alcuna delle ſue Regole.

Nell' Iſtituto de' Geſuiti ſi ſon previſti tutti i caſi d' eccezione, e ſi ſono preſe le miſure più giuſte per ovviare agli ſcrupoli, e interpretazioni arbitrarie. Così, per eſempio, ſi raccomanda in un luogo delle Coſtituzioni la modeſtia, ſemplicità, e povertà negli abiti che ſaranno ſomminiſtrati ai particolari, e immediatamente dopo tal legge ſi dichiara, che non per queſto ſi vieta a quelli che entrano nella Compagnia di poter far uſo d' abiti di prezzo che vi aveſſero portati. Or queſte due diſpoſizioni perfettamente ſi accordano. Nel primo caſo la Compagnia è quella, che ſomminiſtra gli abiti a' ſuoi Sudditi; nel ſecondo gli aſpiranti a queſta Società ſono quelli, che dimorano per qualche tempo cogli abiti che han portati nella Caſa di Probazione. Se queſti abiti ſono di prezzo, poſſono uſarſi con tutto ciò nel corto ſpazio di tempo, che ſuol paſſare fra la prima recezione degli Aſpiranti, e la lor piena, e intera ammiſſione agli eſercizj del Noviziato. Queſta diverſità di ſituazioni è molto ſemplice, e il regolamento che la concerne è naturaliſſimo. Non sà vederſi, perchè ſotto queſto preteſto gli avverſarj de' Geſuiti hanno formata un' accuſa contra l' Iſtituto di queſta Società, nè come abbian potuto tacciarlo di contraddizioni, d' oppoſizioni, d' eccezioni diſtruttive, di diſtinzioni che lo rendono inutile. Ne' Decreti, de' quali parliamo, non ſi ſcorge il minimo veſtigio di queſti difetti; e ciò che in queſti ſi preſcrive deve aver luogo, ſenza che vi concorra alcun ordine particolare, in tutte le Società, o Comunità Religioſe.

Conſtit. VI. part. Cap. 2. §. 15. Tom. I. pag. 410. Ibid. pag. 411. 412.

L' iſteſſo vuol dirſi delle precauzioni enunciate nell' Iſtituto della Società con-

contra il traffico di già vietato ai Chierici, e a' Religiosi dalle Leggi Ecclesiastiche (*a*). La seconda Congregazione de' Gesuiti condanna tutto ciò che aver potesse apparenza di traffico, sia nella maniera di coltivare le terre, sia nella vendita de' frutti; e convien dirvi a questo proposito, MM. FF. CC., che, se in questi ultimi tempi un particolare di quest' Ordine s'è intrigato in affari di commercio, egli s'è visibilmente allontanato dalle Regole, e Costituzioni della Società, la quale a tutti i suoi membri, e sopra tutto a quelli, che si consacrano alle Missioni nulla più raccomanda che lo Spirito del disinteresse e della povertà. *La povertà è quella*, diceva un de' lor Generali, esortando alle Missioni dell' Indie, *che separando i vostri cuori da ogni affetto alle cose terrene renderà agili i vostri piedi per annunziare l' Evangelo della pace* (*b*). *Fa di mestieri*, diceva altrove il medesimo Generale, *che quelli, i quali si danno alle Missioni*, in esse si conducano alla maniera degli Apostoli; che non vi faccian comparsa se non di poveri, senza attrezzi, senza equipaggio; ma ripieni d'uno zelo ardente, pronti dal canto loro a tutto fare, e soffrire per desio di copiosa raccolta (*c*). La brama dunque d' acquistare, sopra tutto per mezzo del traffico, assolutamente è condannata in quest' Istituto: ma per istruire i Superiori, ed i Sudditi, vi si è specificato ciò, che doveva comprendersi nella nozione di traffico, e ciò che doveva esserne escluso. La settima Congregazione Generale è entrata sn questo punto in ispiegazioni, che non possono tacciarsi di rilassamento (*d*). Si vieta onninamente, come riflettesi nel decreto di questa Congregazione, di comprare a basso prezzo, per ricavare un profitto più considerabile dalla vendita de' medesimi effetti. Non è permesso di prendere in affitto gli altrui terreni per guadagnare sù i frutti: ma non furono mai recate a colpa di chicchessia le diligenze usate per migliorar le sue terre, e per renderle fertili con tutti i mezzi, che onestamente si sogliono praticare. Converrebbe, MM. FE. CC., spiegarvi in particolare quel che distingue una lodevole Economia da quel che dicesi propriamente commercio. Voi vedreste, che in questi punti le Regole de' Gesuiti non sono in vernn conto contrarie fra loro, e in generale possiamo assicurarvi, che nulla contengono d' illusorio, nulla d' artificioso; e che qualor si specifica qualche eccezione, la diversità degli oggetti, o la necessità delle circostanze è qnella, che ha obbligato i Superiori di questa Società a non insistere sull' adempimento rigoroso della sua Legge.

XXIV. Supposizione Chimerica de' Gesuiti in ogni Setta, e condizione.

Avrete forse letto, o inteso, MM. FF. CC. un' altra imputazione fatta all' Istituto de' Gesuiti. Si dice, che secondo le Costituzioni di quest' Ordine la Società può abbracciar nel suo seno persone d'ogni stato, d'ogni professione, e forse ancor d'ogni setta. Sul quale argomento sonosi imaginati diversi tratti d' istoria, che seriamente si spacciano come anecdoti verificati, mentre per altro non v' ha nulla di men fondato in verisimiglianza, ed in prove; niente di più falso, e di meglio resutato con fatti incontrastabili.

Se

(*a*) *Decret.* 2. *Congreg.* Inst. 1. Tom. I. pag. 482. 205. Vid. etiam Regulas Procuratorum assistentiæ, Provinciæ, Colleg. &c.

(*b*) Paupertas, dum vos ab omni terrena sollicitudine segregat & rerum humanarum exuit, pedes vestros, ad annuntiandum Evangelium pacis, veloces reddit. *Ep. 6. Claud. Aquav. an.* 1590.

(*c*) Hi apostolico more bini & bini progrediantur ubi peculiaris non postulabit necessitas, pedibus, & ut veros pauperes decet, pergere, non multis onusti libris, non grandi supellectilis sarcina gravati, plani tamen inflammato zelo incedant, ad tolerandum comparati, adque fructum incitato desiderio succensi. *Id. Ep. 7. An.* 1590.

(*d*) *Decret. 7. Congreg. Tom. I. pag.* 607. 608.

Se avesse la Società de' Gesuiti, come pur hanno alcun'altre Congregazioni, Comunità di Religiose nella sua dipendenza, e un terz'ordine di persone Secolari; si potrebbe dir forse con verità; che può ella abbracciare nel suo seno persone d'ogni stato e professione. Ma i Gesuiti non formano, che un sol Ordine composto di Professi, Coadiutori, Scolari, e Novizj.

Allor che taluno è ammesso nella casa del Noviziato, vi dimora per qualche giorno in abito di Secolare, e l'istesso avviene, dove più, dove meno, in tutti gli altri Ordini Religiosi. La mutazione d'abito non si fa al primo istante della recezione, e vi sono molte Comunità, specialmente di Religiose, ove questa prima probazione dura più mesi. Questo è lo stato, in cui si trovano quelle, che diconsi *Postulanti*. Accade talvolta presso i Gesuiti, che questa situazione media, per così dire, fra la vita del mondo, e l'ingresso pieno e perfetto nel Noviziato, è prolungata per motivi personali, o per riflessi di Famiglia. Questo caso è assai semplice, e dee similmente incontrarsi in tutte le società Regolari. Ma gli avversarj de' Gesuiti san travvedere de' gran misterj in questo breve esperimento. Come le Costituzioni di questi Religiosi han preveduto tal fatta d'incidenti, e trattano gli oggetti, che possono avervi rapporto, si è voluto far credere al Pubblico, che gli autori di questo Istituto abbiano avuta intenzione di formare una classe particolare di soggetti, Secolari al tempo medesimo e Gesuiti (*a*). In tale occasione si son fatte discussioni assai ampie; si son moltiplicate le invettive contra l'Istituto; si son citate le arringhe di Pasquier, e quantità di libelli antichi e moderni, per dare ad intendere, che la Società può ammettere nel suo corpo Conjugati, Prelati, e Principi (*b*); e vi hanno ancor messi per giunta gli Eretici, fabbricando dell'Istorielle per accreditar queste favole. Or la risposta a tante menzogne è il ridurre tutto alla letteta dell'Istituto. Noi ne abbiamo esaminate tutte le parti, discusse tutte le leggi, penetrate tutte le disposizioni; e non vi abbiamo trovate, se non le quattro specie di soggetti divisate di sopra, cioè a dire, Professi, Coadiutori, Scolari, e Novizj. Se la nostra testimonianza fosse a taluno sospetta, esiste il libro, e ogn'un lo può consultare: ma se taluno vuol dargl' i sensi che non ha, e vedervi ciò che non v'è; noi non entreremo in disputa contra tal fatto di lettori, e direm loro con S. Paolo, che *tal non è il nostro costume, nè quello della Chiesa di Dio*.

Ibid. pag. 345.

1. Corint. XI. 16.

XXV.

Le denunzie caritatevoli autorizzete fra i Gesuiti come presso gl'altri Ordini Religiosi, difese dell'odioso rimprovero di *spianaggio*.

Nell'Istituto de' Gesuiti v'è un'Articolo, in cui si dice, che ogni membro particolare della Società deve esser contento, che si scuoprino a' Superiori tutti i difetti, che in lui saranno notati, e questo Articolo, MM. FF. CC., è risguardato ancora da' Nemici de' Gesuiti, come una legge insidiosa, come un continuo spianaggio, che mette in discordia i fratelli, ed arma gli uni contro degli altri. Che non s'è mai scrit-

(*a*) Vedasi *l'Istoria della Nascita, e de' progressi della Compagnia di Gesù. Tom. III. pag.* 328., & passim.

(*b*) L'unico fatto degno di qualche riflessione in queste materie è quello di Monf. delle Beume già Vescovo di Nentes. Aveva dimesso il suo Vescovato all'età di 90. anni allorchè un impulso di divozione lo portò a desiderare che gli fosse permesso di fare i voti della Compagnia di Gesù. Gli fu accordata la grazia del Generale senza che per altro passasse alla Casa de' Gesuiti di Tulles luogo di sua dimora, essendogli ciò vietato dalla sua età troppo avanzata. Morì poco dopo, e fu sepolto nella Chiesa di quel Collegio. Monf. delle Baume aveva voluto imitare il Principe Carlo di Lorena Vescovo di Verdun, che rinunziò il Vescovato per farsi Gesuita, e molto edificò in questa nuova professione. Non v'è legge, la qual vieti ad un Vescovo d'abbracciare lo stato Religioso, e nulla trovasi di riprensibile nella condotta di Monf. delle Beume. L'età sola lo ritenne nella sua Casa, e i voti finalmente che fece eran voti approvati dalla Chiesa, poichè pronunziò la formola de' voti degli Scolari della Società. Vedasi l'Istoria di Tulles di Baluzio il qual riporta questo fatto.

fcritto contra quefta Regola, la quale tuttavia non è altro, che il rifultato, o la copia d'un infinità d'altre Coftituzioni monaftiche, delle quali S. Ignazio s'era appropriato la lettera, e lo fpirito?

Nell'Ordine di S. Domenico *ciafcuno deve riferire a' Superiori quel che avrà vifto o intefo* (*a*).

In quello di S. Francefco, *quei che efcono dal Chioftro devono denunziare, tornandovi, i difetti notabili che faranno ftati commeffi fuori di Cafa*: e in un'altro luogo delle Coftituzioni di queft'Ordine fi vieta *d'infegnare e tenere che non v'è obbligo di rivelare i difetti de' fuoi fratelli al Superiore, che può e deve portarvi rimedio* (*b*). I Santi Dottori hanno foftenuto la dottrina e l'ufo delle dinunzie domeftiche. S. Bonaventura rapporta l'efempio del Patriarca Giufeppe, che denunziò a Giacobbe le ree pratiche de' fuoi fratelli, e ne conclude, che fi danno occafioni in cui i difetti del proffimo devono effer deferiti a' Superiori, fenza premettere nè correzioni, nè ammonizioni (*c*).

S. Tommafo infegna, *che la denunzia al Superiore è lecita, confiderandolo non come Giudice, ma come perfona che invigila alla correzione del proffimo* (*d*).

Innocenzo III. comanda, che diafi principio alle procedure ordinarie per mezzo della correzione fraterna: ma aggiunge, che quando trattafi de' Religiofi non deve in tutto feguirfi queft' ordine; perchè tal fatta di perfone, fe la cofa lo richieda, poffono effer private de' loro impieghi con facilità e libertà maggiore che gli altri (*e*).

E' dunque certo, MM. FF. CC., che in un governo pieno di carità, e perfezione, qual fi prefume quello d'ogni Società Religiofa, poffono deferirfi talvolta al Superiore i difetti de' particolari fenza ofservare la legge della fraterna correzione. Prefso i Gefuiti prevengonfi i Novizj fu queft' Articolo dell'Iftituto, e questi nuovi fudditi, che acquifta la Società, fi tien conto che abbiano liberamente rinunziato al grado di ftima, che la denunzia de' loro difetti potrebbe loro far perdere nell'animo del Superiore. Perdita vantaggiofamente compenfata, MM. FF. CC., poichè quefte delazioni non alterano mai la carità del Superiore verfo di quelli, che a lui fon denunziati, ed è quefto al contrario un mezzo ficuro ed efficace per provvedere al bene fpirituale de' fuoi fudditi. Aggiungete, che dichiarando in tal guifa ciò, che può efservi di difettofo nella condotta de' particolari, fi dà al governo del corpo intero luce e forza maggiore: che in quefte delazioni procedefi con tutti i riguardi poffibili verfo di quello che è colto in difetto: che il fegreto è l'anima di quefto commercio tutto interno e fpirituale: che finalmente la regola, in cui fi raccomanda, non impone alcun obbligo fotto pena di peccato: che le occafioni d'ofservarlo fon rare, e che, quando fi prefentano, non fi ha

Inft. Tom. I. pag. 347.

(*a*) Ne vitia occultentur, Prælato fuo quilibet denuntiet quæ viderit vel audierit. *Conft. Prædic. dift. V. C.* 13.

(*b*) Teneantur fratres per obedientiam exeuntes in reditu fuo fecreta Guardiano exceffus notabiles intimare . . . Nullus frater dogmatizet, vel teneat, quod cum aliqui funt focii in crimine non teneatur alter alterum revelare Superiori, qui poteft ac debet prodeffe, & animarum pericula præcavare. *Conft. Guillelm. Fariner. edita*.

(*c*) Etiam non præcadente correptione poteft ac debet culpa proximi accufari extra judicium fi fit occulta. *Bonav. in Luc. cap.* 17.

(*d*) Licite poteft denuntiare, & tunc non dicit Ecclefiæ, quia non dicit ei ficut Prælato, fed ficut perfonæ proficienti ad correctionem proximi. *S. Th. quodlib.* II. *art. ult.*

(*e*) Denunciationem charitativa debet præcedere monitio . . . Hunc tamen ordinem circa regulares perfonas non credimus ufquequaque fervandum, quæ (cum caufa requirit) facilius & liberius a fuis poffunt adminiftrationibus emoveri. *Innocent. III. Cap.* QUALITER & QUANDO *lib.* 5. *Decret. tit. I.* DE ACCUSATION. *cap.* 13.

si ha troppo d'attenzione per afferrarle. Questo è quello che verso la fine del primo secolo della Compagnia faceva dire a Pallavicino, che dopo fu Cardinale, *esser fra i Gesuiti più frequente il difetto d' occultare l' altrui mancanze, che quello di denunziarle* (*a*).

Se questa osservazione, MM. FF. CC., è una specie di Critica, può servire almeno a moderare le prevenzioni di coloro, che declamano contra la regola delle denunzie, tal quale si legge nell' Istituto.

XXVI. Rendimento di conto della coscienza prescritto dall' Istituto de' Gesuiti, raccomandato dai Legislatori dello stato Religioso, e da Maestri di spirito.

Che potremmo noi dire presentemente, MM. FF. CC., di quello scoprimento di coscienze, che parimente è un punto di perfezione sommamente raccomandato nell' Istituto de' Gesuiti? Se consultiamo gli avversarj di questa Società, ci diranno, che questa regola è intollerabile: che l'obbligo di svelare i suoi pensieri più segreti, e tutto il suo interno al Superiore della Comunità non può esser di meno che non sia un'odiosa *inquisizione*, e una continua *tortura*. Sopra di che, MM. FF. CC., osserveremo una volta per sempre, che, quando si possiede una lingua ricca d'espressioni, e abbondante di figure, è facilissimo il caratterizzare tutto ciò che si vuole con termini ampollosi. Chiamasi quì *inquisizione*, e *tortura* un mezzo di santificazione generalmente stimato da' più gran Maestri della vita spirituale.

S. Benedetto faceva consistere in questa apertura del cuore ciò che egli chiama il quinto grado dell'umiltà (*b*), e i più dotti commentatori della sua regola mostrano quanto importi alla perfezione del Religioso, e alla pace de' Monasterj, che i membri di ciascheduna Comunità non celin nulla al Superiore. Fanno essi insieme vedere, che questa pratica è raccomandata nelle Regole di S. Antonio, dell' Abate Isaia, di S. Basilio, di S. Isidoro, di S. Fruttuoso; negli Scritti di Cassiano; di S. Doroteo, di Ruffino, di S. Giovanni Climaco; che è appoggiata dall'esempio de' Personaggi più illustri in santità, quali furono S. Serapione, ed altri infiniti, che nel deserto, o nella vita Cenobitica nulla celarono ai lor Superiori. E che? MM. FF. CC., tutti questi Eroi dell'Evangelica perfezione furono dunque Tiranni, quando stabilirono il rendimento di conto della coscienza? Furono schiavi, quando vi si soggettarono? O vorremo pur credere, che questa pratica debba essere biasimata nell' Istituto de' Gesuiti, mentre è rispettata in tutte le antiche istituzioni religiose?

XXVII. L' Istituto de' Gesuiti ingiustamēte confuso con i Privilegi dalla Società.

Noi abbiamo osservato, MM. FF. CC., che l' Istituto de' Gesuiti era attaccato come vizioso, e abusivo a cagione de' Privilegj accordati a quest'Ordine, e ci siamo impegnati a discutere questa materia. La discussione sarebbe imperfetta, e senza metodo, se non vi dessimo principio con il distinguere questi privilegj da quello, che propriamente dicesi Istituto. Ella è in effetto un illusione palpabile, o un insigne impostura il voler confondere questi due oggetti. I privilegj de' Gesuiti son per la massima parte i medesimi, che quelli delle altre Congregazioni Regolari; dove che l' Istituto della Società molto differisce dagli altri Istituti Monastici. Molti privilegj accordati a' Gesuiti sono stati soppressi dal Concilio di Trento, o da' Papi; dovecchè l' Istituto di questi Religiosi è stato onorato degli Elogj del santo Concilio, e d' un gran numero di Sommi Pontefici. Finalmente i privilegj della Compagnia son

rali

(*a*) Multo plus apud nos alienas labes celando, quam renunciando peccatur. *Pallavic. vindic. Soc. Jesu pag.* 276.

(*b*) Quintus humilitatis gradus est si omnes cogitationes malas cordi suo advenientes, vel mala a se absconse commissa per humilem confessionem Abbati commiserit suo. *Regul. S. Bened. cap.* 7.

tali per molti riguardi, che i Gesuiti di Francia gli avevano rinunziati da molto tempo per se medesimi; dovecchè niun di loro nè può, nè deve, nè vuole abbandonar l' Istituto. Eccovi senza dubbio, MM. FF. CC., ragioni che dimostrano, come i Privilegj de' Gesuiti sono onninamente separabili dalle Leggi sostanziali di questa Società, e, come i Vescovi l'han dichiarato al Re nel lor parere, son puramente accessorj a queste Leggi (*a*). Eccovi per conseguenza delle differenze, le quali danno a divedere, che non tanto dovevasi declamare contra queste Leggi, prendendone motivo da questi Privilegj; e con tutto ciò questo è lo scoglio, in cui son venuti ad urtare quasi tutti gli avversarj de' Gesuiti. La passione non ha loro permesso di far le debite distinzioni; d'apprezzar l'Istituto in se medesimo, e di considerare i Privilegj quali sono enunciati, e quali sussistono nella pratica. Tutto è stato condannato, proscritto, infamato, anatematizzato. Metodo molto più facile di quello che esamina per preparare un giudizio disappassionato.

XXVIII. Idea generale de' Privilegj accordati da Sommi Pontefici.

Dopo questa osservazione preliminare noi ci inoltriamo all' esame di quel lungo catalogo de' privilegj, che trovansi nella raccolta intitolata *Istituto della Compagnia di Gesù*. Ma prima d' ogn' altra cosa, che vuol dir Privilegio? Molti di voi, MM. FF. CC., hanno di già idee precise su quest' oggetto. I privilegj sono esenzioni dal diritto comune, concessioni che derogano alle Leggi ordinarie, e dalle consuetudini ricevute. Molte grazie di tal natura sono state accordate dai Papi, tanto agli Ordini antichi, quanto ai più moderni; e si è fatto vedere in libri dotti, che molti di questi benefizj avean goduto la protezione, e l' appoggio de' Vescovi medesimi, la giurisdizione de' quali sembrava ristretta da queste esenzioni (*b*).

XXIX. Origine di questi Privilegj.

Le Comunità Monastiche essendo ne' lor principj popolate di Santi, e l'uso de' favori più grandi essendo regolato da un' Umiltà la più profonda, e da un distacco il più intero; che vi fossero Religiosi decorati di titoli, e d' Ecclesiastiche prerogative, era oggetto più di desiderio, che di timore. Essi erano quasi i soli, che dimostrassero timore delle distinzioni che loro ampiamente si compartivano. S. Francesco d' Assisi, e S. Bonaventura non volevano che i loro Frati e Discepoli formassero la minima intrapresa contra il Beneplacito de' Pastori. S. Francesco Saverio giunto all' Indie colle facoltà di Legato Apostolico incominciò dal depositarle a' piedi dell' Arcivescovo di Goa, e non volle servirsene senza la sua permissione; Condotta mirabile, di cui i Gesuiti han fatto l'Elogio in tutte l'Istorie del S. Apostolo dell' Indie, e del Giappone da essi date alla luce.

Generalmente parlando, non tanto è, MM. FF. CC., la moltitudine de' privilegj quella, che dee sembrar riprensibile quanto la cieca influenza, che lor si vorrebbe dare in tutte le parti del ministero ecclesiastico. Allorchè in Italia, in Alemagna, in Inghilterra, in Francia furono fondate e dotate quell' Abbadie, e Capitoli di rango sì distinto e nella Chiesa, e nello Stato, sembrava che l' esenzioni accordate ai Soggetti di queste rispettabili Comunità non potessero mai esser troppe, e in que' principj poche altercazioni v' ebbero su tante concessioni immense, e singolari. Ma le virtù si ral-

(*a*) Pag. 19.

(*b*) Thomassin. discipl. della Chiesa. *Par. 4. lib. 1. cap. 53. 54. 55.*

rallentarono, mentre le carte de' privilegj si conservavano negli Archivj delle Comunità. Volevasi mantenere l' uso di queste grazie, e non erano più quelli uomini medesimi, ai quali un tal deposito era stato confidato. Uomini santi avevano acquistati questi benefizj giudicandosi indegni di possederli; e altro non furono, che uomini terreni, persone ordinarie, soggetti mediocri e imperfetti quei, che comparvero nella decadenza de' secoli carichi di diplomi, e di pretensioni. Allora le Potenze ecclesiastiche, e secolari opposero de' titoli superiori, e imprescrittibili. Bisognò venire alle discussioni litigiose, ai regolamenti giuridici, e qualche volta alle scambievoli transazioni. Finalmente in questi ultimi secoli, mercè il progresso che han fatto la critica, e l' osservazione, si è fatto ritorno quasi per tutto al dritto comune.

XXX. Privilegj de' Gesuiti paragonati con quelli degli altri corpi ecclesiastici.

Trattando de' privilegj concessi ai Gesuiti, non si tratta delle eminenti prerogarive, e di quelle grazie magnifiche, onde altre volte furon ricolme le grandi Abbadie, i celebri Capitoli, gli Ordini militari ec. I privilegj annoverati nell' Istituto de' Gesuiti si ristringono fra di noi, come quelli per lo più dell' altre Società Regolari, al governo interiore, o agl' impieghi del santo ministero. La natura, le conseguenze, il numero di queste concessioni sono ciò, che ha fissato i nostri sguardi, e per parte nostra è stato posto a un' esame il più serio. Eccovi il risultato delle nostre osservazioni.

Egli è certo in primo luogo, che i Gesuiti non hanno ottenuti più privilegj di quelli, che sono stati accordati a diversi Ordini Religiosi, i quali sussistono tuttavia nella Chiesa, e non sono inquietati su tal proposito. Questa verità, MM. FF. CC., è stata da noi riconosciuta dopo ricerche esattissime, e ci siamo di più assicurati, che la Società, o si risguarda il numero, o la qualità de' privilegj, è di lunga inferiore a molt' altre Congregazioni Regolari. Di mano in mano che noi abbiamo osservato ne' libri pubblicati contra i Gesuiti le invettive, e i rimproveri contra un tale, o tal' altro privilegio contenuto nella raccolta della Società, abbiam veduto altresì grazie del tutto simili, e sovente più ampie, ne' Bollarj de FF. Predicatori, de' FF. Minori, degli Agostiniani, de' Carmelitani, de' Cassinensi, de' Cluniacensi, de' Cisterciensi, e d' una folla d' altri Religiosi. Se alcun di voi, MM. FF. CC., avesse qualche pratica in tal genere di ricerche, potrebbe accertarsi senza equivoco, che noi quì rendiamo una testimonianza, che non è possibile d' indebolire.

Or questa verità serve infinitamente alla giustificazione de' Gesuiti. Si rilette continuamente in libelli pieni d' animosità, che i Gesuiti hanno una gran quantità *terribile* di privilegj, e si citano esempj, e si trascrivono passaggi interi del primo tomo dell' Istituto, ove si legge la lista di queste grazie loro concesse in diversi tempi dalla Santa Sede. Ma se la controversia fosse trasportata dalla Società de' Gesuiti all' Ordine di S. Domenico, o a quello di S. Francesco (senza tralasciar alcuno degli altri Ordini più noti) non si dovria cangiar nulla in cotali imputazioni; eccettuandone, torno a dire, gli argomenti di critiche più considerabili, e sovente i privilegj più ampj, e speciali, che troverrebbonsi ne' Bollarj di queste Congregazioni (a).

(a) Porremo qui alcuni esempj, che giustificano il nostro testo. Eugenio IV. nel 1444. concesse ai Frati Minori la facoltà di far l' Oglio Santo, e il Balsamo della Cresima.

Un' altra verità, MM. FF. CC., ci è occorso di notare nell' esame de' privilegj accordati a' Gesuiti; e questa è, che fra tutte le concessioni o esenzioni, delle quali in oggi si fa un delitto a questi Religiosi, molte ve ne sono, che non meritano alcun rimprovero, o non ne meritano, che de' leggieri. Sarebbe quì necessario d'entrare in un esame più minuto delle Bolle, e de' Brevi; di riportare i testi diversi, ne' quali si son volute trovare prerogative esorbitanti, perniciose, attentatorie alla legittima autorità ec. Il piano di questa istruzione non ci permette questo sviluppamento, e dobbiamo contentarci d' alcuni esempj.

XXXI. Confutazione de' rimproveri fatti e questi privilegi, e fondati 1. sulle clausole derogatorie.

1º. Si son fatti de' grandi schiamazzi contra le Bolle de' privilegj, nelle quali si deroga ai decreti de' Concilj generali, e particolari, e pare, che vengan pregiudicati i dritti de' Vescovi, e della Santa Sede medesima, ec. Eccovi, MM. FF. CC., un' imputazione assai grave. Contuttociò altro non dico, se non che i Gesuiti hanno Bolle di privilegj, nelle quali trovasi l'espressione, *non ostanti le Costituzioni de' Concilj, e della Santa Sede* (*a*), e alcun'altre, nelle quali si dice, che le grazie concesse sussisteranno quando ancora i Pontefici successori pubblicassero disposizioni contrarie ec. Sulla prima di queste clausole, basti il farvi notare generalmente, che non può citarsi quasi alcun Breve Apostolico, in cui non trovisi usata. Ella è questa una maniera di parlare introdotta nelle spedizioni della Cancellaria Romana, e sarebbe difficilissimo l' ottenervi, e farvi sottoscrivere alcun atto, in cui questa formola non comparisce. Dovevan dunque incolparsi i soli Gesuiti per un' espressione puramente di stile, e che si legge per tutto? O per formare un attacco uniforme, e generale, si vorrà forse pretendere, che tutti coloro i quali da sette, o otto secoli in quà hanno impetrato grazie Apostoliche, siensi rivoltati contra i dritti de' Concilj, e de' Papi? In questo caso tutti i corpi Ecclesiastici tanto secolari, che Regolari, tutti i Principi Cattolici, tutti i Fondatori delle Chiese, o altri luoghi Pij, tutti i Benefattori insigni di Capitoli, Ospedali, Collegj, Università, tutti gli Autori d' unioni, di benefizj, in una parola tutti quelli, che avranno ottenuto qualche rescritto Apostolico, dovranno essere considerati come nemici, o usurpatori dell' autorità de' Concilj, e della Santa Sede: Imperocchè egli è certo, che la clausula derogatoria *non obstantibus &c.* s'incontrerà quasi in ogni atto venuto da Roma.

XXXII. 2. sopra le clausole di perpetuità.

Quanto all' espressione, che denota l'assoluta durevolezza, e l' autorità irrevocabile di certe Bolle de' Privilegj (*b*); Ella è questa altresì una clausula di stile, meno comune in vero della precedente, ma sparsa ancora in un numero grandissimo d' atti spediti in Roma (*c*). I Gesuiti due sole n' hanno in questa forma, e non si lascia di volerne concludere, che questi Religiosi si considerano come indipendenti della Santa Sede medesima: Che pretendono d' essere in dritto di resistere contra le nuove disposizioni, che mai fosser tentati i Papi di volere introdurre nel loro governo. Conclusione inconsiderata, MM. FF. CC.: Queste formole di perpetuità, e di irrevoca-

Clemente VII. permise a Minimi di mandere in Galere i lo· Religiosi discoli, e scandalosi.

Sisto IV. vietò l'ingresso delle Chiese ai Vescovi, i quali volessero opporsi ai privilegj degli Agostiniani.

(*a*) *Non obstantibus Concilii generalis hujusmodi, aliisque Apostolicis . . . . constitutionibus.*

(*b*) Decernentes præsentes litteras nullo unquam tempore per nos, aut sedem prædictam revocari, aut limitari, vel illis derogari posse.

(*c*) Nel 1727. i Minori Osservanti ottennero una Bolla in cui trovasi questa clausula di perpetuità assoluta. Nel 1728. si spedì parimente una Bolla per regolare le dipendenza del Vescovo di Passavia verso l'Arcivescovo di Salisburgo, e vi si legge la medesima clausula,

cabilità ne' Diplomi tanto Apostolici, che Reali, non denotano ne' Papi, e ne' Sovrani, se non una volontà più grande d'essere ubbiditi. Non è questa una pruova, che le loro Ordinanze, o Concessioni sieno veramente immutabili; Che i lor Successori non possano rivocarle o modificarle. Senza uscire dalla sfera delle Bolle, quanti Ordini Religiosi n' hanno ottenute di quelle, ch' eran munite di questa clausula, e pur in oggi non sono d' alcun valore? Quelli che hanno trattato la materia de' privilegj osservano, che quando un Papa deroga ai Privilegj futuri, quando dice che la sua Bolla avrà forza di Legge *non ostante qualsivoglia contraria disposizione*, ciò significa solamente, che i Pontefici Successori saranno tenuti a derogarvi specialmente, senza di che non si intenderà abolita; d' onde segue evidentemente (come la ragione istessa l' insegna) che sempre un Papa ha il potere di revocare, e mutare l' esenzioni accordate da' suoi predecessori; e per conseguenza le Bolle che son munite della clausula *decernentes*, non hanno alcun favore irrevocabile a' Gesuiti, nè a chicchesia, il qual n'avesse ottenute delle simili.

Pelizer. Manual. Regul. T. II. pag. 203.

XXXIII. 3. sopra le clausule comminatorie.

Si citano parimente, MM. FF. CC., alcune Lettere Apostoliche fornite di clausule comminatorie contra qualsivoglia persona, eziandio del prim'ordine, la quale impedisse l' effetto di queste lettere (*a*); E per invigilare sulla loro osservanza son nominati dalle medesime Bolle Giudici conservatori, rivestiti d' ogni specie d'autorità, tanto contrarj agli usi nostri, quanto poco conformi ai riguardi, che esigono i primi personaggi della Chiesa, e dello Stato.

Eccovi ancora un' objezione fondata sullo stile della Cancellaria Romana. Siamo lontanissimi dall' approvarlo, e vediamo con soddisfazione, che quasi da un secolo in qua più non si vede nelle Lettere Apostoliche. Un Doge di Venezia se ne lagnava, son più di trecent' anni, con Eugenio IV., il quale rispose schiettamente, esser questo un affare di stile, una maniera di parlare stabilita dall'uso, ma che era facilissimo il sopprimerla qualor ferisse la delicatezza d'alcuno. I Gesuiti non hanno se non due Bolle con questa clausula, e se trovassimo negli Archivj di diversi Monasterj, Capitoli, Ospedali ec., noi vi troveremmo un grandissimo numero di Lettere o Bolle spedite in Roma con termini simili, o ancor più forti (*b*). Dando una semplice occhiata al Bollario de' Cluniacensi vi abbiamo osservato questa minaccia, per così dire, in ogni pagina; ed ella s'incontra fino ne' Decreti del Concilio di Costanza, e di Basilea, de' quali fra noi è tanto grande l' autorità. Non sarebbe dunque giusto il rinfacciare ai soli Gesuiti l' uso fatto di questa formola in due de' lor privilegj, mentre è certo, che questa espressione molto è più antica della lor Società; molto più impiegata in favor dell' altre Congregazioni, che della loro; e dichiarata in fine da un Papa medesimo interamente superflua, e tanto indifferente, che sarebbe soppressa qual' or seco traesse il minimo inconveniente.

Rayanld. ad an. 1433.

Concil. Const. sess. 14. 39 Concil. Basil. sess. 27.

XXXIV. I Gesuiti ne' termini de' lor privilegi sottomessi come gli altri Religiosi alla autorità degl' Ordinari.

20. Ne' libelli ingiuriosi a' Gesuiti si è molto insistito sull' esenzione accordata a questi Religiosi in vigore de' lor privilegj dalla giurisdizione, e correzione degli Ordinarj. Ma quando si fanno rimproveri di tal natura converebbe avere

(*a*) Non permittentes eos . . . per quoscumque quacumque etiam Pontificali, Regia, vel alia auctoritate fungantur publice vel occulte directe, vel indirecte, tacite vel expresse quovis quaesito colore . . . . . . molestari vel inquietari.

(*b*) Vedansi sopra tutto le Bolle di Gregorio V., Leone IX., Vittore II., Gregorio VII., Pasquale II., Innocenzo II., Leone X. ec.

aver la buona fede di riconoscere due cose. La prima è, che quest'esenzione è stata concessa più ampiamente ancora ai Francescani, Domenicani, Agostiniani, Carmelitani, e generalmente a tutti, o quasi tutti i Regolari, che vivono in Congregazione. La seconda è, che il Concilio di Trento ha ristabilito la giurisdizione degli Ordinarj su i Religiosi in molti punti essenziali, e che l' Istituto de' Gesuiti lo confessa in quel luogo medesimo che si cita (a). Di questa confessione l' equità certamente vorrebbe, che menzione si facesse, poichè questa è la modificazione precisa, e legale delle grazie troppo ampie accordate già agli Ordini Monastici. Con ciò caderebbe assolutamente l' imputazione fatta a' Gesuiti; poichè ne' termini de' lor privilegj medesimi, che si rapportano ai Decreti del Concilio di Trento, questi Religiosi dipendono dagli Ordinarj nella massima Parte delle cose concernenti alle loro funzioni.

XXXV. I privilegi de' Gesuiti per l' amministrazione de' Sacramenti non fanno alcun pregiudizio a' diritti de' Vescovi, e de' Curati.

3°. Si è osservato, che secondo una Bolla di Paolo III. data nel 1545. *I Gesuiti possono amministrare l' Eucaristia e gli altri Sacramenti* senza pregiudizio di alcuno (*sine alicujus præjudicio*), *e nondimeno senza essere obbligati di domandare il permesso de' Vescovi, e de' Curati*. Sopra di che, MM. FF. CC., noi osserviamo dal canto nostro, che questo privilegio dee certamente esser inteso nel senso della Bolla data dal medesimo Papa nel 1549. In questa si legge, *che i Fedeli possono ricevere dalla mano de' Gesuiti il Sacramento dell' Eucaristia senza domandarne il permesso ai Curati*. Ma il Papa eccettua due tempi, quello della Pasqua, e quel del pericolo di morte (b). Or questi privilegj sono la cosa del Mondo la più semplice, la più comune, e la meno disputata non solamente ai Religiosi, ma generalmente a tutti i Sacerdoti, che han l' uso libero delle loro funzioni.

Per intender questo punto, conviene ricordarsi, che a parlar con rigore, altri non v'ha che i Pastori, i quali abbian dritto d' amministrare i Sacramenti a' Fedeli. Non si eccettua da questi neppur quello dell' Eucaristia. Quest' amministrazione è una funzione Pastorale. Con tutto ciò generalmente si accorda a tutti i Sacerdoti di poter comunicare i Fedeli ne' luoghi competenti per questo ministero. L' uso su questo punto è costante, e un Sacerdote il quale negasse la comunione in una Chiesa, ove egli è ammesso per celebrare, e adducesse per motivo della sua negativa la mancanza di facoltà, sarebbe tacciato come ignorante i dritti del Sacerdozio.

Essendo comparsi i Gesuiti verso la metà del decimosesto secolo, non avevano per loro Istituzione nè Chiese nè Oratorj pubblici, ove il SS. Sacramento si conservasse; ebber bisogno di concessioni su tal proposito, ed essendo loro una volta accordata questa grazia, ebbero al tempo medesimo la permissione d' amministrare l' Eucaristia a chi si presentasse per riceverla. Altro questo non è, che una spiegazione più precisa dell' uso comune, e della facoltà generale, di cui godono tutti i corpi Religiosi, e tutte l' Ecclesiastiche Congregazioni. Non si dà forse ogni dì la Communione ai Fedeli, che l' addimandano alla S. Mensa, nelle

Ca-

(a) Sedulo adlaboratum est, ut in nova hac editione . . . non Concilii modo Tridentini (ut antea factum) sed Pontificum & Congregationum Decreta derogatoria, aut explicatoria in suis quæque locis insererentur. *Inst. Tom. I. pag* 262. & 263. *Edit. Prag. an.* 1757.

(b) Quocumque anni tempore, præterquam in festo paschalis resurrectionis Dominicæ, & mortis articulo &c. *Inst. Tom. I. pag.* 18. *Edit. Prag.* 1757.

Capelle pubbliche eziandio degli Ospedali ? Si aggiungono con tutto ciò nella Bolla del 1555. queste notabili parole *senza pregiudicio d alcuno* , per dinotare che l' Eucaristia non deve amministrarsi da' Gesuiti nel tempo, in cui questo dritto compete ai soli Curati : val' a dire nella solennità della Pasqua , e in articolo di morte. Questo chiaramente si esprime nella Bolla di Paolo III. nel 1549. E quindi è , che questa Bolla non ripete que' termini *senza pregiudicio d' alcuno*. Eccettuando la Pasqua, e il punto di morte veniva ella a togliere tutte le difficoltà, che si sarebber potute formare, e tolte una volta queste difficoltà l' una e l' altra Bolla semplicemente dispone che, per amministrare l' Eucaristia a Fedeli, non v'è bisogno di domandare ulterior permissione ai Vescovi , e Curati : il che certamente è verissimo , poichè , ottenutosi Chiesa pubblica e aperta per celebrarvi i Divini Misteri e per conservarvi la S. Eucaristia, ogni Sacerdote che vi celebra può darvi la Communione , perchè non la dia , *nè al tempo di Pasqua*, *nè in Viatico*, essendo ciò riserbato ai Curati , e a quelli che ne fanno le veci. Su questo articolo non vi è alcuna difficoltà nelle Bolle di Paolo III. Accordano esse una cosa, che è l' immediata conseguenza del pubblico , legale stabilimento de' Gesuiti . Stabilimento per altro che non potè effettuarsi senza il consenso de'Vescovi , e la permissione de'Sovrani.

XXXVI. Soluzione d' una difficoltà su questa materia.

Ma, dirà taluno , Paolo III. non solamente permette a' Gesuiti l'amministrazione dell' Eucaristia , *ma v' aggiunge ancora gli altri SACRAMENTI*. Sì , MM. FF. CC. : ma questa permissione è correlativa ai luoghi , alle persone , alle circostanze . Quando i Gesuiti si trovano incaricati del ministero presso una nuova Cristianità , o in qualche popolazione d' antichi Fedeli, che non hanno altri Pastori , è manifesto , che questi Religiosi possono solennemente battezare , benedire i Matrimonj , amministrare l' Estrema Unzione . Si dirà che essendo la cosa tanto evidente, e necessaria non v'era dunque bisogno d'un privilegio : Ma i Teologi, che han trattato con diligenza di queste grazie emanate dalla S. Sede, osservano molto a proposito , che i Papi (e l'istesso avviene proporzionalmente ne' Vescovi) accordano sovente delle cose fondate per altro in necessità, o nel diritto comune . La ragione si è che essi vogliano istruire tutti gli spiriti , dissipare tutti gli scrupoli, e assicurare tutte le coscienze per tutti i casi simili.

XXXVII. Osservazioni sopra molt' altri privilegj comuni a Gesuiti e agli altri Religiosi.

Ma finalmente, qualunque sia l' oggetto o il senso del privilegio , non si può con equità rimproverarsi ai soli Gesuiti. Si vede dall' Istituto loro, che è stato accordato ai Francescani , a' Minimi, ai Teatini, a' Bernabiti ec.

Sarebbe facile, MM. FF. CC., il dilungarsi sopra molti altri privilegj accordati ai Gesuiti, voi vedreste che abbracciano oggetti semplicissimi e disposizioni , che non offendono potenza alcuna. Tali sono alcune grazie d' Indulgenze , di facoltà per le Missioni , di Censure contra gli Apostati della Società, di concessioni per il tempo degl' interdetti generali o particolari, di spiegazioni sopra le facoltà del Generale ec. E se dopo di ciò noi ponessimo in confronto i privilegj degli altri Ordini, voi vedreste , che quelli de' Gesuiti sono i meno ampj , ancorchè abbiano mostrata troppa premura per partecipare alle grazie concesse a diverse congregazioni . Questa specie di gusto era una debolezza quasi generalmente diffusa in quel tempo in tutte le Società

cietà Religiose. Subito che un Ordine o Comunità aveva ottenuto qualche distintivo di protezione speciale, e qualche pegno della benevolenza della S. Sede, vedevansi tutti gli altri corpi monastici procurare il medesimo vantaggio, e tanto s'inoltrò l'attività su questo punto, che fin si giunse a procacciarsi il dritto di comunicazione per tutto il tempo avvenire; tal che venivasi in un tratto a partecipare di tutte le grazie fatte o da farsi a qualsivoglia Ordine Religioso, e fino agli Ordini militari. Eccovi per parte de' Regolari un abuso ben manifesto; ma questo abuso non è particolare ai Gesuiti, e gli altri Ordini n' han dato loro l'esempio. Qual vantaggio i Gesuiti (parlando sopra tutto, come facciamo, de' Gesuiti di Francia) n' hanno essi ritratto? Quasi nessuno, MM. FF. CC. poichè questi Privilegj a nulla quasi riduconsi nella pratica.

E questo è un punto, che merita d' esser notato sopra d' ogn' altro in ogni materia di privilegj, esenzioni, concessioni, grazie, e favori speciali. Imperocchè quì non si tratta soltanto delle comunicazioni delle Bolle, delle quali abbiamo parlato, ma generalmente di tutte le prerogative concesse ai Gesuiti, e registrate nel corpo delle lor Leggi. Qual uso ne fanno essi fra noi? E se n' eccettuiamo l' esenzione comune a tutti i Religiosi (esenzione ricevuta in tutta la Chiesa) come possiamo accorgerci nella pratica, che i Gesuiti abbiano un lungo Catalogo di Privilegj?

XXXVIII Moderazione, e riserba prescritte ei Gesuiti del loro Istituto nell'uso de' privilegj.

In primo luogo è stato sempre ordinato nelle Costituzioni della Società di far uso de' Privilegj *con prudenza, con moderazione, e nell' unica mira di procurare la salute delle anime* (a). Nelle istruzioni, che si danno ai Missionarj di questa Compagnia, si prescrive, che gli operaj Evangelici si presentino nel primo loro arrivo agli Ordinarj; che umilmente esibiscano l'opera sua, e domandino con religiosità e modestia la permissione di esercitare le funzioni del ministero (b): Pruova evidente, che lo spirito di questo corpo Religioso è di sottomettere l' uso de' suoi Privilegj (articolo sì ampio in ciò che spetta alle missioni) alla volontà, e direzione de' Vescovi.

In secondo luogo, MM. FF. CC.; fin dal primo momento della lor recezione in Francia dichiararono i Gesuiti, *che eglino non intendevano di pregiudicare con i lor privilegj alle Leggi Reali, e alla libertà della Chiesa, ai concordati fatti fra N. S. il Papa la S. Sede Apostolica, e il detto Sig. Re, nè contra i dritti Episcopali, e Parrocchiali nè contra i Capitoli, o altre dignità*. Il corpo de' Gesuiti Francesi non ha mai ritrattata questa dichiarazione, e se tal' ora se ne sono discostati, è certo almeno che da molti anni in quà niente s' è visto nella lor condotta, che portasse il Carattere di certe esenzioni, alle quali le Società Regolari non avrebbero mai dovuto pensare.

Antiche memorie del Clero Tom. I.

In oggi, MM. FF. CC., hanno esse deposto un tal genere di pretensioni. La scienza e l' amore de' privilegj hanno ceduto alle Leggi dell' Ordine, ed allo spirito del vero zelo: Le cognizioni son divenute più grandi, e le relazioni più intime. Al passo medesimo, con cui la confidenza scambievole si è ristabilita, il Clero regolare ha cessato da certe intraprese, delle quali la sua rivalità col Clero secolare diede sovente ai Fedeli il tristo spettacolo.

Noi

(a) Juverit prudens, & moderatus usus gratiarum per sedem apostolicam concessarum: solius auxilii animarum fine sincerrime nobis proposito. *Constitut. part. X. §. 12.*

(b) Vide *Reg. 7. Mission.*

Noi dobbiamo benedire il Signore per questa felice rivoluzione, e perder per sempre la memoria di quelle antiche discordie, delle quali più non vi resta vestigio alcuno. Se la dimenticanza delle regole lasciasse rinascere simili pretensioni, non avrebbero i Vescovi tanto di vigilanza e d'antorità, onde reprimere l'indiscrezione, e istruir l'ignoranza? Perchè dunque rinovare in oggi la rimembranza di queste questioni, e formarne contra i soli Gesuiti un oggetto di rimprovero non più da essi meritato, che dagli altri Ordini Religiosi? Perchè cercare in privilegj antichi, negletti, dimenticati, e infin abbandonati, la mareria del temporale, che si è scaricato sopra la lor Società?

XXXIX. Ricapitolazione di questa prima Parte.

Ma di qual termine ci serviam noi, MM. FF. CC., mentre non con altro nome, se non con quello d'un *Temporale* caratterizziamo l'inaudita catastrofe, che si è provata da questa Società? Il suo Istituto è opera di un Legislatore venerato dalla Chiesa; E' staro lodato da un Concilio Ecumenico; approvato da diciannove Papi; appoggiato più volte dal suffragio della Chiesa di Francia; riconosciuto *venerabile* dall'illustre Bossuet; protetto da tutti i Sovrani degli Stati cattolici; E pur con tutto ciò sotto i nostri occhi, e nel seno d'un Regno Cristianissimo, quest'Istituto medesimo vedesi in oggi ricoperto d'obbrobrj, e carirato d'oltraggi; Si fa rientrare vergognosamente nel nulla, e fa di mestieri, che nella sua violenta cadnta dietro si tragga al precipizio tremila de' nostri Cittadini. Tre mila persone inappuntabili nella loro condotta, fedeli al loro Principe, utili alla loro Patria, convien che perdano i dritti, e i vantaggi annessi alla lor qualità di Religiosi; e di Francesi; che più non abbiano nè beni, nè abitazioni, nè Stato, e neppure la libertà di procacciarsi i mezzi per vivere. Quì, MM. FF. CC., la carità, e la compassione cristiana gridano a voce sì alta, che ninno può non udirle: e con tal forza reclamano i dritti della giustizia, e dell'umanità, che il nostro zelo pastorale non può fare a meno d'interessarsi alla difesa di questi uomini sfortunati. Noi conosciamo il loro Istituto, la lor condotta, i lor talenti, le loro disposizioni. Non possiam dispensarci dal seguire l'esempio d'uno de' nostri Predecessori, allorchè dichiarò, che *le voci sparse contro de' Gesuiti* erano imposture, e calunnia maliziosamente ordite; e che questi Religiosi non solamente andavano esenti dalle azioni loro imputate, *ma il lor' Ordine era eziandio e per la sua dottrina, e per la buona sua vita utile in gran maniera alla Chiesa di Dio, e vantaggioso a questo stato*. Con tntto ciò, MM. FF. CC., non basta aver reso giustizia all'Istituto di questa afflitta Società: Noi dobbiamo altresì ragionare degl'impegni, che si contraggono nel sno seno. Questo è il secondo degli oggetti che abbraccia la nostra istruzion pastorale.

Dichiarazione de' M. Gondi de' 26. Gen. 1610.

S E-

SECONDA PARTE.

I. Oggetti di questa seconda Parte.

ESpor la natura de' voti Religiosi, stabilire il dritto unicamente appartenente alla Chiesa di giudicarne, distruggere le aceuse temerariamente avanzate in questi ultimi tempi contra i voti de' Gesuiti, rigettare le taccie, che più particolarmente si danno al voto d' ubbidienza tal quale viene esso raecomandato, e osservato in questa Società: Eccovi, MM. FF. CC., in questa parte seconda il campo aperto al nostro zelo. Ma questo sarebbe il disegno di un' opera troppo vasta, se noi seguirlo volessimo in tutta la sua estensione. Ci ristringeremo pertanto a quel solamente, che ne parrà nel piano di questa opera più necessario a vedersi, meglio alle circostanze opportuno, e più strettamente connesso cogli obblighi del nostro ministero.

II. Nozione del voto in generale, applicata a i voti de' Religiosi.

S. Tommaso e' insegna, che *il voto si è una promessa ben ponderata a Dio fatta d' un' opera buona, tendente alla perfezione: un'impegnarsi a cosa da nessuna Legge prescritta ad un atto, che sia certamente esercizio d' una qualche virtù* (a). Da questa nozione si chiara, e precisa ne segue, che tutto concorre ad innalzare il voto sopra la sfera de' doveri comuni: a collocarlo nell' ordine delle operazioni puramente spirituali? E tutto questo, che si verifica d'ogni voto generalmente considerato, ha poi la sua particolare applicazione a que' voti, che in Religione si fanno, poichè l' uomo nel fargli a Dio offerisce il più eccellente siccome il più intero sacrifizio di tutto il suo essere.

Al nome di Dio (dice S. Agostino) *si consacra la vittima. A Dio irrevocabilmente si dedica. Il sacrificio di lei, in tanto consumasi, in quanto Ella per più non viver che a Dio, si muore al mondo* (b). Ora evvi cosa più spirituale di una tal morte di una tal vita? La Professione Religiosa operatrice dell'uno e l' altro effetto è una rinuncia ad ogni dritto, ad ogni interesse civile, e temporale: un divorzio che l' uomo separa onninamente da i profani affari per non farlo avere commercio più che col Cielo per mezzo della purezza de i sensi, della innocenza degli affetti della santità de' costumi: e questo si è per conseguenza uno stato tutto celeste, tutto divino. Altre idee non ne avevano già i Padri della Chiesa, quando paragonavano i voti de' Religiosi al Martirio, al Battesimo. Non già che essi mal conoscessero que' sublimi caratteri, per i quali il primo de' Sacramenti, e l' atto il più eroico della carità distinguonsi assai da quegl' impegni, che i Religiosi contraggon con Dio. Ma questi santi Dottori consideravano, che per una specie d' analogia e col Battesimo, e col Martirio i voti che fannosi in Religione consacran l' uomo alla santità: lo spoglian di tutto ciò che in lui v' ha per formarne una nuova creatura in Gesù Cristo, rivestita di Gesù Cristo, morta con Gesù Cristo, e che di Gesù Cristo sol vive.

III. Voti de' Religio-

Niente avvi adunque di più spirituale che i voti de' Religiosi, e per

(a) Votum est promissio Deo facta de meliori bono .... quod neque cadat sub necessitate absoluta, neque sub necessitate finis .... de nullo illicito nec de indifferenti debet fieri votum; sed solum de aliquo actu virtutis. 2. 2. *quaest.* 88. *artic.* 2. *in Corpore.*

(b) Homo Dei nomine consecratur, & Deo votus, in quantum mundo moritur ut Deo vivat, sacrificium est. *Aug. de Civit. Dei*, Lib. X. *Cap.* 6.

fi materia puramente spirituale. Prove tratte t. da S. Tommaso.

conseguenza niente di più sottoposto alla Giurisdizion della Chiesa. Ogni altra potenza, che si arrogasse il dritto di riconoscer questa materia rea si sarebbe d' usurpazione su l' autorità confidata da Gesù Cristo medesimo a' primi Pastori. *Nelle materie di voto*, dice S. Tommaso, *è cosa essenziale, che l' opera promessa sia grata a Dio, e dalla sua volontà dipende l' accettarne l' offerta. Or nella Chiesa il Prelato è quei che tiene il luogo di Dio. E però alla sua autorità necessariamente fa d' uopo aver ricorso, quando bisogni ottenere il cambiamento, o la dispensa d' un voto. E gli ci rappresenta allora la persona di Dio, e però forza è lo starsene alla sua decisione* (*a*). Osservate, MM. FF. CC., l' Angelo della Scuola non dà il potere di giudicare su' Voti, e su quello che è de' Voti l' oggetto, se non se al Prelato, che tien nella Chiesa il posto di Dio: e come se questa espressione non fosse abbastanza chiara, e precisa aggiunge in seguito del testo medesimo, che la potenza legittima in questa materia è la potenza del Prelato spirituale. *Potestas Prælati spiritualis*.

V. 2. da' Giureconsulti, e da' Canonisti. *Pratica della Giurisprud. Eccles. cap. 10. sess. 3.*

Tutti i nostri Canonisti, tutti i Giureconsulti tengono la medesima Dottrina assolutamente di S. Tommaso. *Non v' ha luogo a dubitare*, dice Ducasse, *che i Prelati non abbiano il potere di dispensare e commutare i Voti, e che questa non sia una parte della loro Ecclesiastica giurisdizione, e della facoltà di legare, e sciogliere le coscienze, conferita ad essi da Gesù Cristo*. Siccome dunque, MM. FF. CC., i soli Prelati hanno ricevuta da Gesù Cristo la potestà di legare, e sciogliere le coscienze, così in loro unicamente dee riconoscersi la facoltà di commutare, e dispensare i Voti: ma quanto dicesi qui della permuta, e dispensa di questi impegni direttamente eziandio si rapporta alla sostanza medesima, e al legame de' Voti Religiosi. Vale a dire, che qualor trattisi di sapere, se nulli sieno o legittimi i Voti, alla sola potestà de' Prelati, o delle persone deputate da quelli competerà il dritto di deciderne. *Se nascono*, dice Gibert *de' dubbj, e delle difficoltà su la validità d' un Voto proferito da un uomo che era in età, e in istato da poter disporre di sua persona, il Magistrato secolare non è il Tribunal competente, che debba prenderne cognizione. Questa ispezione non appartiene se non al Giudice Ecclesiastico, e solo in conformità del suo giudizio permettono le leggi al Giudice Laico di esaminare le conseguenze, e gli effetti civili, che può avere questo affare* (*b*). D' Hericourt siegue in tutto e per tutto i principj medesimi. *Non v' ha*, dice questo Giureconsulto, *che i Giudici soli Ecclesiastici, i quali possano pronunciare su la validità, o nullità de' Voti, poichè riguardasi questa materia come puramente spirituale*. Questi son principj cavati, come vedete, MM. FF. CC. dalla natura istessa de' Voti.

Leggi Ecclesiastiche di Francia seconda Edizione p. 28.

Sono i Voti legami spirituali. Adunque non v'ha che la Potenza spirituale, che possa decider su quest'oggetto. I Voti Religiosi hanno qualche cosa ancor di più sacro, e di più interessante per tutta la Chiesa: dunque più specialmente ancora degli altri alla Giu-

(*a*) Votum est promissio facta de aliquo, quod fit Deo acceptum. Quod sit autem in aliqua promissione acceptam ei cui promittitur ex ejus pendet arbitrio. Prælatus autem in Ecclesia gerit vicem Dei; Et ideo in commutatione, vel dispensatione votorum requiritur Prælati autoritas qui in persona Dei determinat quid sit Deo acceptum... Potestas Prælati spiritualis. 2. 2. *quæst.* 88. *artic.* 12.

(*b*) Si difficultas oriatur circa validitatem voti ab homine emissi, qui erat ejus ætatis ac status in quibus de persone sua disponere posset, hæc ad Judicem laicum non compellit; sed hæc notio pertinet solum ad Judicem Ecclesiasticum, post cujus Judicium Judex laicus secundum legem cognoscere potest de consequentiis civilibus. *Gibert. Corp. Jur. Can. Proleg. part. I. tit. 8. sect. 3. Tom. I. p. 21. Coloniæ Allobrogum 1735.*

Giurisdizione spiritual della Chiesa riservasi la ricognizione di questi tali Voti.

V. Incompetenza della Giustizia secolare riguardo a' voti de' Religiosi. *Pratica della Giurisprudenza Eccles. seconda Part. pag. 145. Edizione 1718.*

Ducasse sopracitato propone questa quistione: *Qual' è il Giudice competente per giudicare d' una protesta contra i Voti solenni?* Prima di rispondere espone le ragioni che par che autorizino i Giudici Regj a prendere informazione di questi affari. „ 1.° La nullità di tali Voti (dice egli) può venire non solamente dall' essere stata „ fatta una Professione contra la forma prescritta da' Canoni, ma altresì „ dall' esser contraria alle leggi dello „ stato. 2.° E' una materia questa in „ cui trattasi di effetti civili, cioè di „ successioni, e di divisioni di beni. „ 3.° I Giudici Regj sono in possesso „ di prender cognizione di questa sorta di cause, come è manifesto per „ diverse Sentenze pronunciate da i „ Parlamenti su questo soggetto.

„ Ma a tutto ciò la risposta è facile. Vero è che una Professione può „ esser fatta contra gli ordini de' nostri Re. Ma non ne segue, che a „ Giudici Regj, e non ad altri appartenga il prenderne cognizione: perchè questi Ordini non furono da i „ nostri Re dati, se non ad oggetto di „ far eseguire i regolamenti già fatti „ dalla Chiesa su questa materia. E' „ altresì certo, che subito che i Voti „ d'un Religioso son dichiarati nulli, „ egli è capace di succedere, e di entrar nella divisione de' beni: ma tutto questo è un accessorio: e il principale di che si tratta è il vincolo „ della coscienza, e gli obblighi spirituali, da' quali viene egli scaricato „ con questa dichiarazione; e per iscaricarvelo è necessaria un Autorità „ spirituale, che ne' Giudici Regj non „ può trovarsi.

„ Se poi i Parlamenti pigliano informazione di queste materie nol fanno, che per giudicar solamente su „ le *appellazioni, come d' abuso*, e su „ gli effetti puramente civili: di maniera che qualor si sono ingeriti a „ voler giudicare della nullità d' una „ Profession Religiosa, i loro arresti „ dal Re sono stati annullati. Così „ avendo il Parlamento di Parigi dichiarata nulla la Professione di Francesco Jarriel (*a*) siccome fatta avanti „ l' età prescritta dal Concilio di Trento, e dalla Ordinazione di Blois; „ ed avendo gli Agenti generali del „ Clero preso provvedimento contra „ questo Arresto del Parlamento, fu „ dal Consiglio annullato. L' Arresto „ è de' 3. Luglio 1685., ed è riportato alla fine del quarto Tomo del „ Giornal della Udienza di Parigi.

„ Ciò supposto convien confessare, „ che non v' è altra autorità, che „ quella della Chiesa, la qual possa „ direttamente giudicare sulla validità, o nullità de' Voti solenni de' „ Religiosi. Questa proposizione è fondata sul capitolo 19. della sessione „ 25. del Concilio di Trento, e sull' „ autorità degli altri tenuti dipoi in „ questo Regno. Ella è fondata sulla „ Ordinanza di Francesco I. dell' anno 1539. Articolo IV., e su l' Editto del mese d' Aprile dell' anno 1695.

Paragonando una così precisa decisione e sì solida con i giudizj proferiti direttamente contra i Voti de' Gesuiti, osserverete, MM. CC. FF., che le ragioni allegate per autorizzare i Giudici Regj a giudicare su queste materie (ragioni per altro confutate da Ducasse con una semplicità, con una chiarezza, che non soffre replica alcuna) non

(*a*) Arresto del 7. Luglio 1682. cassato, annullato da un arresto del Consiglio del 3. Luglio 1685. attesi i lamenti fatti degli Agenti Generali del Clero di Francia. *Vedi Mem. del Clero. Tom, IV. pag. 334.*

non hanno il minimo luogo nell' affare presente. 1.° In niuna guisa i Gesuiti reclamano contra i lor Voti. 2.° La forma di lor professione è nella Chiesa approvata, e ricevuta nel Regno: e in conseguenza non può esser contraria nè a'Canoni, nè alle leggi dello stato. 3.° In dichiarando nulli, e abusivi i lor Voti solenni si è voluto secolariazar questi Religiosi, e renderli al tempo medesimo incapaci di successione, e di entrare a parte nelle divisioni de' beni. 4.° Prima della tempesta, che s'è or sollevata contro de' Gesuiti, i Parlamenti non hanno mai su i Voti de' Gesuiti pronunciata alcuna Sentenza, in cui la validità de' loro Voti non sia stata riconosciuta.

Dunque annullando i Voti solenni di questi Religiosi Professi si è rovesciato tutto quello, che avvi di più inviolabile nell' ordine sacro, di più certo nell' ordine civile. In una parola si sono violati in materia di Voti tutti i principj della Giurisprudenaa Civile, e Canonica.

VI. Antico richiamo del Clero di Francia contra le intraprese de' Tribunali secolari in questa materia.

Altre volte, MM. FF. CC., i Vescovi di questo Regno si levaron con foraa contra le intraprese, e le pretensioni de' Tribunali secolari, che riguardavano una così inviolabile poraione dell' Autorità spirituale. „ I vostri Giudici o Sire, *dicevano essi nel 1635. nelle loro rimostranze a Luigi XIII.*, „ prendono informaaione de' Voti Religiosi, e li dichiarano nulli, benchè „ questo un affar sia puramente spirituale ". Il religioso Monarca accolse favorevolmente una lagnanza così legittima, e fece divieto a suoi Giudici di più conoscer de' Voti de' Religiosi. Simili proibizioni Luigi XIV. rinnovò formalmente con due sue Dichiarazioni l'una del mese di Febbraro 1657., l'altra del mese di Marao 1666.

Foglio di rappresentanza dell' Assemblea generale del 1635. art. 6.

Risposta di Luigi XIII. alla rappresentazione del Clero. Memorie del Clero Tom. IV. pag. 612.

Il zelo del Clero di Francia non si è punto raffreddato sopra un oggetto, che interessa così direttamente la sua Giurisdizione. Ha egli sempre fatti richiami contra l'ardire degli attentati, che si son fatti per oltraggiarla: e ha sempre risguardati tutti quelli Atti, de' quali vorrebbero i Tribunali secolari prevalersi per istabilire in materia di Voti i loro pretesi diritti, o il loro possesso, come altrettante manifeste usurpazioni. Questo è quello che fin dall' anno 1645. dimostrava M. de la Feuillade perorando all' Assemblea Generale del Clero, di cui era egli Promotore. L' Assemblea giudicò il suo Discorso sì *ben fondato, e sì vantaggioso al bene e all' interesse della Chiesa*, che ordinò fosse inserito nel suo processo verbale.

Processo verbale dell' Assemblea del 1645. pag. 288. e Mem. del Clero Tom. IV. p. 314. e seg.

VII. I medesimi richiami rinovati dall' Assemblea del 1762. In proposito de' Gesuiti.

Ma in questi ultimi tempi massimamente, e nella congiuntura degli avvenimenti, pe' quali noi tutti piangiamo, la Chiesa di Francia ha richiamati i suoi veri principj, e ha fatto udire le suo doglianze contro di quelli, che non volevano riconoscerli. „ Sire, *dicevano al Re i Deputati dell' ultima Assemblea*, noi ricorriamo alla „ Giustiaia di Vostra Maestà contra „ gli Articoli degli Arresti, *i* quali decidono sulla nullità de' Voti. Rincresce a noi l'importunarla con nuovi lamenti; ma i vostri Parlamenti „ non lasciano occasione veruna di violare la nostra Giurisdizione. Protettore zelante qual siete della Chiesa, „ e de' suoi Canoni, soffrirete Voi, „ che sotto il vostro Regno, Sire, si „ perdano i dritti suoi più essenziali? „ diritti riconosciuti da Voi medesimo, e avuti per sacri da tutti gli Stati del Regno.

„ Il Voto è una promessa con riflession fatta a Dio d' una buona „ Opera tendente alla perfezione. La „ natura di questa promessa quella dell'

„ Effer fupremo a cui fi fa, il fuo oggetto, le fue confeguenze, hanno „ fempre caratterizzato il Voto come „ un impegno fpirituale fu la cui validità, o nullità la fola Chiefa do- „ vefle decidere. E come mai in fatti „ un impegno contratto con Dio potrebbe egli dichiararfi nullo fenza l' „ autorità di coloro, che fono gli unici depofitarj della Rivelazione, gli „ unici deftinati ad annunciare la volontà del medefimo Iddio? La folennità del Voto non ne altera la „ natura. Così il femplice Voto, come „ il folenne fono del pari un impegno „ prefo con Dio. La materia del Voto è fempre un azione virtuofa. L' „ Ordine Religiofo, nel quale fi proferifce, dalla Chiefa riceve le regole e le coftituzioni. Tutto quì è „ dunque fpirituale, e tutto deve effere all' Autorità Ecclefiaftica fotto- „ pofto.

„ Questi principj, Sire, tanto evidenti per fe medefimi, che non han „ bifogno di lunghe pruove, fon chiaramente ftabiliti nell' Art. 34. dell' Editto „ del 1695. Queft' Articolo porta, che „ *la cognizion delle caufe concernenti i* „ *Sacramenti, i Voti de' Religiofi, l'Officio Divino, la Difciplina Ecclefiaftica, e delle altre puramente fpirituali* „ *farà riferbata ai Giudici della Chiefa*. Efpreffamente a' Parlamenti fi „ vieta di arrogarfi giurifdizione o conofcenza veruna in affari di tal natura, fe non in quanto abbia luogo „ l'appello d'abufo (*a*)". Egli è notorio, che l' Appello *come d'abufo* deferifce ai Tribunali fecolari la procedura, e la forma offervata dal Giudice Ecclefiaftico, e non già la materia puramente fpirituale, di cui egli ha conofciuto. Così, come offerva Giberto (*b*), il Magiftrato Civile non può in tal cafo decidere la nullità del Giudizio emanato nel foro Ecclefiaftico. Se dunque i Giudici fecolari, nella materia de' Voti di cui trattiamo, non aveffer voluto diftendere la loro giurifdizione di là dai confini prefcritti, avrebbero dovuto afpettare, che la Chiefa aveffe giudicato de' Voti della Società, e fe la procedura foffe ftata contraria alle noftre Leggi, o a' Canoni ricevuti nel Regno fariafi potuto appellare d'abufo ai Magiftrati, rimanendo però fempre la Potenza Ecclefiaftica in dritto di giudicare ful fondo e fu la natura di quefti Voti. Tale è, MM. FF. CC., la Giurifprudenza ftabilita dalle Leggi del Regno fopra l' Appello *come d'abufo*, nelle materie puramente fpirituali. Del refto noi fappiamo perfettamente, che non può in oggi moverfi dubbio o controverfia veruna ne' Tribunali della Chiefa fopra ciò che forma l' Effenza de' Voti della Società.

VIII. Intraprefa de' Tribunali fecolari contra i voti de' Gefuiti attentatoria all' autorità dalla Chiefa.

Voti in effetto, fopra i quali s'appoggia effenzialmente un Iftituto confermato dalla S. Sede Apoftolica, autorizzato da' dicianove Papi confecutivi, lodato e approvato da un Concilio Ecumenico; Voti riveftiti del fuffragio tacito o efpreffo di tutti i Vefcovi del Mondo Cattolico; Voti liberamente fatti da perfone capaci e per età, e per iftato di pienamente difporre di fe medefime; Voti, ne' quali efattamente fono ftate offervate tutte le formalità prefcritte dalle Leggi; Voti finalmente, per i quali a Dio fi confacrano le perfone per fervirlo in un Ordine Religiofo, la cui fantità, e utilità fon confecrate dall' autorità della Sede Apoftolica e della Chiefa univerfale; Voti tali fono fuor di contrafto va-

(*a*) Rimoftranze dell' Affemblea generale del Clero di Francia fopra i voti de' Gefuiti prefentate al Re nel 1762.

(*b*) Si fententia Judicis ecclefiaftici a quo appellatur, circa rem mere fpiritualem verfetur, Judex laicus apud quem provocans conqueritur, Magiftratus politici nomine, nullitatem Judicii pronunciare nequit. *Gibert. Corp. Jur. Can. Tom. I. Proleg. part. I. tit. 8. fect. 3. pag. 21. Colon. Allobrog.* 1735.

validi, legittimi, e conformi alla perfezione Evangelica: Non posson dunque dichiararsi *nulli*, *abusivi*, *perniciosi*, *fanatici*, *sacrileghi*.

Or, MM. FF. CC., tutti quelli augusti caratteri, chiaramente incompatibili con queste odiose qualificazioni manifestamente convengono ai Voti de' Gesuiti. L' autenticità de' titoli, onde lor vengono assicurati, è superiore ad ogni Critica. Qualunque sforzo volesse farsi per mettere in dubbio la loro validità, necesfariamente andrebbe a ferire i Voti di tutti i Corpi religiosi approvati nella Chiesa, poichè niuno ve n'ha, il quale in suo favore possa prodnrre testimonianze, o per peso, o per numero, o per autorità superiori a quelle, che tutti gli Ordini e della Chiesa, e dello Stato hanno rese da due secoli in quà all' Ordine de' Gesuiti. Che dovrem dunque pensare di tutte le odiose qualificazioni, che si son date a' lor Voti? Non è egli evidente, che tutte vanno a cadere addosso alla Chiesa, da cui con tanta solennità sono stati approvati? Non è dunque chiaro, che gli Arresti, dai quali sono proscritti, recano oltraggio all'infallibilità de' suoi Giudizj sulla pratica della Morale Cristiana, e de' consigli Evangelici? Imperocchè egli è un principio, che „ la „ Chiesa di Dio, giusta l' espressione „ di S. Agostino, non può nè approvare, nè dissimulare, nè autorizza„ re cose contrarie alle verità della „ Fede, o alle regole de' costumi (*a*) ". Principio, cui M. Bossuet altro non fa che ripetere, dicendo: „ Non può „ mai accadere, che la Chiesa illumi„ nata dallo spirito di verità non si „ opponga all'errore (*b*) ". Quindi risulta, che non può ella ingannarsi o variare ne' suoi Giudizj sulla natura degl'Istituti e Voti Religiosi. In questo genere ciò che ella una volta ha giudicato conforme alle massime della Cristiana Pietà non può in alcun tempo sembrarle difforme. Concludiamo dunque, MM. FF. CC., che gli Atti emanati dalla Magistratura contra i Voti de' Gesuiti sono intraprese manifestamente contrarie ai dritti non men della Chiesa, che alle Leggi del Regno. Il zelo dunque, da cui siamo animati per il mantenimento dell' Ecclesiastica autorità è quello che ci obbliga di reclamare ancor quì, e protestare insieme col Clero di Francia contra questi Atti tanto moltiplicati e distesi, e con tanto rigore eseguiti.

IX. Risposta del Clero di Francia all' accusa d' empietà intentata contra i voti de' Gesuiti.

Ma che non si è mai imaginato contra i Voti della Società in se medesimi considerati? Che non si è detto o scritto per porli in discredito alla faccia dell' universo, e per giustificar con tal mezzo gli Arresti de' nostri Magistrati?

Si oppone a' Gesuiti, *che fanno eglino Voto d' ubbidire alle Costituzioni del loro Ordine*. Voto, che in una delle prime Corti di questo Regno si è avuto l' ardire di qualificarlo qual *giuramento empio di seguire una Regola empia*. Ma, MM. FF. CC., questo preteso Voto non ha la minima realtà, ed è una pura finzione di cui si è fatto abuso per ingannar Magistrati poco avvezzi a trattare qneste materie. Imperocchè „ In primo luogo, *dicono i Vescovi dell' ultima assemblea*, le regole, „ e costituzioni delle Società Religio„ se non sono in guisa veruna la ma„ teria del Voto. Il suo vero oggetto „ sono l' Ubbidienza, la Castità, e la „ Povertà, alle quali nell' Ordine de' „ Gesuiti si vuol aggiungere la Predi-

Rimostranze del Clero sopra i voti de' Gesuiti 1762.

„ ca-

(*a*) Ecclesia Dei, ea quæ sunt contra fidem, vel bonam vitam, non approbat, nec tacet, nec facit. *Aug. Epist.* 55. *Al.* 119. *Cap.* 19. *N.* 35.

(*b*) Neque enim fieri potest unquam, ut Ecclesia spiritu veritatis instructa non repugnet errori. *Bossuet. defens. decl. Cler. Gall. lib.* 3. *C.* 2.

„ cazion della Fede agl' Infedeli. La „ contravvenzione all'oggetto del Voto „ è quella altresì, in cui consiste il „ peccato; nè l'infrazione delle Regole, specialmente nell'Ordine de' „ Gesuiti, è a quello soggetta, qualor „ non sia occasionata da un disprezzo: nel qual caso peccato è il disprezzo medesimo, e non già l'infrazione. Ma, *sieguono a dire i medesimi Prelati*, quando pur le Costituzioni fossero oggetto immediato del „ Voto; qual'ingiuria non sarebbe ella per la Chiesa, il veder trattare „ d'*empie e sacrileghe* Costituzioni delle quali per dugent' anni ha ella autorizzata la pratica; che i Sommi Pontefici hanno approvate, e confermate con le lor Bolle; l'Autor delle „ quali posto nel numero de' Santi è „ oggetto del nostro culto; Costituzioni chiamate *Pie* dal Concilio di „ Trento; alle quali varie Assemblee „ del Clero di Francia han dato degli „ Elogj, e tanti ugualmente n'han meritati dai personaggi più illustri della Chiesa, e dello Stato? Impugnare simili Costituzione, tacciarle d'opposizione al dritto naturale e divino, risguardarle come il capo d'opera d'un fanatismo ridotto a' principj, non è egli questo un supporre „ ne' Vescovi di Francia, in quei del „ mondo Cristiano, in tutta quanta „ la Chiesa una cecità, che vietaci di „ imaginare l'assistenza promessale da „ Gesù Cristo? E quest'accumulare a „ bella posta qualificazioni disonoranti, benchè inutili ai disegni proposti da' Parlamenti, non è egli una „ pruova del sistema, che da lor sembra formato d'avvilire il governo „ della Chiesa, e distruggerne l'autorità? "

X. Ingiustizia de' rimproveri

Si rimprovera ai Gesuiti l'ordine, la forma, le specie diverse de' loro Voti: si dice, che son singolari, e in nulla si rassomigliano a quelli degli altri Ordini, o Congregazioni Regolari. Rimprovero ingiusto, MM. FF. CC. 1.° perchè in quanto all'essenza, agli obblighi, ed agli effetti principali de' tre Voti Religiosi, Povertà, Castità, e Obbedienza, i Gesuiti son nella Classe degli altri Religiosi. 2.° perchè al Fondatore della Società è stato permesso di stabilire, sotto l'autorità della Chiesa, delle differenze fra l'Ordin suo, e le altre più antiche Congregazioni. E che? Non han forse in certi punti tutti i Monastici Legislatori formato un piano suo proprio e particolare? Non ebber forse in mira, quando formavano il progetto delle lor Società, i bisogni presenti della Chiesa, il genere de' travagli, o delle buon'opere, che esigeva la natura delle circostanze? E in conformità di questa considerazione non hanno eglino determinato l'ampiezza degli obblighi che proponevano ai lor compagni e discepoli. Sant' Ignazio comparso al Mondo allorchè bollivano l'Eresie del XVI. secolo, comprese di dover prendere delle misure particolari per la scelta de' membri della sua Compagnia, per il metodo della loro educazione, per l'ordine e forma de' loro impegni, per la distribuzione de' loro impieghi &c. Senza perder nulla della stima, che aveva per l'altre Congregazioni Regolari, giudicò che molte delle loro Leggi e de' loro esercizj sarebbero incompatibili con le funzioni, che credeva di dover addossare alla sua Società. Volle evitare certi rimproveri, benchè ingiusti, che si opponevano da' Settarj contra gli antichi Istituti. Stimò che fosse a proposito il non dilungarsi in certi punti della vita comune a fin di trattare con ogni sorte di persone, e di raccogliere maggior frutto dai diversi ministerj, ai quali destinava i suoi discepoli. Questa fu la pru-

contra le forme, e le diverse specie di questi Voti.

prudenza, questo il fondo di sapienza che fu ammirato dai Sommi Pontefici in questo Servo di Dio. Questo è quello, che faceva dire nel 1746. a Benedetto XIV., *che la Compagnia di Gesù stabilita da S. Ignazio erasi per più di due secoli felicemente governata giusta la forma delle Leggi saviissime da questo Fondatore lasciate a' suoi Figli* (a).

Vedasi *Bull. Canoniz. Gregor. XV. promulg.*

XL. I medesimi Voti giustificati dal rimprovero d' instabilità.

Si fa gran rumore, MM. FF. CC., contro la pretesa instabilità degl' impegni, che uniscono i membri della Società: Instabilità che si rende, *dicon*, palese per i cambiamenti così frequenti nello stato di questi Religiosi. Dopo essere stati per lungo tempo Gesuiti, diventano Secolari: Rientrano nel mondo che già avevano abbandonato: Riprendono i beni e gl' impieghi ai quali avevano rinunziato. Quello che vi è di più strano, *aggiungono essi*, si è, che non si sà in qual tempo, e sotto qual condizione quest' impegni divengano irrevocabili. Le Costituzioni della Società portano, che i Professi medesimi possano esser licenziati, benchè per altro si risguardino come intimamente uniti al corpo di questa Compagnia. Vedonsi decreti, dichiarazioni, istruzioni su questo punto; e non pare, che siavi stato giammai nulla di fisso nella vocazione e nello stato d'alcun Gesuita.

Queste objezioni, MM. FF. CC., si leggono in una infinità d' opere pubblicate contra la Società, e non è cosa rara il trovar persone, che stranamente ne sieno prevenute. La ragione si è, che rare volte si è confrontata la lettera dell' Istituto de' Gesuiti, o sia con ciò che ne forma lo spirito, o sia con l'uso e la pratica di quest' Ordine. Per una Società, che dovea spandersi per tutto, ed abbracciare una gran moltitudine d' impieghi, era importante che in lei non si trovassero se non soggetti di buona volontà, uomini contenti del loro stato, e de' quali i Superiori potesser far uso secondo i fini di questo Istituto. Questo piano era tanto più degno della prudenza, e del zelo di S. Ignazio, quanto era più confacente ai bisogni attuali della Chiesa. Volle dunque, che i Soggetti della sua Compagnia fossero Religiosi fino al tempo del lor sacrificio totale e perfetto; ma siccome molte rivoluzioni possono avvenire nel carattere degli uomini, e nel corso della vita, egli ha preveduto il caso, in cui sarebbe conveniente, e ancor necessario il separarli. Questi giovani Religiosi posti alla pruova, vivono lungo tempo e fino all'età di trenta tre anni soggetti alle leggi comuni della Società. In quella ricevono l'educazione propria di loro età, e vi sono incoraggiti e da' Consigli, e dall'esempio degli anziani. Ma finalmente, se l' incostanza, troppo agli uomini naturale, gli allontana dalla via del dovere, o se noja lor prenda d' uno stato, che ad ogni altro avevano preferito, non è lor chiuso il ritorno al secolo. Questo congedo de' Soggetti inutili ormai, o ancor perniciosi, è certamente vantaggioso non meno al corpo, che ai particolari.

Noi domandiamo, MM. FF. CC., ove è l'inconveniente d'una simile legislazione, e se al Fondatore de' Gesuiti non fu lecito d' imaginare, e di eseguire, col beneplacito della Chiesa e de'Sovrani, un piano in cui si ravvisa tanto vantaggio. Tal ora il Corpo della Società, o il Capo che lo rappresenta, licenzia Sudditi troppo infedeli al lor dovere? Tal ora i Sudditi stessi domandano un congedo, che necessario si crede al mantenimento di lor salute. I legami scambievoli si rompono, e non si scorge nè da una parte,

(a) Ex Præscripto sapientissimarum legum & Constitutionum ab eodem beato Institutore ipsi traditarum, a duobus & ultra Sæculis feliciter rectissimeque gubernari compertum habemus. *Benedictus XIV. in Bull.* DEVOTAM *An.* 1746.

te, nè dall'altre risentimento o dispetto. I Gesuiti hanno eziandio la soddisfazione di aver nel mondo quasi altrettanto d'Amici, quanti son quelli, che vissero nella lor Compagnia: Prova ben chiara che la maniera di vivervi era onesta, e senza rancore ne seguì la separazione. Voi vedete dunque, MM. FF. CC., che questa libertà di licenziare i Soggetti, i quali non possono, o più non vogliono esser utili, serve infinitamente alla conservazione del Corpo: Che questo è il capo d'opera d'una Politica tutta Cristiana di S. Ignazio; Che senza di questo una Società addetta al servizio del prossimo, e in conseguenza obbligata a molto estrinsecarsi, fariasi veduta in poco tempo ripiena dello spirito di mondo, agitata da passioni domestiche, ed esposta a dar degli scandali: Che finalmente questa pretesa instabilità degl' impegni d'alcuni giovani Gesuiti doveva assicurare la perpetuità dell'Ordine intero.

XII. Objezione presa dal dritto di licenziare i Professi. Ritorsione.

Ma per lo meno, *ripigliano gli Avversarj de' Gesuiti*, gli Anziani medesimi, e i Professi saranno sempre esposti al pericolo d'essere esclusi dalla Società, e di provare i rigori dell'indigenza dopo aver passato un gran numero d'anni in quest'Ordine Religioso. Qual objezione, MM. FF. CC.! E come mai tanta premura e compassione nelle presenti circostanze dimostrasi per alcuni membri della Società, mentre fra tanto se ne riducan tre mila a una miseria tanto palese, quanto non mai meritata? In tutta la Società diffusa dall'una all'altra estremità della terra forse non vedesi un sol Professo Gesuita, che discacciato dal suo Corpo dia in conseguenza di tale espulsione lo spettacolo d'un Uomo senza sussidj, senza appoggio, senza conforto: e nel recinto di questo Regno quasi tutti i Gesuiti Francesi trovansi in oggi spogliati del loro stato, de' loro beni, delle lor case, della compagnia de' lor Fratelli. Non si lascia loro nè l'asilo de' Seminarj, nè la facoltà di travagliare nel campo del Signore, e di trarne la lor sussistenza, nè la libertà di mettere a profitto i loro studj per l'istruzione de' loro Concittadini. Si reclamano i dritti dell'Umanità in favore di pochi Soggetti discoli, i quali ridur si potessero, a cagion de' loro vizj e della loro ostinazione, alla dura necessità di mendicare fuor del seno della Religione, a cui erano uniti con Voti solenni: E con occhio tranquillo si vede una folla d'Uomini innocenti, che voglion ridursi a non essere nè Religiosi, nè Cittadini; che, senza esser esclusi dal seno della lor patria, non godono i vantaggi di appartenerle; che son proscritti per essere stati fedeli al lor dovere; e che non hanno nè il mezzo di vivere senza abbracciare qualche altra professione, nè la libertà d'abbracciarne veruna senza fare un giuramento, che gli renderebbe indegni di vivere.

XIII. Risposta diretta all'objezion precedente.

Ma rispondiamo direttamente, MM. FF. CC., alla difficoltà, che qui si è imaginata sotto pretesto di compatire la sorte de' Professi della Compagnia di Gesù. L'Istituto de' Gesuiti divisa in effetto casi, ne' quali potrebbero essere licenziati quei ch'han fatti gli ultimi Voti. Questi casi riduconsi agevolmente alle circostanze dell'incorrigibilità assoluta: specie d'ipotesi quasi metafisica, e di cui forse fino al dì d'oggi non si è veduto esempio in questo corpo religioso. Ma quando alcun se ne fosse veduto, cioè a dire, quando ancor fosse accaduto, che tal Professo fosse stato punito de' suoi disordini con una total privazione del suo stato, e delle prerogative che l'accompagnano, questo finalmente non sarebbe stato al-

tro, che un' imitazione della disciplina già ricevuta fra i Religiosi più antichi. S. Benedetto vuol che si scaccino dal Monastero i Soggetti, che non danno speranza alcuna d'emendazione: *Usi*, dice egli, *il rimedio violento dell' espulsione secondo il consiglio dell' Apostolo, il qual comanda ai fedeli di non lasciar fra loro sussistere il male*. *Convien badar bene*, siegue a dire S. Benedetto, *che una pecora infetta non guasti tutta la greggia* (*a*).

S. Isidoro ad ogni Religioso ribelle prescrive in primo luogo la carcere, e se non si emenda, se persiste nella sua ribellione, se prorompe in lamenti e doglianze continue, se apertamente offende i Superiori e i Fratelli, *conducasi*, dice egli, *in pieno Capitolo, si spogli dell' abito Monastico, se gli rendano gli abiti secolari, e diasi in quello un esempio, che serva all' altrui correzione* (*b*).

Come S. Benedetto, così S. Tommaso conclude dai testo dell' Apostolo, che devono separarsi dalle Comunità i soggetti, i quali disonorano la vocazion Religiosa, ben persuaso, che *per corrompere la massa di tutto il corpo non vi vuol più, che un pò di lievito contagioso*. Questa ragione l' autorizza a decidere, che *questi Monaci insolenti e incorrigibili devono essere scacciati dalle case del lor Ordine* (*c*).

Van-Espen sostiene, che *lo stato Monastico non repugna all' espulsione de' Monaci, i quali dopo la lor professione alzano lo stendardo della ribellione*. *Il lor commercio*, dice questo Legista, *è un contagio, da cui convien preservare gli altri Religiosi* (*d*).

Aggiungete, che nella Società de' Gesuiti non si ammette veruno senza informarlo de' casi, che seco traggon la pena dell' espulsione. Tutti a questa pena si sottomettono per il tempo e per i luoghi, ne' quali avessero la disgrazia di meritarla; Così niun di loro può lamentarsi d' una Legge, da lui preventivamente riconosciuta, e ratificata. *Volenti non fit injuria*.

XIV. Confutazione delle objezioni sull' incompatibilità de' voti de' Gesuiti.

Se noi prestassimo fede agli avversarj de' Gesuiti converrebbe dire, MM. FF. CC., che i voti fatti nella Società sono degni di riprensione per essere incompatibili con molte leggi d' un' ordine superiore.

1o. Incompatibili colla legge naturale: Poichè ne' Voti semplici, che si fanno dopo il noviziato, contraggono i sudditi un legame con la Società, senza che questa ne contragga alcuno co' sudditi; il che forma un contratto senza ugualtà, e per conseguenza ingiusto.

2o. Incompatibili colla legge, che reclama in favor del riposo delle famiglie: Poichè tornando al secolo i licenziati dalla Società pretendano altresì di rientrare nel dritto de' loro beni; il che da un' altra parte molto sembra contrario alla qualità di poveri, in cui son essi vissuti dimorando nella Società.

3o. Incompatibili finalmente con la legge di dipendenza, che unisce i sudditi al loro Principe; poichè i Professi, i quali costituiscono il corpo medesimo

(*a*) Quod si nec isto medio sanatus fuerit, tunc jam utatur Abbas ferro abscisionis, ut ait Apostolus: *Auferte malum de vobis*, ne una ovis morbide totum gregem contaminet. *Cap. 29. Reg. S. Bened.*

(*b*) In Collatione deductus exuatur Monasterii vestibus, & induatur quas olim adduxerat Saecularibus, ut caeteri emendentur. *Isidorus apud Menard. ad Cap. 37. Conc. Reg. paragr. 4.*

(*c*) Quando quidem Apostolus velit ut auferatur malum de Communitatibus nostris, ne modicum fermentum totam massam corrumpat, justum est ut abscindamus & ejiciamus Monachum incorrigibilem & insolentem. *Quodlib. XII. q. fin.*

(*d*) Nequaquam repugnat Professioni monasticae quominus Monachi, post emissam professionem, propter inobedientiam & rebellionem e Monasteriis ejiciantur, ne contagio ipsorum reliqui inficiantur. *Van-Esp. Jus. Eccles. univers. part. I. tit. XXVII. cap. 7. N. 4. pag. 225. Edit. Lov. 1721.*

ſimo della Società, con voto ſolenne ſi conſacrano al Papa, il cui dominio riguardaſi come ſtraniero per rapporto a quello de' Sovrani puramente temporali.

Più volte è ſtato riſpoſto, MM. FF. CC., a queſte oſſervazioni, le quali infatti non ſon nulla, qualor ſi ſpoglino delle odioſe appendici, onde i nemici della Società procurano di caricarle. Noi fedelmente vi eſporremo lo ſtato degli obblighi, che ſi contraggono da' Geſuiti, e gli effetti naturali, che ne riſuitano.

XV. 1. Colla Legge naturale.

Gli ſtudenti di queſta Compagnia, facendo i lor Voti ſemplici ſi obbligano alla Società, e la Società vicendevolmente ſi obbliga a loro: cioè a dire s'impegna a non licenziarli fin tanto che faranno il lor dovere: e queſt' impegno da luogo, quando eziandio ſopravengano degli accidenti, de' quali queſti ſoggetti entrar non poſſano malevadori, come ſarebbero le infermità, o altri ſimili avvenimenti. Ella è queſta una illuſione, che ſi è voluto fare al pubblico, ripetendo in una infinità di libelli, che non vi era contratto fra la Società e i ſudditi non ancora Profeſſi: che l'obbligo era tutto da una parte, e niente dall' altra: che al Generale de' Geſuiti reſtava una piena libertà di licenziare ſenza cagione, e ſenz'eſame tutti i ſudditi, che ſono in pruova, eziandio dopo i Voti ſemplici, e che queſti ſudditi non hanno in modo alcuno la facoltà, e i mezzi di congedarſi. Tutte queſte coſe ſono eſagerate, o malamente rappreſentate. Per parte dell' Ordine intero de' Geſuiti vi è un obbligo reale di non licenziare gli ſtudenti ſenza ragioni fortiſſime (*a*). Queſt' obbligo è veramente condizionatol per parte del corpo della Società; ma non per queſto è men vero, e la condizione è ſempre in mano de' ſudditi, poichè è in lor potere il non far nulla che meriti queſto congedo. Su queſto punto poſſiamo rimetterci alla teſtimonianza di quelli, i quali non hanno abbandonato queſto Corpo Religioſo, ſe non dopo avervi paſſati molti anni. Queſti diranno, ſe mai abbian vedute nella Società delle pratiche dure e inſidioſe, ſia per ritenere i ſudditi, ſia per licenziarli. La loro teſtimonianza deve eſſere imparziale. Non hanno eſſi nelle preſenti circoſtanze alcun motivo per alterare la verità; e in una materia, in cui erano perſonalmente intereſſati, non ſi è potuto far loro inganno.

Che ſe taluno domanda, MM. FF. CC., (e queſta objezione trovaſi altresì ne' libri infiniti pubblicati contra la Società) ſe, diſſi, taluno domanda, perchè la medeſima Società ſi riſerbi il dritto di giudicare delle cagioni, che aver poſſono i non Profeſſi per deſiderare il lor congedo: Noi riſponderemo, che così eſigeva il buon ordine. In ſimili materie il giudizio della Società è preferibile a quello degl' intereſſati, cioè a dire, de' Giovani, che poſſono eſſer tentati di rientrare nel ſecolo. Queſta età è ſuſcetibile di variazione, d' incoſtanza, di collera, di capriccio. In un affare per tanto, che in tal guiſa intereſſa la coſcienza era ben più opportuno il rimetterne la deciſione a un Tribunale eſente da queſte debolezze: E convien confeſſare, che tal ſarà più facilmente il Tribunale della Società, che quello d' una Gioventù capace d' eſſer ſedotta dalla paſſione. La Società ſaprà ne' caſi particolari conciliar l' intereſſe generale del corpo coll' intereſſe perſonale de' particolari. Dall' altra parte dopo l' eſpoſizione fedele de' lor motivi forti o deboli convincenti o ſuperficiali, queſti Religioſi non-

(*a*) *Conſt. part. 3. C. 11. & declar. in id. cap. Lo3. Tom. I. pag. 366. & 367. Edit. Prag. 1757.*

non Professi mediante la decisione de' lor Superiori, sia per la perseveranza, sia per la cessazione de' loro impegni, si risparmieranno de' scrupoli usualmente molesti che inevitabili.

Voi potete dunque comprendere, MM. FF. CC., che in ordine ai primi Voti, i quali si fanno nel seno della Società, non vi è ingiustizia alcuna nelle sue leggi. Si tratta ad esso di dissipare i rimproveri fatti a questi Voti in favor del preteso interesse delle Famiglie.

XVI. 2. Coll'interesse delle famiglie.

La libertà di licenziare i sudditi fin al termine della professione è quella, MM. FF. CC., che ha fatto concepire doversi mantenere da' Gesuiti non Professi la proprietà de' lor beni durante il tempo delle pruove. E non si deve credere, che questa disposizione sia contraria al voto di Povertà, o al riposo delle famiglie. Il voto semplice di povertà tanto poco repugna alla proprietà de' beni, che vedonsi nella Chiesa molte Congregazioni dell' uno e dell' altro sesso, nelle quali i sudditi rimangon sempre in possesso de' loro beni, ancorchè facciano i tre voti di povertà, castità, e obbedienza. Tali sono i Sacerdoti della Dottrina Cristiana, e quelli della Missione, le Figlie dell'Unione Cristiana ec. Essendo gli obblighi de' voti dentro la sfera del dritto positivo, possono in quelli stipularsi le clausule, che più sembrano convenienti, e limitare condizioni, delle quali antecedentemente si stabilisca l'ampiezza, e la natura. A parlar propriamente, non v' ha nella Chiesa, se non i voti solenni di Religione, i quali spoglino i particolari del dominio de' beni, che possedevano: Ne' voti semplici resta soltanto vietato l' uso libero di questi beni; non essendo lecito disporne, se non con la dipendenza da' superiori, de' quali si riconosce l' autorità (a).

Nella Compagnia di Gesù tal quale vedesi in Francia vi è uno spogliamento più assoluto. Poichè quelli, che non hanno ancor fatto gli ultimi voti, non godono in verun conto de' loro beni, e solamente conservano il dritto di riacquistarli qualor vengano licenziati prima della Professione. Or, MM. FF. CC., questo stato di povertà è più rigoroso di quello delle altre Congregazioni, che abbiam nominate. Egli è altresì più favorevole alle famigliè, poichè in questo stato non si gode di nulla, e dopo un numero determinato di anni si perde tutto. Chi è che dolgasi contra i figliuoli di famiglia, i quali entrano fra i Sacerdoti della Dottrina, o della Missione? Si rimprovera forse a questi di mettere in agitazione le loro case, di angustiarle, di incomodarle, perchè conservano una parte de' beni della lor Casa? Qual parzialità, MM. FF. CC.! Si approva, che tali sudditi entrino in una Congregazione in cui possiedono e amministrano i loro beni per cinquanta, o sessant' anni; e non si può soffrire, che tali altri s' impegnino in un'Ordine, in cui non riterranno se non la proprietà senza l' uso per lo spazio di dodici, o quindici anni! E' ella ragionevole tal maniera di pensare?

XVII. 3. Con i dritti del Sovrano.

Si oppone finalmente, MM. FF. CC. che l' obbligo de' Gesuiti Professi contenendo un voto particolare al Papa pregiudica alla dipendenza, in cui viver debbono questi Professi in ordine a' Sovrani, de' quali son sudditi per nascita. Dicesi, che il Papa è una poten-

(a) Nelle Società de' Gesuiti la professione pubblica del Voto semplice di Povertà proprie de' Coadiutori Spirituali, e Temporali spoglia stessi del dominio de' beni. Questo è un effetto proprio del loro Voto, e una perfezione di più nella povertà, che si professa in quest'Ordine.

tenza straniera, e che a niuno è permesso di consecrarli in voto la sua libertà senza il beneplacito delle potenze, alle quali uno è sommesso per dritto naturale o politico.

Se non si sapesse, qual sia l'obbligo de' Gesuiti verso del Papa, la difficoltà che quì si promove potrebbe sembrare speciosa; ma siccome a tutti è noto, che quest'obbligo è per rapporto alle missioni, e che nell' adempimento di questa promessa nulla può intervenire che offenda i dritti de' Sovrani, l'objezione quì fatta, dietro un'infinità di Scrittori Satirici, deve essere risguardata come tant' altre, le quali altro non provano, che il mal talento degli avversarj. Le Leggi de' Gesuiti hanno per se medesime proveduto a tutti gl' inconvenienti, che potrebbero immaginarsi in questo punto. Divisano espressamente, che *qualor si tratti di trasferire un soggetto da un luogo ad un' altro sarà necessario osservar le Leggi de' Principi; e di fare in guisa che i Sovrani non abbian luogo di lamentarsi. Che se si temesse* aggiungesi in quelle, *qualche scontentezza per parte loro, converrebbe ottenere per simili traslazioni il loro consentimento* (a). Or egli è certo, MM. FF. CC., che il voto d'andare in missione, quando il Papa l'ordinerà non può compirsi, senza che i Missionarj cangin di luogo, senza che escano eziandio del Regno, poichè trattasi sopra tutto di Missioni straniere. Eccovi dunque l'Istituto medesimo de' Gesuiti, che obbliga questi Religiosi a non fare mutazione alcuna di luogo, la qual possa esser contraria al voleri de' Principi. Eccovi per conseguenza l' esecuaione del voto subordinata alle Leggi dello Stato, e alle volontà de' Sovrani. Nè pur vi sarebbe bisogno per tale effetto d' un espressa disposizione enunciata dalle costituzioni de' Gesuiti; la natura stessa di tutte le Società particolari esclude dal lor governo tutto ciò che si opponga alle Leggi primitive della Società generale. Riflettete dall' altra parte, MM. FF. CC., che, se il voto de' Gesuiti Professi per cui si legano al Papa ferisse l' autorità suprema de' Re, e delle Repubbliche, contra un tal impegno non solo in Francia si alzerebbe la voce, ma negli altri Paesi Cattolici sarebbe stata ugualmente condannata una disposizione contraria ai loro interessi. Che i Gesuiti fan voto di andar in Missione, quando il Papa l' ordini, si sà in Polonia, in Germania, in Italia, in Fiandra, nelle Spagne, ne' Cantoni Cattolici de' Svizzeri, e non per questo si pongono essi in gelosia, ne si fa alcun caso de' pretesi pericoli, che seco un tal' obbligo potrebbe trarne. Non è egli questo un esempio abbastanza notabile e rispettabile per dissipare i sospetti, che gli avversarj de' Gesuiti accreditar vorrebbero in Francia?

XVIII. Objezion particolare contra il Voto d' Obbedienza.

Rimangono ad esaminarsi i particolari rimproveri fatti al voto d' obbedienza, a cui si obbligano i Gesuiti; e l' oggetto di tal discussione, convien confessarlo, MM. FF. CC., più ci riempie di maraviglia, che di dolore. Nella persona de' Gesuiti s' impugna ciò, che fa il maggior merito della profession Religiosa, quello che i Santi hanno maggiormente raccomandato agli abitanti delle solitudini.

L'obbedienza, dicono, commendata dall' Istituto della Società, e da per tutto inculcata, è un obbedienza cieca

(a) Edicta Regia hac in re servanda esse, & alioqui Principum habendam esse rationem ne offendantur; & si id timeretur, eorum consensum & satisfactionem esse ad mutationes ejusmodi procurandam. *Decret. X.I. 2. Congreg.*

ta che giunge alla rinunzia del suo proprio giudizio: procura eziandio a non terminare la lettera incominciata, indifferente fino a rendere i Religiosi così insensibili come un cadavere; flessibile, fino a dar loro la mobilità d'un bastone; generosa, fino ad imitare Abramo nel suo sacrifizio; fervente, fino ad uguagliare l' ardore della fede più viva. Può imaginarsi una cosa più perniciosa, e abusiva d'un voto di tal natura? Sopra di questo, MM. FF. CC., s'inventano de' sillemi chimerici, e si formano de' fantasmi per gettare negli animi lo spavento.

Se queste accuse non fossero tanto evidentemente calunniose, quanto, son elleno atroci, avrebbono sollevato contra la Società il Mondo tutto. I nemici de' Gesuiti non han vedute le loro intraprese coronate d'un successo sì grande, ma pur loro è avvenuto di fare illusione à una moltitudine d' uomini già prevenuti contra la Società. Ah! MM. FF. CC., siate più equi, o più riflessivi, più padroni de' vostri giudizj, o più cautelati contra quelli degli altri. Eccovi autorità, principj, e fatti, ai quali potete dare una intera confidenza.

XIX. Rifutazione di questa Objezione fatta dal Clero di Francia.

Udite in primo luogo i Vescovi adunati per ordine del Re nel 1761. per esaminare l' ampiezza dell'autorità dal Generale de' Gesuiti esercitata verso di questi Religiosi, e dell' obbedienza, che questi prometrono di rendere al suo Generale. „ Dopo aver esaminato, *dicono questi Prelati*, colla più „ grande attenzione nelle Costituzioni de' Gesuiti, qual sia l' autorità „ del Generale, e sopra quali oggetti „ si stenda, abbiam ravvisato, che l'obbligo dell' obbedienza al Generale è „ nelle Costituzioni di questa Compagnia per lo meno ugualmente ristretto, che in quelle degli altri Religiosi. L' obbedienza (dicesi nella sesta „ Parte delle dichiarazioni sopra le „ Costituzioni Tom. I. pag. 408.) sia „ sempre in noi per ogni parte perfetta, nell' esecuzione, nella volontà, „ nell' intelletto, facendo tutto ciò, „ che ne verrà comandato con gran „ prontezza, gaudio spirituale, e perseveranza; persuadendoci il tutto „ esser giusto, e annegando con una „ specie d' obbedienza cieca il nostro „ proprio sentimento e giudizio, qualor sia contrario a quanto si comanda; (e ciò in tutte le cose ordinate dal Superiore, nelle quali si può „ definire, come già è stato detto, „ che non può esservi colpa d' alcuna „ specie) (a).

„ Egli è certo, Sire, *aggiungono i „ medesimi Prelati*, che in vigore di „ questo testo della regola non son tenuti i Gesuiti ad ubbidire al lor „ Generale, se non quando in obbedirgli non possan commettere colpa „ alcuna neppur leggiera. Le Costituzioni degli altri Ordini comunemente non pongono altra restrizione all' „ ubbidienza dovuta a' Superiori, se „ non il caso, in cui comandassero cosa contraria alla fede o ai buoni costumi. Di qual pericolo può essere „ un' ubbidienza alla quale niuno è „ tenuto qualor l' ubbidire sia colpa „ grave o leggiera? Dall' altra parte „ questa regola d' ubbidienza non risguarda particolarmente il Generale, ma si stende a tutti i Superiori, i „ quali governano sotto i suoi Ordini. „ Così S. Ignazio non ha dato sopra la „ Compagnia autorità maggiore al Generale di quella, che ogni Superiore „ di Comunità deve avere sopra i suoi „ Religiosi in virtù del voto d' ubbidienza. Quindi per parte del voto „ tut-

(a) Nelle citazioni fatte di questo testo dagli Avversari de' Gesuiti sono state soppresse a bella posta le parole, che qui si vedono dentro parentesi.

„ tutto è uguale. Quanto all' espressioni, *che bisogna essere nella mano del Superiore come un cadavere ec.* Esse non recano nè maraviglia nè scandalo, se non a quelli, Sire, che non conoscono, come noi, il linguaggio degli Ascetici, e non hanno idea veruna d' una perfezione, che non è fatta per il loro stato (*a*). "

Dietro la scorta d' un' Assemblea sì numerosa, e rispettabile noi ve lo ripetiamo, MM. FF. CC., e non dovete perder di vista questa riflessione: Fra i Gesuiti il voto d' ubbidienza è per lo meno ugualmente ristretto, che negli altri Ordini Religiosi. Ancor dalle regole di tutti questi ugualmente s' inculca l' ubbidienza più cieca e letterale che sia possibile.

XX. Sentimenti de' Patriarchi della Vita Monastica sopra l' obbedienza.

Prendendo in mano la regola di San Benedetto noi vi osserviamo, che bisogna ubbidire *senza discorso*, *senza esame*, *senza dilazione*; che bisogna spogliarsi della propria volontà, e *non porre indugio veruno fra la sua azione e il comando del Superiore*; che se a caso si ordinassero ad un Religioso cose troppo difficili, o eziandio *impossibili*, non lascerà per questo di ricevere un tal comando con sommissione, e di fare tutti i suoi sforzi per eseguirlo (*b*).

S. Basilio c' insegna, che le persone consecrate a Dio per la professione Religiosa devono essere fra le mani del lor Superiore, *come l' accetta in mano del Taglialegne* (*c*); S. Giovanni Climaco dice, che *l' ubbidienza è il sepolcro della volontà* (*d*); S. Bernardo, che *l' ubbidienza è quella beata cecità, che rende l' anima illuminata nella via della Salute* (*e*); Nella Regola de' Certosini leggiamo, che *a Dio deve offerirsi ed imolarsi la volontà come la vittima nel sacrifizio* (*f*); In S. Bonaventura, che *l' uomo veramente ubbidiente è come un cadavere il qual si lascia maneggiare, muovere, trasportare senza far mai resistenza d' alcuna sorte* (*g*).

XXI. Limitazioni poste da S. Ignazio all' ampiezza dell' ubbidienza.

Così noi potessimo in questo luogo, MM. FF. CC., trascriver le Regole di tutti i Religiosi, e le vite di tutti i Santi! Voi vi vedreste la venerabile tradizione, sul cui modello il S. Fondatore della Compagnia di Gesù formò le sue Leggi sull' obbedienza: e in questa tradizione voi ravisereste altresì i principj seguiti da S. Ignazio, quando raccomandava l' ubbidienza cieca e pronta in quelle cose soltanto, nelle quali non si vedesse peccato. *Ubi non cerneretur peccatum* (*h*); Nelle cose ove non possa decidersi che alcuna specie di colpa s' incontri, *Ubi definiri non possit aliquod peccati genus intercedere* (*i*); Nelle cose finalmente, ove nulla comandasi dal Superiore, che possa a Dio dispiacere, *Ubi Deo contraria non præcipit homo* (*k*). Tutti questi testi sono le proprie parole del legislatore della Società: nè sfuggirono all' attenzione de' Prelati, i quali, due anni sono, diedero al Re il lor parere sopra l' utilità, dottrina, condotta, e governo de' Gesuiti. Voi avete veduto di sopra alcune delle loro osservazioni sopra questo proposito.

Sicchè, MM. FF. CC., non più nella Società, che in ogni altro Ordine Religioso, bisogna chiuder gli occhi, e cor-

(*a*) Parer de' Vescovi di Francia sopra l' utilità, dottrina, condotta, e governo de' Gesuiti pag. 32. 33.
(*b*) *Præfat. Reg. S. Bened. & cap. 5. & 68.*
(*c*) *S. Basil. Const. Monast. cap. 22.*
(*d*) *Climac. in scal. Parad. grad. 4.*
(*e*) *Bern. Serm. 1. de Convers. S. Pauli.*
(*f*) *Annal. Ord. Cartus. lib. 1. cap. 8.*
(*g*) *Bonav. in vita sancti Francisci cap. 6.*
(*h*) *Constit. part. 3. cap. 1. paragr. 23. Vol. I. pag. 373.*
(*i*) *Const. par. 6. cap. 1. paragr. Vol. I. p. 408.*
(*k*) *Epist. V. Ign. de Obed.*

correre prontamente ove chiama l'ubbidienza, soltanto in que' casi, ne' quali è sicura la persona, che nè il dritto naturale, nè il dritto divino positivo, nè il dritto umano, nè alcuna Legge per conseguenza anteriore opponga si all'esecuzione dell'ordine del Superiore intimato. Ma, stabilita una volta questa certezza, chi può negare, che non sia lodevolissimo, e pieno di merito l'abbandonarsi alla condotta dell'ubbidienza, e l'intraprendere, come bramavalo S. Benedetto, quanto vi ha di più penoso, e quello eziandio, che impossibile sembra alle forze ordinarie della natura?

XXII. Vera idea dell' ubbidienza cieca secondo Van - Espen.

Obbedienza cieca. Oggetto in mille guise sfigurato: Espressione fatale, di cui si è formato per così dire un urlo proprio a radunare, e infiammare i nemici de' Gesuiti. Con tutto ciò, come ben l'ha compreso Van-Espen, autore stimato in Francia, e per niun conto sospetto di parzialità verso i Gesuiti, „ Quest' obbedienza non è cieca, „ se non per toglier di vista a chi si „ è impegnato nello stato Religioso le „ illusioni della passione. Tutto il suo „ merito, e la perfezione consiste in vie„ tare esami e discussioni, quando si „ tratta di fuggire oggetti, che lusin„ gano l'amor proprio. In queste oc„ casioni il giudizio del Superiore è „ la regola, che si siegue, come se „ fosse un comando di Dio medesi„ mo (a)".

Voi lo vedete, MM. FF. CC.: Non su i principj inviolabili del dritto naturale, non su le Leggi divine o umane l'ubbidienza acciecа, e soggetta l'anima Religiosa, che le sacrifica il suo giudizio. La cecità da lei cagionata altre Leggi non impugna se non la Legge del peccato, le ripugnanze dell'amor proprio, le illusioni d'una ragione smarrita, le inclinazioni d'un cuore codardo, o corrotto; ma immersa in queste sante tenebre non perde l'anima di vista se non gli oggetti pericolosi; ed i suoi occhi tanto più rimangono aperti sopra tutto quello, che può inclinare all'amor dell'ordine, e del dovere. Non si rende ella soggetta alla volontà dell'uomo, se non per rendersi più conforme alla volontà di Dio. Dal che si dee concludere, che questa ubbidienza; benchè suppongasi cieca, è la più prudente delle virtù: che l'indifferenza a lei rinfacciata, è l'attrattiva più pura per il bene: che la specie d'insensibilità, di cui se le vuol fare un Reato, è il più perfetto de' sentimenti d'un Religioso.

Come si è potuto dire e scrivere, MM. FF. CC., che una tale ubbidienza non entra ne' cuori se non per disporli alle scelleragini, e addomesticarli cogli attentati? che pone nell'animo de' suoi partigiani il furore delle intraprese più odiose? L'odio, da cui si pubblicano imputazioni sì atroci molto è più cieco dell'ubbidienza, che infama. Per avanzare accuse di questa specie convien supporre in coloro, i quali tendono alla perfezione dell'ubbidienza un'ignoranza totale della Religione, una stupidità, che li renda insensibili, sopra tutto una generale dimenticanza de' loro più cari interessi, un'abbandono totale di quel che hanno, di quel che sono, di quel che possano sperar di essere.

XXIII. Conseguenze assurde dell'ubbidienza.

Imaginiamoci in fatti per un momento nella Società de' Gesuiti quest'ubbidienza, che si acciecа per più non distin-

(a) Obedientia cæca est ad ea quæ cupiditas aut amor proprius suggerit . . . ad ista, inquam, cæca est perfecta Obedientia: nihilque eorum solita attendere, aut discutere Prælatorum judicio tanquam Dei Ordinationi se subjiciens. *Van. Espen, part. I. tit. 28. cap. 2. N. 5.*

za cieca, qual falsamente si suppone nell' istituto de' Gesuiti.

distinguere i delitti, e per tutti renderli leciti. Quali sacrifizj non ordinerà ella a coloro, che le sono soggetti ? Sacrifizio dell' onore, e della coscienza, di cui si dovren soffocare le voci, e calmare i rimorsi: Sacrifizio della ragione, che dovrà rendersi schiava, o totalmente distruggersi: Sacrifizio di riposo, e di vita, che dovrà esporsi al più gran rischio: Secrifizio della Società, che non potrie lungo tempo sussistere, se l' ubbidienza, che impone a suoi sudditi, fosse sorgente d' ogni misfatto.

XXIV. Dispotismo falsamente attribuito al Generale de' Gesuiti.

Ma, *si ripiglia*, tutti questi errori non a tutti i Gesuiti si propongono: neppur son nati alla massima parte de' soggetti, che s' impegnano nella Società: Ma il voto d' un ubbidienza illimitata fatto a un Generale, di cui la potestà è dispotica dà luogo al timore di queste orribili estremità. Objezione, MM. FF. CC., in cui non dobbiamo altro discutere, che il preteso dispotismo del Generale de' Gesuiti. Imperocchè voi dovete ormai ben conoscere, che l' obbedienza, di cui si fa voto nella Società, in un conto si stende egli oggetti dalla divina o umane Legge vietati: E in conseguenza, che non è illimitata quest' ubbidienza nel senso, in cui lo pretendono i censori de' Gesuiti.

XXV. Caratteri del dispotismo.

Cosa è mai dunque il dispotismo? Egli è l' abuso della potenza, l' eccesso del comando, il rigore d' un autorità capricciosa. Egli fa schiavi, e non sudditi. Non conosce altra legge, fuor che il capriccio del Padrone. Lungi dal temere autorità superiore alle sua, per fin l' ombre dilegua d' ogni altro potere. Fin l' apparenze delle pretensioni da lui non formate riduce a nulla. Siccome si arroga la proprietà di tutto, così dalla sua parte dee risguardarsi qual benefizio tutto ciò che non usurpa, e come un dono di fortune quanto a lui non cade in pensiere di desiderare.

Tutti questi caratteri convengon dunque al Generale de' Gesuiti seppur è un despota, come in tanti scritti si è pubblicato. Infatti si è ripetuto in mille guise, che questo capo della Società è il pedrone de' beni, delle persone, de' pensieri, de' sentimenti di tutti quelli, che lo riconoscono per Superiore: Che sotto le sue eutorità tutto è passivo; cioè a dire, senza volontà; senza propria determinazione, senze mire, senza affezioni: Che egli può abolire tutte le Leggi del suo Ordine, e farne delle nuove; annullere tutti gli eccordi, rescinder tutti i contratti ec. Che potremmo noi dire, MM. FF. CC., per rappresentarvi tutti i tretti, con i quali si è voluto dipingere il preteso dispotismo del Generale de' Gesuiti? Aperta una volta questa sorgente ai nemici della Società, n' hanno essi cevato tutto ciò, che loro è sembrato più proprio a sollevar tutti gli animi contra quest' Ordine Religioso.

XXVI. Ampiezza, e limiti dell' autorità del Generale de' Gesuiti.

Me non vi lasciete prevenire da una parola, di cui si abusa, e che non può in questo luogo evere elcuna ragionevole applicazione. Nella Società de Gesuiti non vi è, a dir vero, che un capo: E grande è la sua autorità nelle disposizioni particolari del governo. Tel fu altresì, secondo la Regola di S. Benedetto, le potenze d' ogni Abbate per rapporto al suo Monastero. „ Egli „ era, *come l' osserva un' illustre Commentatore di questa Regola*, come la pietra „ di mezzo, a cui tendono tutti gli spie- „ chi e le arcate dalla cupola, per riceverne appoggio, forza, e sostegno. L' „ Abate, a parlar propriamente era la te- „ sta, che dà l' azione e il moto a tutti i „ membri, e a tutte le parti diverse, „ che compongono il corpo ec. (a)".

 Ne

(a) Regola di S. Benedetto spiegata dall' Abbate di Rancè. Tom. I. pag. 179. ec.

Ne siegue egli da ciò, MM. FF. CC., che nell'Ordine di S. Benedetro fosse l'Abbate un despota? che a lui obbedir si dovesse come gli schiavi a un Padrone duro e imperioso? che in ciascun Monastero vi fosse uno scettro di ferro, e ogn'un gemesse sotto il giogo dell' oppressione? Tale è per altro l'idea, che a noi si vuol dare del governo de' Gesuiti e del lor Generale. Egli è, *dicesi*, un despota: Ma come persuadersela dopo aver letto l'Istituto di questa Società? Questo Generale dipende dal corpo che governa. Egli può essere contradetto, ripreso, sindicato, e ancor deposto in certi casi dalla Congregazion generale, che suo malgrado può adunarsi (*a*). Non può senza il consentimento della Compagnia nè disciogliere Collegj, nè alienare i beni, nè trasferirne il dominio, nè appropriarsene la minima parte, nè disporre in favore di sua famiglia (*b*). Egli è falsissimo, che possa *annullare tutti i contratti stipolati in virtù delle facoltà da lui date* (*c*): In ogni Superiore locale risiede una vera facoltà, una potestà annessa al suo posto, ed uffizio in ordine agli obblighi necessarj a prendersi per soddisfare alle diverse parti dell' amministrazione. Tutti questi articoli sono stati provati, e dimostrati in varie scritture sodissime: E sarebbe ormai cosa inutile l'insistere su questo punto (*d*). A noi basti di aggiungere sul preteso dispotismo del Generale della Società le questioni seguenti.

XXVII. Conseguenze assurde del suo preteso dispotismo.

Se questo capo d' un corpo Religioso composto di più venti mila persone è un despota armato sempre contra i suoi sudditi, sempre comandanre con impero ciò che gli viene in fantasia per i suoi vantaggi, e piaceri, come mai queste ventimila persone sono tanto affezionate a questo governo? come quelli, che vivevano in Francia tanto in timore si posero per il vero o falso progetto di separarli dal lor Generale residente in Roma? come quei, che abbandonano questa Società dopo avervi passati molti anni non alzano la voce contra la tirannia di questo preteso despota? come questi al contrario, più non avendo interesse a dissimulare i loro sentimenti, asseriscono di non avere osservato in questo governo cosa meno conforme alle regole dell' umanità, della civiltà, della carità: che questo Generale, il quale si rappresenta, come i Monarchi dell' Asia, sedente in un Trono circondato di schiavi, è niente di meno il consolatore universale degli afflitti, e il prottetore di tutti quelli, i quali fossero aggravati dall' immediato Superiore? come finalmente quest' uomo, che dicesi tanto potente, tanto ricco, tanto inflessibile ne' suoi voleri, vive nell' interiore della sua casa come un semplice privato, senza alcuna delle distinzioni, che denotar potrebbero l'eminenza del suo rango, e l'estensione del suo potere?

Confessiamo, MM. FF. CC., che questa imputazione di dispotismo è una di quelle macchine, che s' inventano per cagionare in un contrattempo favorevole effetti d' ammirazione o di spavento. Gli autori dell' invenzione ne fanno il giuoco, e non ne temono per sè medesimi le conseguenze. Quei che non penetrano più oltre la superficie delle cose, si lasciano guidare dal colore insidioso delle apparenze. La favola di questo dispotismo è stata fortificata con i rimproveri d' entusiasmo, di fanatismo, di superstizione, de'

(*a*) *Const. part. 9. cap. 4. paragraph. 7. part. X. paragraph. 8.*

(*b*) *Constit. part. IX. cap. 3. paragraph. 5. Tom. I. pag. 437. & Declarat. in cap. IV. part. IX. Constit. Tom. I. pag. 440.*

(*c*) *Istitut. Tom. I. pag. 623. Colon. 1. Edit. Prag. 1757.*

(*d*) Vedasi il Parere de' Vescovi &c.

de' quali altresì sono stati aggravati i Gesuiti. Si è voluto persuadere a tutto il Mondo, che i ventimila uomini, i quali compongono la Società, operano tutti senza motivo; si determinano con impressioni così repentine come son quelle de' visionarj; se si abbandonano senza riserbo e misura al falso zelo delle stravaganze d'un culto insensato: Che in quest' Ordine solo, composto per altro di soggetti assai scelti, s' impegnavano le persone senza nulla conoscere, vi dimorano senza nulla riflettere, gemono sotto il giogo senza nulla dolersene, cadono nella schiavitù, o ne' misfatti senza distinguere dal male il bene, dalla servitù la libertà; adorano, in certo modo, un Generale non mai veduto dalla massima parte di loro, il quale a guisa di despota è in concetto di voler più tosto abbatrere che sollevare, distruggere che edificare, opprimere che consolare.

XXVIII. Conclusione di questa Seconda Parte. Poniam fine una volta, MM. FF. CC., a questa enumerazione d' ipotesi assurde, nelle quali troppo vi siam trattenuti. Il semplice riportarle sarebbe stato forse il miglior mezzo di combatterle. In fatti, se i voti de' Gesuiti altro non sono, che *giuramenti empj*, i quali, a guisa di schiavi, gl' incatenano al carro d' un Generale despota; se con la benda dell' entusiasmo, del fanatismo e della superstizione questi Religiosi canonizzano tutti i vizj, e consacrano tutti i misfatti, qualora specialmente si tratta dell' interesse dell' Ordine; se son capaci di tutti i delitti, e di tutte le infamie, onde sono aggravati da' lor nemici; che mai dovrà risultare da tutte queste disposizioni? Non altro certamente, se non che la Società è un corpo ben più singolare, che mai siasi imaginato: Poichè il bene, che sempre ha fatto, e il mal, che ne dicono i suoi nemici, altro non presentano, che un contrasto incomprensibile di paradossi insostenibili, e di problemi insolubili. La ragione, e l' esperienza c' insegnano, che un corpo Religioso non si sostiene, nè si forma con vizj, e delitti. La sola virtù è la sorgente, onde egli procacciasi salute e vita. Quando da lei è animato, quando i suoi membri da lei traggon la vita, quando ella stringe i nodi della loro unione, può la violenza a suo talento separarli, spogliarli, disperderli: Non fanno resistenza. Ma qualunque esser possa la loro situazione, più si affligono, della perdita del loro giogo, che non godono della lor libertà. Sospirano le lor catene, e men di quelle apprezzano tutti i vantaggi della fortuna. Meno è lor gravoso il mal che soffrono, che il non poter continuare a fare il ben che facevano. Non tanto è la piaga fatta al lor corpo quella, che esprime lacrime e sospiri al lor dolore, quanto la ferita, che si fa alla Religione. In mezzo agli obbrobrj, de' quali son ricoperti, voi non udireste prorompere la lor pazienza in alcun grido, se la calunnia, attaccando la santità dei loro stato, rispettasse la purità della lor fede, e dottrina, ec.

TER-

TERZA PARTE.

I. Regola da feguire nell'efame e cenfura de' libri.

SE vi è alcun genere di travaglio, che efiga regole ben ficure da dover feguire colla maggiore efattezza, egli è, MM. FF. CC., l'efame della dottrina, che fi contiene ne' libri. Lo fpirito umano è tanto foggetto all' errore, tanto inclinato alla cenfura, così fevero per le idee degli altri, così indulgente per le fue, che nella funzione di cui parliamo non è altramente poffibile evitare ogni fcoglio, fe non attenendofi ai principj d'una Critica giudiziofa ed imparziale.

Pare che il fù Papa Benedetto XIV. raccoglieffe tutti quefti principj nella Coftituzione, che egli indirizzò qualche anno prima della fua morte agli Efaminatori della Congregazione dell' Indice (a). Le regole, che ivi ftabilifce fono sì fode, e sì luminofe, che i Saggi di tutti i paefi devono proccurare di metterle in pratica. Ecco ciò ch'egli prefcriveva ai Dottori incaricati dell'efame de' Libri.

II. Prima Regola.

1. Che non devono confiderarfi come obbligati a proccurare per ogni via la condanna delle opere rimeffe alla loro cenfura. Prima regola, la quale c' iftruifce, che per cenfurare e condannare degli Scritti fi richiede una vera neceffità, o almeno una utilità manifefta.

III. Seconda Regola.

2. Che in quefta forte di travaglio conveniva impiegare molta cura, applicazione, ed efattezza. Seconda regola, che condanna ugualmente la precipitazione e la negligenza d' ogni cenfore, e d'ogni Giudice in materia di dottrina.

IV. Terza Regola.

3. Che in quefta funzione bifognava lafciar da parte ogni pregiudizio, ed ogni intereffe di partito. Terza regola, la quale fignifica che l' imparzialità deve effer l'anima di tutti gli efami e giudizj, che hanno per oggetto le opinioni altrui, fpecialmente quelle che intereffano la Religione.

V. Quarta Regola.

4. Che nell' efame de' Libri era neceffario prender per guida la Dottrina Cattolica, val a dire, le verità regiftrate nelle Sante Scritture, ne' Decreti de' Concilj Generali, nelle Coftituzioni de' Papi, nelle Opere de' Santi Padri, e de' Dottori Ortodoffi. Quarta regola, la quale efige, che la Cenfura fia perfettamente conforme ai principj della Fede, e all' infegnamento comune della Chiefa.

VI. Quinta Regola.

5. Che non è poffibile afficurarfi efattamente del fenfo contenuto ne' libri, fenza averli letti per intiero, fenza

aver

(a) Meminarint non id fibi muneris, onerifque impofitum, ut libri ad examinandum fibi traditi, profcriptionem modis omnibus curent atque urgeant; fed ut diligenti ftudio, ac fedato animo ipfum expendentes, fideles obfervationes fuas, verafque rationes Congregationi fuppeditent, ex quibus rectum judicium de illo ferre, ejufque profcriptionem, emandationem, aut dimiffionem pro merito decernere valeat. De variis opinionibus atque fententiis in unoquoque libro contentis, animo a præjudiciis omnibus vacuo, judicandum fibi effe fciant. Itaque Nationis, familiæ, fcholæ, inftituti affectum excutiant; ftudia partium feponant; Ecclefiæ Sanctæ Dogmata, & communem Catholicorum Doctrinam, quæ Conciliorum Generalium Decretis, Romanorum Pontificum Conftitutionibus, & orthodoxorum Patrum, atque Doctorum confenfu continetur, unice præ oculis habeant. Hoc de cætero cogitantes non paucas effe opiniones quæ uni Scholæ, inftituto, aut Nationi certo certiores videntur, & nihilominus fine ullo fidei aut Religionis detrimento ab aliis Catholicis viris rejiciuntur, atque impugnantur; oppofitæque defenduntur, fciente ac permittente Apoftolica Sede, quæ unamquamque opinionem hujufmodi in fuo probabilitatis gradu relinquit. *Conftitut. Bened. XIV. Dat. VII. Idus Jul. Ann.* 1753. *Paragraphis XV. XVII. pag.* 120. & 121. *Bullar. Tom.* 4. Vedafi ciò che fegue in quefto tefto alla Queftione V.

aver confrontate fra di loro le cose, che sono collocate in differenti passi, senza esserſi applicato a ben intendere il disegno generale dell' Autore, ed accertare lo scopo ch' ei si propone. Quinta regola, che prescrive l'integrità dell' esame prima di procedere alla Censura, ed al giudizio de' Libri.

VII. Sesta Regola.

6. Che se ad un Autore Cattolico fosse mai uscita qualche proposizione ambigua, l' equità richiedeva che in quanto era possibile si spiegasse favorevolmente ciò ch' egli avesse avanzato d' oscuro, o d' equivoco. Sesta regola, la quale raccomanda a' Censori, ed a' Giudici di moderare l' ardore del loro zelo con quei riguardi che ispira l' equità.

In queste massime piene di savièzza e di lume pare che Benedetto XIV. abbia disegnato il piano, che si doveva seguire per ben conoscere la dottrina de' Gesuiti. Ed era tanto più necessario di conformarvisi, quanto che si trattava d' un corpo intiero di Religiosi approvato dalla Chiesa, onorato dalla confidenza del Clero e del Popolo, e che godeva nell'antico e nel nuovo mondo di una particolare considerazione.

VIII. Sei questioni relative alle suddette Regole.

Ripigliamo, MM. FF. CC., queste Massime. Da esse vengono a nascere sei questioni in proposito della dottrina de' Gesuiti. 1°. Era egli necessario, o almeno evidentemente utile l' attaccare questa dottrina? 2°. Si è ella attaccata con la conveniente applicazione, ed esattezza? 3°. In quest'attacco si è mostrata la dovuta imparzialità? 4°. Sarebbe mai vero, che sotto pretesto di attaccare delle opinioni false, si fossero riprovate delle verità insegnate dalla Chiesa? 5°. Nell'attaccarla si è ben compresa la traccia, e il tutto insieme de' libri? 6°. Nella maniera e nel corso dell' attacco, si sono eglino usati que' riguardi, e quelle convenienze, che l' equità suggerisce? Sei questioni, MM. FF. CC., che ponno riferirsi ugualmente alla Censura, ed alla condanna che si è fatta di questa dottrina. Non si è pensato ad attaccarla, che per poterla censurare, e condannare. Non si è per altro venuto alla condanna, se non per far perire in Francia la Società de' Gesuiti; e noi vediamo con una specie di stordimento, che ogni giorno più và crescendo le conseguenze quasi incredibili di questa censura, di questa condanna, e di tutti questi giudizj, che con tanto artificio si sono preparati, e con tanto rigore eseguiti.

IX. Applicazione delle sei questioni alla Raccolta intitolata Estratto delle Asserzioni.

Le sei questioni proposte saranno, MM. FF. CC., l' occupazione vostra in questa terza parte. Noi vi discuteremo particolarmente ciò, che concerne la famosa Raccolta incitolata: *Estratto delle Asserzioni pericolose e perniciose in ogni genere, che i se dicenti Gesuiti hanno in ogni tempo, e costantemente sostenute, insegnate, e pubblicate coi loro libri, con l'approvazione de' loro Superiori e Generali.*

Siccome quest' Opera è stata il principale istromento della proscrizione de' Gesuiti, egli è necessario esaminarne il fondo, e riconoscerne bene i caratteri. Tanto più indispensabile è questo travaglio, che non si è aspettato il giudizio de' Vescovi per consumare la distrazione di questi Religiosi. Una materia sì vasta c' impegnerà in molte discussioni; ma voi non vi stancate, MM. FF. CC., di ascoltarci. Ciò che quì eccita principalmente il nostro zelo è il più sacro diritto della Religione, il diritto di pronunziare sulla dottrina Teologica e morale, che i Secolari prendono a dividersi con la Chiesa (a). Egli è parimente l' interesse del-

(a) Non può mai dirsi che la Magistratura, nel mandare a' Vescovi l' *Estratto delle Asserzioni*, abbia appunto preteso di denunziare all'Episcopato la dottrina contenuta in detta Raccolta.

1. Per.

della verità, della Giustizia, e della Carità, quello che ci determina ad istruirvi. Nel resto voi vedrete, che in rilevare la infedeltà e gli sbagli che abbiamo riscontrati nell' *Estratto delle Asserzioni*, non abbiamo cercato nè di scusare, nè di palliare gli errori, ne' quali sono caduti i Casisti rilassati. Che questi escano dalla buona strada, non può deplorarsi, nè condannarsi abbastanza. Ma quella giusta severità, di cui lo zelo della sana dottrina si arma contro di questi eccessi, non si fa mai lecito di esaggerarne l'enormità, e d' ingrandirne il numero. L'Indulgenza che dissimula tutti i torti, e la malignità che gl'ingrandisce, sono due estremità, da cui non possiamo mai troppo guardarci.

PRIMA QUESTIONE.

Era egli utile o necessario attaccar la dottrina de' Gesuiti?

X. Prima questione.

NOi quì chiamiamo *Dottrina de' Gesuiti* quella che ad essi viene imputata, benchè sappiamo benissimo, e ci lusinghiamo di poter ben presto dimostrare, che all'intera Società, e sopra tutto a quella di Francia, non può imputarsi senza ingiustizia.

Questa Dottrina è un ammasso enorme di proposizioni, che vedonsi disposte per ordine di materie nel volume dell' *Asserzioni*. Opera a noi inviata da' Magistrati, *acciocchè il zelo, onde siamo animati per il bene della Religione, ci movesse a prendere le misure, che sopra oggetti di tale importanza da noi esige la nostra sollecitudine pastorale*.

XI. Risposta alla prima questione.

Or, MM. FF. CC., questo zelo medesimo è quello, che ci fa credere, che il presentare al pubblico una sì strana compilazione non era nè utile, nè necessario. Si trovano in quella alcune massime tant'odiose, che assai meglio sarebbe stato il lasciarle in dimenticanza. Nel 1726. uno degli Avvocati Generali, denunziando al Parlamento di Parigi una raccolta di proposizioni simili ad alcune di quelle, che leggonsi nell'estratto dell' Asserzioni, diceva „ che queste opinioni avevano altre „ volte inorriditi i nostri padri, i quali „ avevanle soffocate come tanti mo„ stri: Che gravissima era l'indiscre„ zione di rinnovar la memoria d'opi„ nioni le più degne d'esser condan„ nate a un'eterna dimenticanza; co„ me se tuttavia alcuno vi fosse, che „ osasse farsele lecite, o vi fosse timo„ re di vederle rinascere impunemen„ te sotto gli occhi della Corte. " Credeva finalmente il medesimo Magistrato, che non potessero attribuirsi ai Gesuiti tali dottrine senza far *torto ad un'intiera Società Religiosa* (*a*).

Non

1. Perchè nel titolo stesso di questa compilazione le *Asserzioni* sono qualificate come *Pericolose* e *Perniciose*. 2. Perchè nell'Arresto de' 5. Maggio 1762. sono notate come contenenti *una dottrina, le di cui conseguenze vanno a distruggere la legge naturale . . . a rovesciare i fondamenti e la pratica della Religione* ec. 3. E' sì da lungi che abbiano preteso di dannsalare la dottrina delle Asserzioni al giudizio de' Vescovi, che prima ancora che questi ne potessero parlare, a quest'*Estratto* principalmente si è appoggiata la proscrizione de' Gesuiti, e la loro esclusione dagl'impieghi, e dalle funzioni Ecclesiastiche. 4. Ben lontano dal voler ascoltare i Vescovi, soli Giudici per altro in questa materia, si sono anzi condannate alcune delle loro Lettere ed Istruzioni Pastorali, solamente perchè si allontanavano dal Giudizio, che la Magistratura avea portato sopra questa Raccolta. Queste Osservazioni si applicano da se stesse agli Arresti de' Tribunali Secolari sopra l'Istituto de' Voti della Società. Per condannare e gli uni e gli altri, non si è certamente aspettato il giudizio de' Vescovi, anzi e gli uni e gli altri sono stati proscritti malgrado l'approvazione loro data due secoli in quà da tutta la Chiesa, e rinovata in Francia nel 1761. da una numerosa assemblea di Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi, il PARERE de' quali presentato al Re non ha punto trattenuto i Magistrati dal caricare delle più odiose *qualificazioni* i Voti, e l'Istituto de' Gesuiti.

(*a*) Requisitorio del Sig. Gilberto di Voisins Avvoc. Gen. riportato nell'Arresto de' 29. Ag. 1726.

XII. Le Dottrina delle Afferzioni ingiustamente attribuita ai Gesuiti.

Non sà vedersi, MM. FF. CC., come nel 1762. sia stato giusto l'imputare una quantità d'Asserzioni detestabili al medesimo corpo Religioso, che trenta cinque anni sa non poteva esserne incolpato *senza ingiustizia*. Non credevano allora i Magistrati, che dovesse punirsi, e neppur tacciarsi l'intera Società per gli errori, ne' quali alcuni de' suoi membri eran caduti. La licenza piuttosto delle accuse, e l'ingiustizia degli accusatori era quella, che i Magistrati credevansi in obbligo di reprimere. E'manifesto, che in questo intervallo di tempo i Gesuiti Francesi non hanno insegnato queste perigliose dottrine, e i loro Scrittori n'hanno mostrato il più vivo rammarico. Con tutto ciò il medesimo Tribunale riceve e addotta contro di loro le medesime accuse da lui già rigettate e proscritte. Sopra di essi ne scarica la vendetta: e negli Arresti da lui pronunciati imprime egli stesso sopra tutto il Corpo della Società la taccia ingiuriosa, che già n'aveva respinta. Ma senza entrar per ora nel merito dell'accusa, di cui sveleremo tutta l'ingiustizia, perchè mai si ardisce di porre in giorno ciò che saggiamente i Magistrati avevan condannato alle tenebre più profonde? Come non temesi di fare arrossir la virtù, presentando agli occhi del pubblico ciò, che la prudenza ispirava ai medesimi Magistrati di far gettar nelle fiamme? qual nome daremo noi, e qual motivo dovremo attribuire ad una tale condotta?

XIII. Effetti perniciosi dell'Estratto delle Asserzioni.

Se i compilatori delle Asserzioni veramente avesero avuti a cuore gl'interessi della Religione, e del ben pubblico, avrebbero essi adunata una moltitudine d'opinioni capaci di far crollare i più forti, e precipitare la caduta de' deboli (a)? Avrebbero essi presentate alle anime pure oscenità capaci di sconvolgerle, e a'cuori corrotti massime favorevoli alle loro passioni? Finalmente, per premunire i Cittadini contra il pensiero de' più neri attentati avrebbero loro dato a conoscere, che vi fù un tempo infelice, in cui Cristiani dimentichi della Legge Divina, o Vassalli rapiti dal torrente della rivolta, si feron lecito d'avvanzar de' principj, di cui la sola lettura riempie l'animo d'indegnazione, e d'orrore? Questi principj eran già posti in oblio, e si rinuovano: Erano sparsi, e come perduti in immensi volumi, che niun di voi leggeva, e vi si pongon di nuovo sotto degli occhi: Erano scritti in lingua straniera, e si traducono per renderli a ciascuno intelligibili.

Che posson pensare le persone poco informate del governo della Chiesa, e de' tratti della sollecitudine pastorale? Non saranno esse tentate di credere, che fin quì i primi pastori con assai poca premura avevano invigilato sopra il deposito del dogma, e della morale, e che la loro indifferenza aveva bisogno d'essere scossa dalla voce, e dall'esempio de' Tribunali della giustizia secolare?

XIV. Le cattive opinioni raccolte in questo Estratto erano già state solennemente proscritte.

Con tutto ciò, MM. FF. CC., non v'è alcun ramo di queste opinioni perniciose, che non sia stato estirpato dalla Cbiesa al tempo debito, ed allorchè saria stato pericoloso il lasciarle cre-

(a) La Raccolta dell'Asserzioni è stata paragonate colle Lettere Provinciali, e si è preteso di giustificere amendue quest'Opere per l'orrore, che ispiraveon delle Morel rilesseia. Ma 1. L'Autor delle Provinciali non presente comunemente il veleno senea l'antidoto. I Compiletori al contrario hanno raccolto il veleno delle più perniciose dottrine senza aggiungervi il preservetivo. 2. Comunque sieno molte le insedeltà rinfacciate alle Provincieli, molto più numerose, e più forti sono quelle de' Compilatori. 3. L'Apologia di quest'Opere sondeta sul timore, a riserba che ispirano agli Scrittori potrebbe ugualmente epplicersi e tutti gli Autori de' Libelli diffamatorj. Elle in fatti non impedì le Corti Superiori dal censurare, a condannare elle fiamme le lettere Provincieli. Come dunque è comparso l'Estratto dell'Asserzioni col sigillo e approvazione della Magistratura?

crescere all' ombra dell' impunità e tolleranza. La dottrina micidiale era già stata fulminata da lungo tempo con le censure Teologiche, con la decisione del Concilio di Costanza, con l' insegnamento contrario de' Pastori del primo, e second' Ordine. L' indipendenza de' Sovrani ora stata difesa co' libri de' nostri Controversisti, e da diverse dichiarazioni della Chiesa Gallicana. La purità della morale era stata mantenuta da una quantità di decisioni emanate dalla S. Sede e da' Vescovi.

XV. 1. Dal Concilio di Costanza.

XVI. 2. Da' Sommi Pontefici.

Riducetevi a memoria, MM. FF. CC., le condanne da' tre Sommi Pontefici pubblicate nell' ultimo secolo, e nel decorso di 25. anni. Alessandro VII. inorridito de' traviamenti di più Teologi, i quali ne' lor trattati Scolastici abbandonavano la strada apertaci dal Vangelo, restrinse due volte la via larga, che poteva condurre alla perdizione (*a*). Lo zelo d' Innocenzo XI. non fu meno attivo. Egli condannò molte proposizioni, che non erano state comprese nelle censure dal suo Predecessore (*b*). Alessandro VIII. Successore di questi due Papi, finì di ristabilire la sana morale, proscrivendo altri errori in materia di costume (*c*); frutti d' un rigorismo eccessivo, pernizioso ugualmente ne' suoi principj, quanto funeste ne potevan' esser le conseguenze.

XVII. 3. Dal Clero di Francia.

Il Clero di Francia adunato nel 1700. prese ancor egli l' armi contra l' opinioni temerarie, e scandalose, già condannate dalla S. Sede; e distese al tempo medesimo le sue censure sopra certi altri oggetti, che non eran meno importanti. Dopo quest' epoca, in cui la Chiesa Gallicana segnalò la sua vigilanza, quante volte i Vescovi del Regno hanno alzato la voce contra ogni genere di profane novità! e in questi ultimi tempi con qual prontezza non han represso due autori (*d*), dilungatisi dal cammin dritto per non aver saputo rispettare *i limiti antichi fissati da' nostri maggiori* (*e*)!

XVIII. Dopo queste condanne solenni non era in Francia avvenuto alcun disordine o scandalo per parte del corpo della Società.

Dopo tanti monumenti della vigilanza de' Sommi Pontefici, e de' Vescovi, che v' era da temere, MM. FF. CC., per l' integrità della Fede, e purità della morale? Era forse sopravvenuto qualche disordine, o scandalo nel pubblico insegnamento? Rinovavan forse i Gesuiti di Francia di concerto, e in corpo gli errori proscritti? Qual era dunque la necessità, o utilità vera della tempesta suscitata contra di loro a motivo de' libri della lor Società?

II. QUESTIONE.

E' stata attaccata la dottrina de' Gesuiti con l' attenzione, e esattezza dovuta.

XIX. Seconda Questione.

NON si tratta ancora dell' imparzialità, e dell' equità, che doveva adoprarsi in tal' attacco. Parliamo soltanto delle cautele, che prendere si dovevano, per evitare gli sbagli, per far argine all' irriflessione, per non urtar negli scogli dell' ignoranza.

I compilatori dell' asserzioni sembra che in questo punto non abbian seguito alcuna regola; che niun impaccio s' abbian preso della revisione, che potria farsene; che abbiano compilato quanto s' è detto e scritto contra l' opinioni

(*a*) Decreto dei 24. Settembre 1665. e dei 18. Marzo 1666.
(*b*) Decreto dei 6. Marzo 1679.
(*c*) Decreto dei 24. Agost. e dei 7. Decemb. 1690.

(*d*) Pichon, e Berruyer.
(*e*) Ne transgrediaris terminos antiquos quos posuerunt Patres tui. *Proverb. Cap.* 22. *Vers.* 28.

nioni de' Gesuiti, senza far uso d' alcun principio di critica.

XX.

Difetti essenziali di attenzione e esattezza ne' Compilatori degli *Estratti dell' Asserzioni*.

Così nel disegno, che avean formato di persuadere all' Universo, che la Società aveva costantemente, e perpetuamente insegnati tutti gli errori, e scelleraggini, questi censori troppo ardenti, e troppo precipitosi non hanno usato nè precisione ne' lor discorsi, nè fedeltà nella traduzione de' Testi, nè discernimento nella scelta de' fonti, onde hanno tratte l' accuse, e i rimproveri: Verifichiamo, MM. FF. CC., quest' offervazioni con degli esempj. I Gesuiti hanno una regola, che lor raccomanda l' *uniformità di dottrina*: disposizione saviffima, e lodevolissima, poichè destinata ad allontanare dalla Società ogni pretesto di discordia, e a promuovere gli animi contra ogni vaghezza di novità. Del resto questa regola è moderata con un lenitivo essenziale; imperocchè aggiunge, che l' uniformità di dottrina deve aver luogo nella Società *quanto sarà possibile*. In materia di pure opinioni si lascia in quest' Ordine Religioso un' onesta libertà. Non si opprimono i talenti, nè il gusto delle scoperte; non si condannano gli utili tentativi, nè le massime ricevute in ogni nazione. V' è di più: con l' uniformità di dottrina le costituzioni de' Gesuiti prescrivono di aderire ai sentimenti i più *sicuri*, i più *solidi*, i più *approvati* nella Chiesa (*a*). Prova manifesta, che la Società non s' arroga altro dritto sopra i suoi membri, se non quello di unirli strettamente alla dottrina comune de' fedeli, e d' impedire, che fra lor non sieno nè divisioni, nè scandali. Che cosa ha fatto d' irriflessione, e la cieca brama di censurare, e condannare? Ella ha presentato la legge *dell' uniformità di dottrina*, come l' effetto d' un complotto formato nella Società per insegnare ogni sorte d' abominazione, e d' infamia; come la prova d' un dispotismo universale nel Generale de' Gesuiti; come un titolo, da cui tutto il Mondo viene autorizzato a rendere tutti i Gesuiti in corpo debitori di quanto sarà stato avanzato ne' libri, nelle scuole, su' scritti da qualsivoglia particolare di questa Società. Così sotto la penna di questi censori, e di quelli altresì, che han compilato le asserzioni, la clausula restrittiva, *in quanto sia possibile*, scomparisce intieramente dalla regola, che prescrive l' uniformità di dottina (*b*): Nè vetun conto fanno della professione, che si fa nella Compagnia, d' abbracciare la dottrina più *sicura*, la più *solida*, la più *approvata*, e tralasciano cento testi dell' Istituto, ove si raccomanda or di seguire l' orme de' SS. Padri (*c*); or d' attenersi particolarmente ai principj di S. Tommaso (*d*); or di non curare altra cosa nelle pubbliche lezioni, se non il mantenimento della fede, e l' accrescimento della pietà; or di condannare tutto ciò, che fosse contrario al comun sentimento de' Dottori; or di nulla ammettere, che possa rompere la carità Cristiana, nuocere al buon nome

1. si è mancato di precisione nel discorso.

(*a*) Sequantur in quavis facultate securiorem, & magis approbatam doctrinam. *Const. part. 4. cap. 5. paragrapho. ult. Tom. I. pag.* 385.
Illi prælegentur libri, qui in quavis facultate, solidioris, ac securioris doctrinæ habebuntur. *Ibid. cap. 14. pag.* 397. *Edit. Prag.* 1757.

(*b*) Idem sapiamus: idem, *quoad ejus fieri possit*, dicamus omnes juxta apostolum. *Const. Tom. I. pag.* 272. I Compilatori non avrebber dovuto ommettere questo testo: Ma non era al caso per il lor sistema chimerico sopra l' *unità di sentimenti, e di dottrina* fra i Gesuiti.

(*c*) Vid. reg. pro delectu opinionum pro Theologia sancitas. *Inst. Tom. I. pag.* 533. *Edit. Prag.* 1757. *& alibi passim*.

(*d*) Congregatio . . . . unanimi omnium consensu statuit doctrinam S. Thomæ in Theologia Scholastica, tanquam solidiorem, securiorem, magis approbatam & consentaneam nostris Constitutionibus, sequendam esse a professoribus nostris. *Congreg. 5. Decret. 41. Tom. I. Institut. pag.* 532.

nome della Società, offendere la decenza Religiosa.

Noi vi domandiamo, MM. FF. CC., vi par' egli di scorgere in queste regole alcun vestigio della pretesa cospirazione di tutti i membri della Società contra le verità morali, e dogmatiche della Religione? Vi par' egli, che appoggino, o favoriscano il sistema ridicolo del dispotismo imputato al Generale de' Gesuiti? Vi è nulla in fine, che obblighi il pubblico ministero a servire contra tutta la Società si tosto, che siasi avanzata da un particolare di questo corpo qualche massima meritevole di condanna.

XXII. 2. Di fedeltà nella traduzione de' testi.

La maggior parte degli antichi avversarj della Società non avevano citato i testi de' Teologi Gesuiti, se non nella lingua medesima, di cui si eran serviti questi scrittori. Era questa la latina: lingua propria e comune delle scuole. Si son voluti sollevare tutti gli Ordini dello Stato e contra questi testi, e contra i Gesuiti. Se ne son date al pubblico le traduzioni: Ma in queste traduzioni quanta negligenza, e quanti sbagli? Questa parte della nostra istruzione formerebbe sola un Volume, MM. FF. CC., se dovessimo render conto di tutti gli errori in questo genere. Limitiamoci ad alcuni tratti della raccolta dell' Asserzioni.

Decide Riccardo Ars-de-Kin, che per redimersi dall'ingiusta vessazione, qualche cosa può darsi a chi *ingiustamente* impedisce un' elezione, o ne turba il possesso, allorchè si ha un dritto acquisito alla cosa. Il termine *ingiustamente*, benchè essenziale in questo luogo, non trovasi nella traduzione. Il medesimo testo presenta poco dopo una traduzione ancor più difettosa.

Ars-de-Kin per appoggiare la decisione dice, che quanto si dà in tal caso (cioè a dire nel caso della vessazione ingiusta) ha per oggetto d'impegnar la persona a *fare il suo dovere*. E i Compilatori gli fanno dire, che è per Impegnarlo a *render servizio*. Traduzione tanto più infedele, quanto che pone quest' Autore con sè medesimo in una contraddizione delle più grossolane. Se gli fa dire, che è lecito il dar qualche cosa a una persona (nel caso d' un' elezione Ecclesiastica) per impegnarlo *a render servizio*, dopo che formalmente ha deciso, che nulla può darsi a colui, che ugualmente può *servire e nuocere* (1).

(1) Testo Latino d' Ars-de-Kin.

Non est simonia dare aliquid .... inique impedienti electionem, vel possessionem ad quod jus in re jam obtinetur. Quod si tale jus nondum habes, etsi possis redimere vexationem ab eo qui tantum potest obesse, non tamen ab eo qui & prodesse & obesse *potest; quia in primo casu non datur tanquam pretium æquivalens rei spirituali, sed ut alter ad* officium rite præstandum *inducatur*.

Traduzione Infedele.

Non è Simonia il dar qualche cosa a chi impedisce una elezione, o turba il possesso, qualor già si abbia un dritto acquisito sulla cosa. Che se voi non avete ancora questo dritto acquisito; ancorchè possiate redimervi dalla vessazione di chi solamente può nuocervi, voi non lo potete risguardo a colui, che ugualmente può *servire* e nuocere; perchè quello che voi dareste nel Primo caso non è dato come prezzo equivalente alla cosa spirituale, ma per impegnar l'altro a *rendervi servizio*. *Estr. dell' Asserzioni in 4. pag. 154.*

Lessio

Leffio dichiara probabile un'opinione per altro falsiffima. Ma i Compilatori, fenza badare all'enorme differenza che vi è fra la femplice probabilità, e la certezza, gli fanno dire, che la fua opinione *è certa*, e con ciò fembra infinitamente più reo agli occhi de' Lettori di fenno (2).

(2) Tefto Latino di Trachala.

Leffius . . . . ita refolvit: cum fit, probabile, &c.

Traduzione Infedele.

Leffio rifolve il cafo così: Effendo *certo* ec. *Eftr. dell' Afferz. in* 4. *pag.* 209.

Dice Layman, che molti hanno lodato l'azione di Catone. Ma i Traduttori fanno dire a quefto Cafifta, che molti hanno encomiato il fatto di Catone *come degno d'effere imitato*. Aggiunta, che rende la decifione di Layman molto più odiofa (3).

(3) Tefto Latino di Layman.

Quare etiam Catonis factum . . . . a multis commendatum fuit.

Traduzione Infedele.

Quindi è, che molti hanno encomiato come degna d'effere imitata l'azion di Catone. *Eftr. dell' Afferz. in* 4. *pag.* 439.

Parla Henriquez d'*una difefa neceffaria della vita, o de' membri*. Ma nella Traduzione fi foppprime il termine *neceffaria*, il qual per altro era effenziale in quefto luogo (4). Del refto l'orror che merita l'infedeltà del Traduttore non indebolifce ai noftri occhi la decifione del Cafifta.

(4) Tefto Latino di Henriquez.

Pro neceffaria *vitæ aut membrorum defenfione*, &c.

Traduzione Infedele.

Per difendere o la fua vita, o le fue membra ec. *Eftr. dell' Afferz. in* 4. *pag.* 396.

Facil cofa farebbe, MM. FF. CC., il moftrarvi in un grandiffimo numero di tefti latini difetti fimili d'efattezza. E' raro, che due o tre pagine s'inconterin di feguito fenza che trovifi nella Raccolta dell'Afferzioni qualche traduzione viziofa. Ora il fenfo è ofcurato, ora alterato, or caricato, ora imbrogliato, e quafi fempre in difcapito degli Autori Gefuiti, de' quali fi citano i paffi.

Noi vi faremmo vedere, che i Compilatori hanno confufo il Dottor Angles con S. Agoftino; che in un tefto hanno foppreffo il nome di Battefimo di *Giovanni* Sanchez Teologo ftraniero alla Società, per efporre i Lettori a confonderlo col Gefuita *Tommafo* Sanchez; che hanno prefo *Ovando* Religiofo di S. Francefco per *Oviedo* Gefuita, e il Dottore *Henrico di Gant* per il Gefuita *Henriquez* (*a*).

XXIII. 3. Di difcernimento nella fcelta.

Ma come mai, MM. FF. CC., la Raccolta dell'Afferzioni poteva effer riveftita de' caratteri d'attenzione, d'efattezza, di precifione, che pur v'era dritto d'efigere in una materia sì critica? I Compilatori hanno camminato fulle

(*a*) Eftratto dell'afferzioni pag. 112. 205. 293. ec.

fulle traccie degli antichi avverfarj de' Gefuiti, molti de' quali eran nemici dichiarati della Chiefa. Hanno effi fatto rinafcere dalle loro ceneri opere condannate dal concorfo d'amendue le Potenze (*a*). Lo han copiate con tutte le loro infedeltà, e ve n'hanno aggiunte delle nuove. Voi ben prefto vedrete, che i vizj della loro compilazione non fi riftringono al difetto di efattezza, e che per tutto vi fi fcuopre la mala fede.

Concludiamo quì, MM. FF. CC., con un avvertimento di S. Agoftino: *Nulla vi ha*, dice egli, *di più temerario, che il confultare fulla dottrina de' Libri coloro, i quali per alcune ragioni particolari hanno dichiarata la guerra agli Autori di quefte Opere* (*b*). Su quefta maffima tanto prudente e ficura noi dobbiam giudicare del cafo, che fi dee fare della Raccolta dell' Afserzioni.

III. QUESTIONE.

Si è ufata imparzialità nell' Efame della dottrina de' Gefuiti.

XXIV. Terza Queftione.

L'Imparzialità, MM. FF. CC., in materia d'Efame, e di giudizio fulla Dottrina confifte in deciderfi, e in prounciare fenza riguardo alle affezioni particolari, agl' intereffi di partito, all' idee nazionali: Il non condannare negli uni quello che credefi di dovere fcufare, o diffimulare negli altri: e fopra tutto in ben ravvifare le origini delle opinioni, e non far debitori dell' invenzione coloro, i quali non han fatto altro che imitare, feguire, e copiare; e molto meno quelli, i quali appropriandofi gli altrui fentimenti, gli han moderati, addolciti, temperati. Tale era il piano di condotta, che doveano tenere i Cenfori della dottrina de' Gefuiti, e non può efprimerfi, quanto fe ne fiano allontanati. Hanno effi accumulato contra i Gefuiti tutti i rimproveri, tutte le imputazioni, tutte le accufe, tutti i torti, tutte le fpecie d'ingiurie delle quali fienfi mai caricati dopo la nafcita del Criftianefimo gli Eretici e forse i più abominevoli, e perniciofi.

XXV. Perzialità evidente del Compilatore degli Eftratti dell' Afferzioni.

Con tutto ciò, MM. FF. CC., due cofe fon certe. La prima, che la Società in corpo non ha mai infegnato le opinioni deteftabili, che le vengono imputate. Il fuo Iftituto raccomanda di feguir la dottrina *la più ficura*, *la più folida*, *la più approvata*: E non farebbe ftato poffibile, che i Paftori della Chiefa proteggefsero per due fecoli queft' Ordine Religiofo, fe avefse avuto per mafsima il combattere tutte le verità del Dogma, e della Morale, lo ftabilire l'Irreligione, e la corruttella de' coftumi fulle ruine dell' Evangelio. La feconda cofa degna di riflefsione fi è, che fe alcuni di quefta Società han perduto di mira nello fcrivere i principj del vero, fopratutto in materia di Morale; fpefso hanno loro fervito di modello Teologi de' più antichi, de' più celebri, de' più numerofi.

XXVI. Dottrina perniciofa attribuita a' Gefuiti, benchè non ebbiano al-

Prendiamo per efempio, MM. FF. CC., 1°. la Dottrina oppofta alla Sovranità, e indipendenza de' Re. 2°. le decifioni che mettono in pericolo la vita

(*a*) Theologia Jefuitica præcipua capita autore Kemnitio.
Hofpiniani hiftoria Jefuitica, &c. Tigur. 1619.
Theologie morale des Jefuites 1642.
Nouvelle Theologie morale des Jefuites. 1659.
La morale des Jefuites. 1667.
Lettres Provinciales, &c.
Paralelle de la doctrine des Payens, avec celle des Jefuites, &c. 1726.

(*b*) Nihil eft profecto temeritatis plenius quam librorum fententiam inquirere ab iis qui conditoribus illorum atque autoribus, nefcio qua cogente caufa bellum indixerunt. *Aug. de utilit. cred. cap. 6.*

tra torto che quello dell'Imitazione.

vita de' Cittadini. Noi faremmo in istato di convincervi con una infinità di testi presi da ogni sorte d'Autori, che queste opinioni avevano un'origine molto anteriore alla nascita della Società; Che al tempo del loro stabilimento le trovarono i Gesuiti sparse nelle scuole diverse; in una parola, che i Gesuiti, sopra tutto quelli di Francia, non sono stati nè i primi ad insegnarle, nè i soli a difenderle, nè gli ultimi ad abbandonarle, o a combatterle. Nè questo già impedisce, che i cattivi principj addottati da alcuni de' loro Scrittori non sieno degni del risentimento di chiunque ama lo stato, e la Religione. Ma giacchè son andati in dimenticanza i traviamenti de' primi Partigiani, e principali difensori di questi odiosi sistemi; giacchè niun' altro corpo, nè società Regolare o secolare vien inquietata per tal motivo; perchè si adopera un così estremo rigore contro de' soli Gesuiti?

Parzialità evidente, MM. FF. CC.. Si lascian tranquille nelle Librerie, l' Opere di altri Autori, di Silvestro Prierio, di Bonacina, di Giulio Claro (*a*), e d' una folla di Giurisconsulti, ne' quali trovasi la tanto celebre proposizione sulla *difesa di se medesimo*: e non si parla che di Busembaum, da cui è stato insegnato ad esempio di quelli antichi; e par che non siavi fuoco che basti, a distruggere i Libri di questi Autori, nè ignominia di Decreti sì grave, che non debba impiegarsi ad infamarne la memoria.

XXVII. Si son condannati e oltraggiati un Bellarmino, un Valenza, un Salmerone, un Tirino, un Suarez, un Gretzero, un Becano, e molti altri Gesuiti, per aver tenuto i sentimenti oltramontani circa il potere de' Papi sul temporale de' Re, e molti autori d' ogni paese, e professione, sia più antichi, sia più recenti de' suddetti, rimangono in possesso del loro stato, e della loro riputazione, benchè sieno stati ne' medesimi principj, e gli abbiano eziandio molto più oltre avanzati. In questi ultimi anni abbiam visto spacciare fino in questa Capitale le Opere del P. Mamacchi, Religioso di S. Domenico, autore abbastanza noto fra i letterati, e avversario dichiarato di M. Bossuet, e delle quattro proposizioni del Clero di Francia. Nel 1740., e 1741. abbiam veduto uscire in pubblico la Teologia del P. Berti Agostiniano, il quale sostiene il *potere diretto* del Papa sul temporale de' Re (*b*). Che si è detto in Francia di questi libri, de' loro autori, de' superiori, e teologi approvatori? Qual Decreto è uscito contro di loro? Qual protesta di disapprovazione si è esatta da Domenicani, e Agostiniani Francesi? In una parola qual romore si è fatto fra noi per questi Autori Oltramontani?

Severità verso i Gesuiti, Indulgenee verso gli altri Teologi, che han seguito l'istesse opinioni.

Ah! MM. FF. CC., subito che non si tratta di Gesuiti, rinascono negli animi la tranquillità, l'imparzialità, la discrezione. Gli Scrittori più zelanti delle nostre Massime, sanno distinguere, e condonare alle altre naaioni le loro. Se le combattono, e distruggono con buone ragioni, hanno ciò non ostan-

(*a*) S. Antonin. Summa Sacr. Theol. part. III. Tit. IV. cap. 3. paragr. 1. pag. 70. Edit. Venet. 1682.
Sylvest. Summ. Verb. *Bellum II.* n. VII. pag. 82. Edit. Antuerp. 1581.
Bonecin. Tom. II. Tract. de Restitut. disp. II. Quæst. ultim. Sect. IX. punct. 8. pag. 463. Edit. Lugd. 1663.
Julius Carus. Sent. lib. V. paragrapho *Homicidium*. pag. 36. Edit. 1636.

(*b*) Ex his consequitur Jurisdictionem Regni & Imperii non esse in Romano Pontifice INDIRECTE, sed DIRECTE per se & vi Clavium, &c. *Tom. IV. lib.* XX. *cap. XV. prop. V.* Niun Teologo Gesuita ha mai tanto avanzato il potere de' Papi sul temporale del Re, quanto lo fa quivi il P. Berti. Bellarmino, Suarez, Valenza, Salmerone ec. non solamente non ammettono il potere DIRETTO, ma espressamente lo rigettano.

ostante gli stranieri, che ne son prevenuti, i debiti riguardi; purchè, torno a dire, non sieno membri della Società de' Gesuiti. Questi fan classe a parte; non godono i privilegj del lor paese; non si perdono alla loro educazione; non si soffrono i lor pregiudizj; si puniscono ancora i lor fratelli nati in Francia, educati in Francia, che pensano, e scrivono alla maniera di Francia. L'opinione d'un Gesuita straniero è una specie di macchia universale, che contamina tutto il corpo.

L'istesso avviene, MM. FF. CC. in ogni altra specie di proposizioni, di decisioni, di massime in materia di morale. La raccolta immensa delle asserzioni non presenta se non estratti d'autori Gesuiti. Si potrebbe fare una compilazione ancor più vasta di simili articoli, e degni ancora di maggior riprensione, insegnati in ogni Ordine, e in tutte l'Università. Come si pratica con questi? L'abbiam detto, ed è necessario il ridirlo: si lasciano questi articoli nel silenzio delle librerie, si disprezzano eziandio nell'occasione, in cui s'adoprano per altri oggetti i libri, che si contengono. Si confutano al più nelle scuole; s'insegna a' giovani ecclesiastici a preferire i sentimenti migliori, e a non seguire la mal' usanza, che s'era introdotta, d'adottare senza scelta le decisioni di tutti i casuisti più antichi.

XXVIII. Testimonianza di Prelati illustri, e celebri scrittori Francesi in favore de' principali autori della Società condennati nell'*Estratto delle Asserzioni*.

Se questa condotta merita elogio, come quella che unisce il zelo della Religione con la moderazione, e saviezza; perchè non si usa altresì con gli autori Gesuiti? Perchè riserbare per essi soli, e per i loro fratelli i rimproveri più amari, e le pene più rigorose? Noi potremmo, MM. FF. CC., proporsi l'esempio dell' ultimo secolo. Era allora la Francia piena d'uomini illustri, a i quali le nostre massime, e la sana morale erano altrettanto preziose, che a noi. Come si sono eglino spiegati sopra molti di questi autori Gesuiti, che in oggi si registrano quasi rei, e malfattori in un catalogo destinato ad essere agli occhi della posterità un monumento d'obbrobrio. Seguite in fine con noi, MM. FF. CC. una tradizione di testimonianze, che dee sembrarvi assai straordinaria, se la confrontate colla raccolta dell' asserzioni.

XXIX. 1. Dupin.

Vedesi in questa Bellarmino collocato fra i rei di lesa Maestà. Pur contuttociò assicurava il Sig. Dupin 70. anni sono, che le sue controversie sono *un de' libri migliori fatti in tal genere* (*a*), e parlando generalmente delle Opere di questo Cardinale, aggiungeva, che eran *piene d'una morale purissima, e d'una solida pietà* (*b*).

XXX. 2. Pontas.

Pontas trascrive quest' elogio nella lista degli Scrittori, de' quali da notizia alla testa del suo Dizionario. (*c*)

XXXI. 3. M. Godeau.

Bellarmino, dice M. Godeau, *è così noto per la sua dottrina, e tanto è grande l'utilità, che il Mondo cattolico ogni di riceve da' suoi libri di controversie, che superfluo sarebbe per tal riguardo l'aggiungere il mio elogio particolare a quello di tutta la Chiesa* (*d*). L'istruzione de' sacerdoti composta dal Cardinal Toledo ben quattro volte si nomina nella raccolta dell' asserzioni, e di niente meno si taccia, che di simonia, di spergiuro, di lesa Maestà, cogli eccessi del Probabilismo. E pur questo è un libro, che secondo Dupin è stato d'un grand' uso. Un libro, che M. Bossuet Vescovo di Meaux (*e*); M. di Vialard Vescovo di Chalono sulla Masna (*f*), M. Godeau Vesco-

(*a*) Dupin Aut. Ecclesiastiq. du XVII. siecle. Tom. 1. pag. 68. Edit. Paris. 1719.
(*b*) Idem. ibid. pag. 74.
(*c*) Table des Auteurs. Tom. I. au mot *Bellarmin*.

(*d*) Godeau. El. des Eveq. *Pag.* 718. Ed. *Par.* 1665.
(*e*) Statuts du Diocese de Meaux, à la fin de l'histoire de cette Eglise.
(*f*) Mandement de M. de Vialard 1655.

Vescovo di Vence (*a*), M. Camus Cardinale, e Vescovo di Granoble (*b*), M. Joly Vescovo d'Agen (*c*), raccomandano ne' loro statuti sinodali, come un' opera propria all' istruzione degli Ecclesiastici, e si sa in oltre, che Toledo fu intimo amico della Francia, che Errico IV. l'onorò d' una confidenza particolare, che questo gran Principe avendo intesa la sua morte avvenuta nel 1596. fecegli fare esequie magnifiche nella Cattedrale di Parigi, e in quella di Roano (*d*). Un' autore contemporaneo assicura in oltre, che un simile onore a lui fu fatto in tutte le Città del Reame. Eccovi dunque nn Gesuita fra noi ricolmo di onori prima del fine del decimo sesto secolo, stimatissimo in tutto il decorso del decimo settimo, e tutto ad un tratto verso la metà del decimo ottavo trattato in questo Regno come un fautore di simonia, di spergiuro, di lesa Maestà, e d'ogni misfatto.

XXXII. 4. S. Francesco di Sales.

Noi troviamo altresì, che l' opera di Lessio *sopra la giustizia, e il dritto* è stata risguardata da S. Francesco di Sales *come utilissima*, e la più propria, che avesse letto, per soddisfare alle difficoltà, che s' incontrano in questa materia (*e*).

XXXIII. 5. M. Bossuet.

Che la Teologia Morale d' Azorio è stata posta da M. Bossuet nel catalogo de' libri, de' quali posson far uso i giovani ecclesiastici, per acquistar la scienza propria del santo ministero(*f*). Che Tirino, Gretzero, e Becano han ricevuto elogj distintissimi dal Dottore Dupin; l' uno per avere adnnato quanto ha trovato di meglio negli altri commentatori; l' altro per avere adunato buone memorie per quelli, che voglion travagliare sulle materie da lui trattate; Il terzo per aver composto una teologia delle più chiare, e metodiche, che sensi date alle stampe (*g*).

XXXIV. 6. D. Mabillon.

Qual sarebbe mai la sorpresa di questo dottore, che si piccava d' una critica squisita, se trovasse in oggi Tirino, Gretzero, Becano, registrati fra i maestri della menzogna, che direbbero S. Francesco di Sales, e M. Bossuet, vedendo in oggi i nomi di Lessio, e d' Azorio proscritti con infamia, e i loro libri condannati alle fiamme? Sopra tutto vedendo i Cardinali Bellarmino, e Toledo, ingrossar la lista de' corruttori del dogma, e della morale; quei che erano secondo M. Bossuet due luminarj del lor Ordine, e della Chiesa cattolica (*h*)?

Non ci stanchiamo, MM. FF. CC., di volgere la raccolta dell' Asserzioni. Ella ci presenta come perniciosi una folla d' autori, che il detto Mabillon annoverava fra i *migliori*, che sceglier si possano per formare la libreria d' un Ecclesiastico. Tali sono il Commentario di *Tirino* e quello di *Salmerone* sulla scrittura, *Lorino* sopra i Salmi; le controversie di Bellarmino, le istituzioni morali d' Azorio; la somma, e l' istruzione de' Sacerdoti di *Toledo*; le Opere di *Vasquez*, di *Tanner*, di *Valenza*, di *Suarez*; la somma e gli opuscoli, e alcuni altri trattati di *Becano*; gli opuscoli di Gretzero; il trattato di *Molina* sulla giustizia, e il dritto ec. (*i*).

Così, MM. FF. CC., uno de più grand' Uomini dell' ultimo secol consiglia

(*a*) Statuts de M. le Camus. 1690.
(*b*) Instruct. Synod. de M. Godeau. 1644.
(*c*) Statuts d'Agen. 1693.
(*d*) Journal de l'Etoile, Daniel, Mr. le President Heinault, &c.
(*e*) Lettere 402. di S. Frencesco di Sales Tom. III. ult. edia. pag. 486.
(*f*) Statuti Sinodali di M. Bossuet art. 14. nel Tom. 5. delle sue Opere pag. 598.
(*g*) Bibliot. des Auteurs Ecclesiastiques du dixseptieme siecle. I. Part. pag. 198. 210. & 402. edit. 1719.
(*h*) Defense de la Tradition & des SS. Peres I. VI. chap. XX. Œuv. posth. tom. 2. pag. 636.
(*i*) Vedesi il Trattato degli studj monastici, e il catalogo posto al fine di questo libro.

figlia l'uso d' una quantità di libri, che in oggi si dichiarano pieni della più abominevole dottrina. Nè dica tal' uno, essersi avvertito da Mabillon nella sua prefazione, qualmente egli propone *certi autori cattolici*, *che non sono da tutti approvati*; dal che possa inferirsi non aver egli voiut. dare alcuna testimonianza di stima a' suddetti libri. Quest' obbiezione è senza fondamento: imperocchè questo dotto, e pio personaggio aggiunge, che egli ciò fa, per dar luogo a rischi arire le difficoltà, considerando le ragioni degli autori contrarj. Non altro era dunque il suo motivo, se non se quello d' istruire più perfettamente i lettori, dando loro occasione di leggere opere, nelle quali si tengono opinioni diverse. Avrebbe egli preteso di far servire all' educazione della gioventù del clero secolare, e regolare libri pieni d' una dottrina micidiale, e scandalosa, contentandosi dall' altra parte di avvertire generalmente sulla sua prefazione, che egli parla d' alcuni autori, *i quali approvati non sono da tutto il mondo?* Sarebbe egli questo un' antidoto sufficiente, per ovviare ai detestabili effetti d' una folla di libri, i quali insegnassero quanto v' è di più contrario alla Religione, all' autorità de' Sovrani, alla sicurezza de' Cittadini, alla pace degli stati, all' integrità de' costumi pubblici, e particolari?

Nò, MM. FF. CC., l' autor del *trattato degli studj monastici*, non inorpella il delitto, non impiega alla pubblica istruzione opere da lui credute proprie a formare de' ribelli, degli assassini, de' ladri, degli spergiuri, di mostri d' impietà, e di sceleraggine. Sapea certamente, che i libri del suo catalogo, come in altri di maggior numero, gli autori de' quali non son Gesuiti, trovavansi alcune massime onninamente riprensibili: ma aveva l'equità di non sospettare perversità d'intenzioni in coloro, che le avevano avanzate. Rendiamogli ancora maggior giustizia. Egli si sarà persuaso, che da lungo tempo non eran gli uomini più suscettibili di queste assurde, e detestabili opinioni: avrà giudicato più opportuno l'obbliare questi antichi errori, che il combatterli a rischio di farli rinascere: non si sarà figurato, che bisognasse perdere totalmente i buoni libri, per alcune opinioni perniciose, introdottevi dall' infelicità de' tempi, e dissipate da i lumi generalmente in oggi diffusi.

XXXV. Parzialità de' Compilatori sulla materia del Probabilismo.

Nel punto finalmente del Probabilismo, che occupa 105. pagine della grand' edizione della Raccolta dell' Asserzioni, e che presentasi come il fonte di tutti i mali, e come l'Idra ogni dì rinascente nelle scuole de' Gesuiti; che dovea farsi, MM. FF. CC., da Censori imparziali? Eccovelo, e noi non parleremo, se non il linguaggio d' autori, lontani dal sospetto d' esser favorevoli ai Gesuiti.

Il Sig. Dupin (*a*) già più volte citato; dice che „ Michel *Salonio* mise in „ voga il Probabilismo fra gli Agosti-„ niani nel 1592., che Bartolomeo „ *Medina*, Diego *Alvarez*, Domenico „ *Bannez*, Paolo *Nazario*, *Ledesma*, „ *Martinez*, lo fecero regnare presso i „ Tomisti; che i Dottori *Gamache*, „ *Duval*, *Isamberto*, lo sostennero con „ molta riputazione in Sorbona; che „ senza contraddizione l' insegnarono „ altri Dottori in Salamanca, e altro-„ ve; che fra i discepoli di Scoto eb-„ be de' gran partigiani; che l' Univer-„ so rimase attonito di vedersi in un „ tratto divenuto Probabilista, e che „ la

(*a*) Bibliotheque des Auteurs Ecclesiastiques du dix huitieme Secle. Tom. I. pag. 164. Edition 1711.

„ la Compagnia de' Gesulti si lasciò „ come gli altri tirare dalla corrente. „ Vedendo i Domenicani, risguardati „ da lei come gli interpreti più fedeli „ della dottrina di questo S. Dottore „ (S. Tommaso) difendere spacciata- „ mente il Probabilismo; si credè leci- „ to l' imitarli". Concina, celebre Domenicano d' Italia, confessa nell' Istoria del Probabilismo, che il fare i Gesuiti autori di questo sistema, è un evidente impostura (*a*). Accorda, che l' autorità de' più celebri Teologi del suo Ordine aveva molto contribuito allo stabilimento di questa dottrina. Nomina *Medina*, *Mercado*, *Lopez*, *Bannez* (*b*): e benchè fra i capi del Probabilismo annoveri, sei Gesuiti, in capo però alla lista pone i quattro Domenicani. Non così si è fatto nella Raccolta dell' Asserzioni. Si sono in questa soppressi i nomi de' Domenicani, per lasciarvi luogo ai soli Gesuiti.'

XXXVI. Prova notabile di questa parzialità.

Quanto è insoffribile, MM. FF. CC. la parzialità, che vi additiamo in questo luogo. Sarebbe un difetto per sè medesimo assai leggiero la soppressione di quattro nomi in un libro così prolisso, com' è quello dell' Asserzioni: ma nel caso presente, nulla v' ha di più proprio per far conoscere l' estrema parzialità de' Compilatori di questo volume. Imperocchè, eccovi due cose, che arditamente si son permesse, come se niuno fosse capace di porre in chiaro una simile infedeltà. 1°. Questo tratto d' Istoria lo fan raccontare da *Zaccaria*, Gesuita Italiano, mentre in realtà son parole di Concina semplicemente da quello riferite. 2°. Fanno scomparire i quattro celebri Teologi Domenicani posti alla testa de' partigiani del Probabilismo dal lor Confratello, e non fanno menzione, se non de' sei Gesuiti, i quali per altro son nominati in secondo luogo nell' opera di Concina (1). Or secondo tal

(1) Testo di CONCINA.

L' autorità gravissima del Medina, del Mercado, del Lopez, del Bannez, del Valenza, dell' Azorio, dell' Enriquez, del Salas, del Suarez, del Sanchez, fu uno stimolo efficacissimo ec. Storia del Prob. Tom. I. Diss. 1.

Testo infedele dell' Asserzioni.

L' autorità gravissima del .... Valenza, dell' Azorio, dell' Enriquez, del Salas, del Suarez, e del Sanchez, fu uno stimolo efficacissimo ec. *Estr. dell' Asserz. pag.* 81. *in* 4°.

modo di citare, qual Lettore non concluderà, che i Gesuiti sono i primi probabilisti, e che un di loro ci assicura di questo fatto? Conclusione in vero falsissima, ma inevitabile, se star si voglia al testo dell' Asserzioni. Voi vedete, MM. FF. CC., a qual eccesso sia giunta la parzialità de' Compilatori. Esaminiamo adesso, se siensi allontanati dalla dottrina della Chiesa, volendo far credere che i Gesuiti son caduti in errori mostruosi.

 IV. QUE-

(*a*) Fa d' uopo sinceramente confessare, essere evidente l' impostura di coloro che rappresentano i Gesuiti per Inventori del Probabilismo. *Della storia del Probabilismo, &c.* Tom. I. pag. 14. in Lucca. 1748.

(*b*) A questi quattro celebri Tomisti annoverati da Concina fra i primi difensori del Probabilismo avrebbe potuto egli aggiungere gli altri quattro nominati da Dupin, *Alvarez*, *Nazario*, *Ledesma*, *Martinez*.

IV. QUESTIONE.

Sotto pretesto di combattere gli errori de' Gesuiti non sarebbesi già receduto dalle verità insegnate dalla Chiesa?

XXXVII. IV. Questione.

LA materia, di cui quì trattiamo, MM. FF. CC., deve essere risguardata come la più importante di quelle, che ci siamo proposte in tutta la serie di questa Istruzione. Esaminar la condotta, che si è tenuta contra l' Istituto, i Voti, e la dottrina de' Gesuiti, era debito della nostra sollecitudine pastorale. Noi non possiamo essere insensibili alle sventure di questa Società, e siamo in obbligo di consolarla nelle sue disgrazie. Ma più essenzialmente ancora c' interessa il deposito delle verità a noi confidate; e proviamo un' estremo dolore in vederlo alterato nella Raccolta delle *Asserzioni*. In fatti sotto pretesto di rilevare gli errori d' alcuni Scrittori Gesuiti, ci vengon rappresentate in questa compilazione come *perniciose*, e *pericolose*, molte proposizioni contraddittorie di errori condannati dalla Chiesa.

XXXVIII. Dottrina autorizzata dalle decisioni della Chiesa, e accreditata nelle scuole Cattoliche, spacciata dai Compilatori come *perniciosa, e pericolosa.*

Molti partigiani di questi errori, non pretendon già che i punti più oscuri, e le conclusioni più remote della legge naturale esser non possano la materia d' una ignoranza invincibile; ma tutti pretendono che questa ignoranza comunque invincibile si supponga, non iscusi dal peccato, perchè, a detto loro, è sufficientemente volontaria, e libera nel peccato originale, di cui ella è pena, e conseguenza (*a*). Vogliono essi, che tal dottrina sia stata a noi tramandata come un dogma di Fede dagli antichi Dottori della Chiesa (*b*); e confessano al tempo stesso che il sentimento contrario è stato generalmente seguito da tutti i Teologi della scuola (*c*).

I. sull' ignoranza invincibile.

Lutero prima d' ogn' altro aveva avuto l' ardire d' insultare gli Autori Cattolici, i quali insegnavano questa dottrina (*d*). Or, MM. FF. CC., a veder la vivacità, con cui i Compilatori delle Asserzioni attaccano ogni proposizione, nella quale suppongasi la necessità del libero arbitrio nell' uomo che pecca, si direbbe, che vogliano rinuovare e accreditare i dogmi distruttori della verità e del merito. In vano la S. Sede ha condannato questa proposizione: „ Ancorchè diasi un'ignoranza invincibile del dritto naturale, ella non iscusa dal peccato formale colui che a quella si uniforma nello stato della natura corrotta " (*e*). Questa censura, seguita in tal punto con zelo da tutte le Scuole Cattoliche, non impedisce i Compilatori di condannare i Gesuiti di Bourges, per aver sostenuto in una Tesi:

Che

(*a*) In statu naturæ lapsæ ad peccatum mortale & demeritum sufficit illa libertas qua voluntarium ac liberum fuit in causa sua, peccato originali & voluntate adami peccantis. *Propositio 1. inter 31. damnatas ab Alexandro VIII. 7. Decembris 1690.*

S. Tommaso aveva già confutata questa proposizione: ad culpam personæ requiritur voluntas personæ . . . . ad culpam vero naturæ non requiritur, nisi voluntas in natura illa. *In secundum. Dist. 30. q. 1. art. 2.*

(*b*) Ignorantia etiam, quæ necessitatis est, non voluntatis, hoc est, invincibilis, non caret peccato, uti dogma fidei ab antiquis traditum. *Jans. lib. 2. de stat. Nat. lapsæ. Cap. XI. C'est le titre du Chapit.*

(*c*) Generale videtur scholasticorum pronuntiatum esse quod quidquid ex invincibili fit ignorantia, hoc ipso culpa vacat. *De statu Nat. lapsæ. lib. II. cap. 2.*

(*d*) Falsa est illa celebris scholasticorum de ignorantia invincibili excusante sententia. *Lutherus in cap. 12 Gen.*

(*e*) Tametsi detur ignorantia invincibilis juris naturæ lapsæ operantem ex ipsa non excusat a peccato formali. *Propositio inter damnatas ab Alex. VIII. secunda.*

„ Che l' ignoranza invincibile toglie „ del tutto la libertà, ma fcufa l' uo- „ mo altresì dal peccato, quando an- „ cor foffe un' ignoranza del dritto na- „ turale " (*a*). I Gefuiti di Caen foftenendo la Tefi medefima, avevano avuta la cautela d' avvertire, che non poffono invincibilmente ignorarfi i primi principj della legge naturale: ma non perciò fono più ftati al coperto dalla cenfura de' Compilatori. Quefti Religiofi avevano ammeffo la poffibilità di qualche ignoranza invincibile, che fcufaffe dalla colpa, e tanto loro è baftato (*b*). Non più fono ftati rifparmiati i PP. Bufferot, Pomey, Perrin, e molti altri i quali fi efprimono full' ignoranza invincibile come tutti i Cattolici; ed è ftata profcritta come perniciofa la dottrina del P. Bougeant fulla materia medefima, malgrado la precauzione da lui prefa, di offervare che „ l' ignoranza, acciocchè fcufi dal „ peccato, deve efsere totalmente in- „ volontaria, e invincibile . . ., e che „ ignoranza invincibile non vi è fe non „ quando è ftato impoffibile l' iftruirfi, „ e neppure può fofpettarfi che l' azio- „ ne, che vuolfi fare, fia vietata (*c*).

Non farebbe dunque, MM. FF. CC., un' inginftizia delle più enormi l' accufare i Gefuiti di diftruggere la regola de' coftumi, e di autorizzare i più gravi misfatti, perchè non dicono, che l' ignoranza invincibile del dritto naturale, efsendo pena del peccato, non ifcufi dalla colpa? cioè a dire, perchè combattono un' errore condannato dalla Chiefa? non farebbe ugualmente ingiufto il confondere con i Cafuifti, accufati con ragione d' avere abbracciato l'errore del peccato filofofico, Scrittori i quali fottomeffi alla cenfura d' Alefsandro VIII., e attaccati alla dottrina di S. Tommafo (*d*), foftengono con i più celebri Teologi delle Scuole Cattoliche, che *le azioni commeffe per una invincibile ignoranza del dritto naturale, non fono imputate a peccato, e degno d' eterna condannazione non rendono colui, che le commette* (*e*)? i quali infegnano con S. Agoftino, che *non fi afcrive ad un uomo a delitto ciò che ignora involontariamente; ma che allor fe gli afcrive, quando trafcura di apprendere ciò che ignora* (*f*)? i quali dall' iftefso S. Dottore hanno imparato, *effere il colmo dell' ingiuftizia, il dir che un uomo fi rende colpevole di peccato, perchè non ha fatto ciò che far non potteva* (*g*)?

Voi ben comprendete, MM. FF. CC. che non fi poffono da noi fpiegare minutamente tutte quelle queftioni, in cui

(*a*) Invincibilis quidem ignorantia eam (libertatem) tollit penitus, fed fimul excufat hominem a peccato, etiamfi de jure naturali foret. *Eftratto delle Afferzioni. in 4. pag.* 147.

(*b*) Prima faltem legis naturalis principia invincibiter ignorari non poffant, ipfius autem ignorantia invincibilis quæcumque operantem ea excufat a toto peccato formali. *Eftratto delle Afferzioni. in 4. pag.* 147.

(*c*) *Eftratto dell' Afferzioni. in 4. pag.* 134.

(*d*) Si vero talis ignorantia quæ omnino fit involuntaria, five quia eft invincibilis, five quia eft ejus quod quis fcire non tenetur, talis ignorantia excufat a peccato. 1a. 2æ. *q.* 76. *art.* 3. *in corp.* Vide etiam, 1a. 2æ. *q.* 6. *art.* 3. *item, ibid. q.* 76. *art.* 2.

(*e*) Dico 2. ignorantiam invincibilem & antecedentem non effe caufam peccati, fed ab illo excufare. Ita communiter docent Theologi cum magiftro in 2. dift. 22. & cum D. Thoma hic art. 3. contra Janf. qui lib. 2. de ftatu naturæ lapfæ cap. 2. & feq. afferit facta cum ignorantia invincibili juris naturalis, effe peccata culpabilia, & conftituere homines æternæ damnationis reos: additque hoc effe dogma fidei a Sanctis Auguft. & Hyerno. nec-non a Patribus Conc. Palæft. traditum: & in hoc fcholafticos omnes qui de hac materia fcripferunt, omnino cæcutire.

Quod etiam ante Janfenium afferuerat Lutherus in cap. 32. Gen. . . . hunc errorem fufe confutavimus fupra in differt. Theol. de probabilitate. *Gonet. Tract.* 5. *difp.* 6. *art.* 1 *fect.* 2. *num.* 8. La differtation dont parle ici ce Theologien fe trouve. *Tract.* 3. *differt. Theol. art.* 8. §. 2. Sous ce titre: *arcana Janfeniana doctrina radix detegitur & extirpatur.*

(*f*) Non tibi deputatur ad culpam quod invitus ignoras, fed quod negligis quærere quod ignoras. *S. Aug. de lib. arb. lib.* 3. *c.* 19.

(*g*) Dicere peccati reum quemquam quia non facit, quod facere non potuit, fummæ iniquitatis eft. *S. Aug. lib. de duab. animab. cap.* 12.

cui seguendo i Compilatori, siamo costretti ad entrare. La sola materia dell' Ignoranza invincibile richiederebbe discussioni, nelle quali il piano della nostra Istruzione non ci permette di stenderci. Tutto quello che possiam fare, si è di ridurre quanto n'abbiam detto, e quanto è necessario a sapersene a tre punti principali, che nella loro generalità non soffrono eccezione veruna, di cui quì dobbiamo impacciarsi.

1°. Benchè ignorar non si possono invincibilmente i principj del dritto naturale, e le loro conclusioni prossime, con tutto ciò le loro conseguenze più oscure e remote possono essere, e spesso sono la materia d'un'ignoranza veramente invincibile. Questo punto in tutte le parole riunisce i suffragj de' Teologi più rinomati (*a*).

2°. Ogni ignoranza veramente invincibile eziandio del dritto naturale scusa dal peccato. Ella è questa una verità incontrastabile, ed è appoggiata sulle decisioni della S. Sede (*b*); sul sentimento de' SS. Dottori (*c*), e sul consenso unanime di tutte le Scuole e Università Cattoliche (*d*).

3°. Il dire, che questa ignoranza non iscusa dalla colpa, perchè è sufficientemente volontaria e libera nel peccato originale; questo è avanzare un errore espressamente condannato da Alessandro VIII. (*e*), e specialmente confutato da S. Tommaso, e dagli altri Dottori (*f*).

Or voi, MM. FF. CC., avete già visto, che fra i testi citati nell'*Estratto delle Asserzioni*, molti non esprimono nulla di contrario, nulla eziandio, che non sia esattamente conforme a questi tre punti, che nella materia dell' ignoranza invincibile sono principj indubitabili. Tacciar questi testi come *Asserzioni pericolose e perniciose* egli è dunque un oltraggiare il consenso delle Scuole Cattoliche, un disprezzare le decisioni de' Sommi Pontefici, un bravare l'autorità della Chiesa, e per conseguenza un meritar le censure, che si volevano fulminare contra i testi riportati nelle Asserzioni sull' ignoranza invincibile.

XXXIX. Sull' ordinare le nostre azioni a Dio.

Un nuovo argomento della poca attenzione usata dai Compilatori per discernere la dottrina Cattolica dagli errori proscritti dalla Chiesa, egli è l' accusar che fanno il P. Bruyn d'*irreligione*, perchè ha messo in una Tesi, che è un eccesso di severità l' ordinare e insegnare, che noi siamo obbligati d' amar continuamente Dio con un amore predominante (di Carità), cioè a dire di fare continuamente degli Atti d'un amore predominante di Carità, e di ordinare a Dio tutte le nostre azioni per impulso d'un tal amore (*g*).

Tol-

(*a*) S. Thom. 1a. 2æ. q. 76. art. 3. & 8.
S. Bonav. in 2. dist. 39. art. 1. q. 2.
S. Anton. 1. part. sum. tit. 3. c. 50. parag. 10.
Medin. 1. 2. q. 76. art. 2. conclus. 3.
Soto. lib. 1. de justit. q. 4. art. 4.
Card. d'Aguirre. Tom. 3. Theol. S. Ansel. tractat. 7.
Disput. 119. sect. 31. disp. 122. cap. 58. sect. 4.
Sylv. 1. 2. q. 76. art. 3.
Wiggers. 1. 2. q. 76. art. 8.
Duvel. Tract. de peccatis. q. 7. art. 2.
Gamache. 1. 2. q. 94.
Isambert. 1. 2. q. 79. art. 6.
Salmanticenses. Tom. 3. tract. 2. disput. 6. dubio 2. peragrapho 4.
Grandin, Frassen, & cœteri apud Card. d'Aguirre loco cit.

(*b*) Alexand. VIII. Decret. 7. Decemb. 1690.

(*c*) S. Aug. de lib. arb. lib. 3. c. 19.

(*d*) SS. Thom. Bonav. Antonin. locis supra citatis.

(*e*) Alexand. VIII. ubi supra.

(*f*) Vide auctores jam citatos, quibus adde Petrum Lombard. l. 2. dist. 22.
Albertum in 2. dist. 22. art. 10.
Adrianum in 4. senten. tract. de clavibus Ecclesiæ qu. 1.

(*g*) Qui amore prædominante diligendum Deum continuo, actusque omnes in illum referendos præcipiunt, plus æquo rigidi, merito fidelibus visi sunt, jugoque aggravare animos hominum, quod ad eorum perniciem potius & infamiam, quam ad salutem conducat. *Estratto dell' Asserzioni in 4. p.* 159.

In vero direbbesi, che il P. Bruyn taccia di rigore il sentimento di quelli, i quali vogliono, che tutte le azioni si rapportino a Dio. Dal contesto medesimo della sua Tesi chiaramente si scorge,

Tolga il Cielo, MM. FF. CC., che noi giammai facciamo il minimo pregiudizio all'ampiezza, ed alla forza del precetto il più grande della Legge. Noi vi diremo sempre con S. Bernardo, che la misura del nostro amor verso Dio è l'amarlo senza misura (*a*), e con S. Paolo, che, qualunque cosa voi facciate, voi dovete, come l'insegna S. Tommaso (*b*), farla per la sua gloria (*c*).

Ma se è *irreligione* il dire, che l'uomo non è obbligato a far del continuo atti d'amor di Dio, e riferire a lui tutte le sue azioni per motivo d'un amore di Carità predominante; come dunque sull'autorità del S. Concilio di Trento (*d*), de' Sommi Pontefici (*e*), de' Padri, e Dottori della Chiesa (*f*) s'insegna in tutte le Scuole Cattoliche, che vi sono, 1°. Atti disponenti alla Carità, e che ne precedono il *Cominciamento*; 2°. azioni moralmente buone, che non hanno la Carità nè per principio; nè per motivo; 3°. Opere che non sono degne nè del Cielo, nè dell'Inferno; 4°. un amore onesto, e lodevole, il quale non è nè la Divina Carità, nè la viziosa cupidigia (*g*). Come dunque la Chiesa ha condannato Bajo per aver sostenuto, che l'obbedienza prestata alla Legge senza la Carità, non è una vera ubbidienza (*h*)? Non è egli evidente, che, se vi sono de' Casi, ne' quali si può ubbidire alla Legge osservandola per un motivo diverso da quello della Carità propriamente detta, ne viene in conseguenza, che non siamo obbligati a farne continuamente degli Atti?

Se è *irreligione* il dire, che non siamo obbligati a riferire a Dio tutte le nostre azioni, per impulso d'un amore predominante di Carità; come dunque la Chiesa ha condannato la proposizione, in cui si pretende, che *quando l'amor di Dio non regna nel cuore del Peccatore, è necessario che vi regni la carnale cupidità, e corrompa tutte le sue azioni* (*i*)? Come ha ella proscritto le proposizioni, nelle quali s'insegna, *che non v'è alcun peccato senza l'amor di noi stessi, siccome non v'è opera buona senza l'amore di Dio: che la sola Carità fa cristianamente le azioni cristiane per rapporto a Dio, e a Gesù Cristo: che Dio non corona se non la Carità: che in vano corre colui che corre per un altro motivo: che Dio non ricompensa se non la Carità, perchè la sola Carità onora Dio* (*k*)? La Tesi del P. Bruyn altro veramente non è, che la contraddittoria di queste dannate proposizioni. Giacchè può esservi qualche opera buona, benchè animata da un motivo distinto da quello dell'amore di Dio;

...ge, che la taccia di soverchio rigore cade sul principio di quelli, i quali fanno un *precetto* del rapporto di *tutte le azioni* a Dio per il motivo di un *amore predominante*, e di *benevolenza* ec.

(*a*) Modus diligendi Deum est diligere sine modo. S. Bern.

(*b*) 1. 2. q. 102. art. 6. ad. 7. ... 2. 2. q. 83. art. 11. q. 89. art. 4. ad 3. lect 3. ad Coll. c. 3.

(*c*) Omnia in gloriam dei facite. 2. Cor. 10. 31.

(*d*) Seff. 6. cap. 6. disponuntur autem ad ipsam justitiam, &c. Item. ibid. can. 8. & 31. & seff. 14. cap. 4. & can. 5.

(*e*) Pius V. Greg. XIII. Urb. VIII. Prop. inter Bajanas. 26. 24. & 38. Alexand. VIII. Prop. 10. inter 31. ab Ipso Damnatas.

(*f*) S. Aug. de Catechis. rud. cap. 4. serm. 16. nom. 8. in Psalm. 5. n. 4. ... lib. 1. de spiritu & littera. cap. 28. lib. 1. de peccatorum meritis & remissione. cap. 12.

S. Thom. 2. 2. q. 17. art. 8. .. 1. 2. q 61. art. 4. & in 3. dist. 23. nec-non q. 2. de virtutibus. art. 5.

(*g*) Dichiarazione solenne della Teologica facoltà stesa nel 1585. per ordine del Nunzio Apostolico, pubblicate da Monf. Arcivescovo di Malinee, e addottata dell'Università di Douai. *Vide nov. Edit. Oper. Baji part. 2. pag. 261. & Steyaert Tom. I. pag. 153. &c.*

Vedasi ancora M. Bossuet nella *Giustif. delle Rifl. moral. &c.* §. 20. p. 80, e nel suo Catechismo. Si notino in fine le parole del Cardinale d'Aguirre. Omnes actiones deliberatæ in materia virtutum moralium elicitæ propter ipsarum propriam & objectivam honestatem .... sunt innocuæ, & moraliter bonæ, quamvis non dirigantur explicite in gloriam Dei neque imperentur ab ullo actu charitatis, nec procedant ex aliquo ejus influxu actuali aut virtuali. Ita omnes Scholastici cum DD. Thom. & Bonav. *Theol. S. Ansel. Tom 3.*

(*h*) Non est vera legis obedientia quæ fit sine caritate. prop. Baii. 16.

(*i*) *Prop. 45. inter damnatas a Clem. XI.*

(*k*) *Prop. 49. 53. 54. 55. 56.*

Dio; giacchè la Carità non è il motivo unico, che rende le azioni cristiane, nè la sola virtù, che onora Dio, la sola che parla a Dio, e da Dio viene ascoltata (*a*); evidentemente ne siegue, che l'uomo non è obbligato di riferire a Dio tutte le sue azioni per il motivo d'un amore di Carità predominante. Il porre questa proposizione nel numero delle *Asserzioni perniciose*, il tacciarla di *irreligione*, è un insultare la Chiesa, e oltraggiare la sua autorità, per rimettere in vigore dogmi proscritti (*b*).

Se è *irreligione* il dire, che non vi è obbligo di riferire a Dio tutte le nostre azioni per il motivo d'un'amore predominante di Carità; l'obbligo di così riferirle deve esser fondato sulla natura dell'Eser Supremo, e sulla dipendenza della Creatura, e conseguentemente sopra una necessità assoluta, essenziale, indispensabile, e anteriore ad ogni libera legislazione. Questa conseguenza è evidente, e contiene due errori intollerabili.

1°. Questa necessità assoluta, essenziale, e indispensabile di riferire a Dio tutte le azioni con un'amore di Carità è la sorgente, da cui derivano tutti gli errori di Giansenio sopra i diversi stati dell'umana natura, sopra i due amori, sulla libertà e il merito, sopra l'opere degl'Infedeli &c. Confessa egli stesso, che questa pretesa necessità n'è il principio fondamentale (*c*). Or questa erronea dottrina costantemente da tutti i suoi discepoli sostenuta, è stata concordemente impugnata da tutti i Teologi, e da tutte le Scuole Cattoliche, e solennemente condannata dai Sommi Pontefici, e dalla Chiesa universale.

2°. La necessità di riferire a Dio tutte le azioni per impulso d'un amore *predominante* di Carità è un'eccesso d'errore inaudito. Giansenio e i suoi partigiani non l'hanno mai insegnato. Si contentano essi di ammettere la necessità d'un *cominciamento d'amor di Dio*, d'un cominciamento, che può essere *debolissimo*: un *abito*, un *raggio*, un *primo grado*, un grado *sommamente inferiore ad un amor dominante nell'anima* (*d*). Dunque i Compilatori oltrepassano ancora l'erronea dottrina di Giansenio e de'suoi Discepoli, tacciando d'*irreligione* una Tesi che non esclude, se non la necessità d'un amore *predominante di benevolenza*, e non rileva se non *eccesso di severità* in una dottrina condannata dalla Chiesa.

XL. 3. Sulle azioni de' peccatori, e degli infedeli.

Si dà, MM. FF. CC. nel medesimo eccesso, quando si condanna una Tesi, la quale stabilisce come certo, che vi sono degli atti Teologicamente indifferenti (*e*). Cioè a dire, come spiega la Tesi medesima, che vi sono degli atti non meritevoli nè del regno de'Cieli, nè dell'inferno (*f*). Il censurare questa dottrina non è egli un contraddire alla S. Sede, che ha condannato Bajo per avere insegnato, che *siccome una mala azione merita di sua natura la morte eterna; così parimente di sua natura merita la vita eterna una buona azione* (*g*)? Non è egli que-

(*a*) *Prop. 54. ibid.*
(*b*) Vedasi l'Istruziona stesa del Ciaro di Francia nel 1714. pag. 40. 41. 42. al luogo, cha incomincia da queste parole *la Chiesa ammaestrata dall'Apostolo* &c.
Petitpied, *Respons. au premier Avertiss. de Soiss. part. 2.*
Bourcier *Differt. des Theol. c. 3.*
Instruct. de M. l'Eveq. d'Auxerre, du 18. Fevrier 1732.
(*c*) Jansen. *lib. de stat. nat. pur. & lib. de grat. Christ. passim.*
(*d*) Jansen. *lib. I. de statu nat. lapf. cap. 2. lib. V. de grat. Christ. Salvat. cap. 7. 8. 9. & seq.*
(*e*) Constat dari actus Theologice indifferentes. *Estratta delle Asserz. in 4. p. 125.*
(*f*) Actus humanus Theologice indifferens est, qui nec regno Cœlorum nec inferno dignus est. *Ibid.*
(*g*) Sicut opus malum ex natura sua est mortis æternæ meritorium; sic bonum opus ex natura sua est vitæ æternæ meritorium. *Propos. 2. Baii.*

questo un opporsi ai principj, ed alla dottrina della Chiesa Cattolica? E che? Saranno dunque eternamente o premiate nel Cielo, o punite nell'Inferno le azioni d'un infedele, che difende la sua patria, che soccorre i meschini, che onora i suoi genitori; Le azioni d'un peccatore, che si dispone alla giustificazione colle preghiere, colle Limosine, colla penitenza? Ammettere per queste azioni eterno premio, è un ridurre a nulla l'efficacità della Fede, o distruggere la necessità della giustizia Cristiana. Supporre per tali azioni un supplizio eterno, è un dire con Bajo, che tutte le azioni degl' Infedeli sono peccati (*a*); e un pretendere con Lutero, che tutte le opere precedenti alla giustificazione, comunque si facciano, son peccati (*b*): errore condannato dalla S. Sede Apostolica, e anatematizzato dal S. Concilio di Trento.

XLI. 4. Sopra il contrasto dell'opinioni probabili.

I Compilatori sono altresì in manifesta contraddizione con le decisioni de' sommi Pontefici, e della Chiesa Gallicana, allorchè pongono nella loro raccolta una proposizione del P. Perrin intorno il Probabilismo. Secondo quest' Autore *è certo, che non si vieta d' agire coerentemente a un' opinione sommamente probabile, o la più probabile* (*c*). E dove dunque è il veleno, il pericolo di questa asserzione? Non è ella appoggiata evidentemente sulla condanna riferita da quest' Autore, emanata da Alessandro VII. (*d*), e nel 1700. dal Clero di Francia rinovata (*e*) contra una proposizione, che insegnava non esser lecito il seguire un' opinione probabile ed eziandio di tutte la più probabile? V' è discernimento, a registrare fra i partigiani del Probabilismo un Autore, il quale ad esempio di più Teologi Gesuiti, è stato uno de' suoi più grandi avversarj (*f*)?

XLII. 5. Sull'Oggetto della Beatitudine, e sulla validità del Battesimo conferito dagli Eretici.

Che direm noi, MM. FF. CC., di molt' altre proposizioni verissime, ed esattissime, che è piaciuto ai Compilatori d'annoverare fra gli errori de' Gesuiti? Il P. Pomey nel suo piccolo Catechismo Teologico fa questa domanda: *Qual sarà la sorgente di que' torrenti d'eterno piacere, de' quali speriamo di godere nel Cielo?* Ed ei risponde: *sarà Dio medesimo* (*g*). Si può dunque comprendere, come persone Cristiane abbian trovato *pericolosa*, e *perniciosa* questa risposta?

A questa domanda: *i fanciulli degli Eretici, e Scismatici, sono essi fuori della strada della salute? non si salverebbero, se morissero?* il medesimo autore risponde nel medesimo Catechismo: *Sì, sarebbero salvi, se morissero dopo aver ricevuto il Battesimo* (*h*). Se questa dottrina fosse *pericolosa*, e *perniciosa*, avrebbe dunque errato la Chiesa, decidendo contra i Donatisti per la validità del Battesimo conferito dagli Eretici.

XLIII. 6. Sopra il furto e la restituzione.

Il P. Tommaso Tamburini, Gesuita Italiano, ha detto: *egli è certo, che chi ruba poco, ma più volte, col proponimento di rubare una somma considerabile, pecca mortalmente eziandio nel primo furto* (*i*): e questa proposizione è stata messa ancor lei nel catalogo

(*a*) Omnia infidelium opera sunt peccata, & philosophorum virtutes sunt vitia. *Propos. Baii* 25.

(*b*) Si quis dixerit opera omnia quæ ante justificationem fiunt, quacumque ratione facta sint vere esse peccata .... Anathema sit. *Conc. Trid. sess.* 6. *can.* 7.

(*c*) Certum est non esse illicitum operari ex opinione maxime probabili, seu probabilissima. *Estratto dell' Asserz. in* 4. *pag.* 65.

(*d*) Non licet loqui opinionem probabilem vel inter probabiles probabilissimam. *Prop.* 3. *inter* 31. *damnatas ab Alexand. VIII.* 7. *Decembr.* 1690.

(*e*) Absit vero ut probemus eorum *errorem* qui negant licere sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam. Declar. Cler. Gall. 1700. paragraph. 2.

(*f*) Fin dal principio dell' ultimo Secolo il P. *Rebellio* Gesuita impugnò fortemente il Probabilismo. I PP. Comitolo, Bianchi, Schilder, Elizalde, Estrix, Gonzalez, Gisberto, Antoine, e molti altri si sono in ciò segnalati.

(*g*) *Estratto dell' Asserz. pag.* 186.

(*h*) *ibid. pag.* 214.

(*i*) *ibid. pag.* 380.

zo dell' Afferzioni *pericolofe e pernicio-fe:* ma è d' una verità tanto certa, e palefe, che per cenfurarla bifognava effer determinati a riprovare la dottrina la più irriprenfibile e accreditata, fi tofto che fi trovaffe nell' opera di qualche Gefuita. Sono quì dunqne i compilatori medefimi quelli che condannano i principj della più fana morale, o cbe li confondono con le decifioni più rilaffate, ponendole alla cieca e fenza neceffità nel numero delle afferzioni, che confecravano alla pubblica efecrazione.

XLIV. 7. Sulla Simonia a altra materia.

Quante altre afferzioni d' autori Gefuiti trovanfi regiftrate nel volume de' Compilatori, bencbè fieno ftate foftenute dai Dottori i più celebri, e i più illuminati? Si fa, per efempio, un delitto al P. Tracbala di diftinguere con infiniti Teologi due fpecie di Simonia; una di dritto naturale, l' altra di dritto Ecclefiaftico. (a). Si rinfaccia a Taberna d' effere favorevole ai Ladri, perchè offerva con la maffima parte degli Autori la differenza che paffa fra il furto e la rapina (b). Il P. Antoine fi prefenta ancor egli nella Raccolta delle Afferzioni, come un fautore dello fpergiuro: E ciò, percbè decide coll' autorità di S. Tommafo, che un reo non interrogato legittimamente, non è obbligato di confeffare il fuo delitto, purchè fi guardi tutta volta dal dir bugia: Decifione, che leggefi parimente nel Dizionario di Pontas (c).

Così potremmo noi fare una lunghiffima lifta di propofizioni mal à propofito combattute dai Compilatori delle Afferzioni. Ma noi in queft' Articolo vi abbiam volnto principalmente convincere dell' oltraggio, che effi fanno al depofito della fana dottrina, fopra la quale non mai dobbiamo ceffar di vegliare. Continuiamo, MM. FF. CC., ad efaminar la maniera, con cui tal Collezione fi è meffa in ordine.

V. QUESTIONE

Attaccando la Dottrina de' Gefuiti fi è ben comprefo e prefentato il contefto, e il totale de' loro Libri?

XLV. V. Queftione.

Benedetto XIV. di glor. mem. dando delle regole di condotta agli Efaminatori dell' Indice diceva nella fua Coftituzione da noi fopra citata: „ Noi gli avvertiamo di ben riflettere, che ful vero fenfo d' un' Autore non può farfi retto giudizio, fe non leggafi intieramente il fuo Libro; fe fra loro non fi confrontino le cofe pofte in lnoghi diverfi; e fe inoltre non fi ufi diligenza in ben comprendere il difegno generale dell' Autore, e il fine, che fi è propofto. Imperocchè non fi dee giudicare d' uno Scrittore fopra una o due propofizioni eftratte dal contefto del fuo Libro, o confiderate ed efaminate feparatamente dall' altre, che in quello fi contengono: Perchè fpeffo accade, cbe una cofa ofcura- „ men-

(a) *Nota.* Simoniam aliam affe *juris divini & naturalis:* atiam *bumani & Ecclefiaftici. Eftrat. dell' Afferz. in 4. p.* 160.

Notate, che i Compilatori hanno meffa quafta divifione in Carattera corfivo per moftrare quanto fembrava lor riprenfibile, benchè fia ammeffa in tutta le Scuole.

(b) Furtum aft occulta rei alienæ ablatio, Invito domino. Differt a rapina quæ non fit occulte, fad vidente & reallanta Domino. *Eftrat. dell' Afferz. in 4. p.* 374.

(c) Si reus non interrogetur legitime feu juridice, non tenetur faterl fuum crimen; fed poteft judicem eludere, abfque tamen mendacio, &c. *Eftratto dell' Afferz. in 4. p.* 344.

L' ifteffo aveva infegnato S. Tommafo in quefti termini; Si vero Judex hoc exquirat quod non poteft fecundum ordinem juris, non tenetur ul accafatus refpondere; fed potaft val per appellationem, val aliter licite fubterfugere. Mendacium dicere non licet. *S. Thom.* 2. 2. *quæft.* 69.

„ mente avanzata, e come di passaggio da un Autore in un luogo della sua opera, trovisi altrove spiegata con tanta chiarezza e precisione, onde restino dissipate le tenebre della prima proposizione, che nella sua oscurità parea che presentasse un cattivo senso; e così nulla più presenti di riprensibile " (a).

XLVI. Condotte da' Compilatori in questo punto contraria a tutte le Regole.

Quest' avviso, di cui tanto è sensibile la prudenza, non ha certamente guidato i Compilatori delle Asserzioni. Avendo formato il disegno di presentare la dottrina de' Gesuiti *come pericolosa e perniciosa in ogni genere*: Niuna sorte d' alterazione è lor sembrata illecita. Avrebbero essi dovuto penetrar la Lettera, e lo spirito de' libri, comprenderne il piano e il contesto, e metterli sotto gli occhi del pubblico. Seguendo esattamente questa regola, noi confessiamo, MM. FF. CC., che avrebbero tuttavia trovato in molte di queste Opere un numero assai grande di proposizioni degnissime d'esser riprese, e detestate. Ma almeno sarebbonsi astenuti dalle infedeltà, che noi siamo per rilevare nella loro compilazione. Nulla avanzeremo, che non siamo in istato di dimostrarvi co' fatti. Ora hanno troncati i testi, e n' han risecate le parti essenaiali; ora gli hanno alterati con citazioni difettose, e smembrate: Ora le hanno prese in un senso totalmente opposto a quello degli Autori. Ripigliamo questi tre difetti tanto sparsi, e tanto palesi nella Raccolta delle Asserzioni.

1°. *Si son troncati i Testi, risecandone le parti essenziali.*

XLVII. Testi troncati, e mutilati.

Fra molti esempj, che potremmo addurvene, i tre seguenti vi sembreranno singolari. Il P. Daniele facendo l' Apologia de' Gesuiti, e confutando l' imposture delle Lettere Provinciali, ha parlato delle Cerimonie Cinesi. Non era possibile farlo passare per fautore dell' Idolatria. Ma prendendo una parte sola del giudizio da lui formato su queste materie, se n' è presa una specie di confessione svantaggiosissima a suoi Confratelli accusati di favorire le superstizioni Cinesi. Dice egli ne' Dialoghi di Cleandro, e d' Eudosso (b) „ Quest' articolo dell' Idolatria è il luogo di tutte le Provinciali il più crudele per i Gesuiti, ed io sovente ho detto loro, che questo era in qualche maniera nn punto decisivo per tutto il resto. Imperocchè supponendosi una volta vero, divien credibile, o non sembra almeno tanto incredibile tutto il resto. " Fermandosi quì, chi non concluderebbe, che questo scrittore mena per buone l' accuse intentate a' Gesuiti in ciò che concerne l' Idolatria? Con tuttociò il medesimo Autore immediatamente soggiunge: „ ma essendo chiaramente provata la falsità di questo punto, niente fa conoscere con evidenza maggiore, e d' una maniera la più capace di muovere a sdegno le persone da bene, la rabbia e il furore ostinato de' nemici di questa Com-

 „ pa-

(a) Hoc quoque diligenter animadvertendum monemus haud rectum judicium de vero autoris sensu fieri posse, nisi omni ex parte illius liber legatur: quæque diversis in locis posita & collocata sunt, inter se comparantur. Universum præterea autoris Consilium, & institutum attente dispicietur: neque vero ex una vel altera propositione a suo contextu divulse, vel seorsim ab aliis quæ in eodem libro continentur, considerate, & expensa, de eo pronuntiendum esse. Sæpe enim accidit ut quod ab autore in uno operis loco perfunctorie, aut subobscure traditum est, ita in alio loco distincte, copiose, ac dilucide explicatur, ut affusæ priori sententiæ tenebræ a quibus involuta pravi sensus speciam exhibebat, penitus divellentur: omnisque labie experte propositio dignuscatur. *Bened. XIV. Const. dat. 7. id. Jul. anno. 1753. parag. XVIII. Tom. IV. Bull. pag.* 121.

(b) Entretiens de Cleandre & d' Eudoxe. T. I. p. 431. *Edit. de 1724. in 4. Extr. des Assert. in 4. p.* 286.

„ pagnia." " Se fossero state trascritte queste tre, o quattr' ultime linee, il testo del P. Daniele avrebbe confutato i Compilatori delle Asserzioni. Per rimediare a questo inconveniente, le hanno soppresse: ed eccovi i lumi, che questa gran raccolta spande nel pubblico. Diciam meglio: Eccovi l'illusione, che si fa ai semplici; Eccovi i lacci, che si tendono al mondo intero: imperocchè chi può guardarsene senza entrar nell' Esame, nel confronto de' Testi con un metodo simile a quello di cui noi quì ci serviamo? Ma chi puote addossarsi un tal travaglio; e come potrebbe supplire la moltitudine de' Lettori ad uno studio, di cui non è ella capace?

Il P. Daurigny, Autore delle Memorie Cronologiche, e Dogmatiche, è posto nella Raccolta al numero degli Scrittori, i quali hanno insegnato il Regicidio. A qual titolo puote egli meritare un' imputazione tanto odiosa, mentre così s' esprime nel primo Volume della sua Opera? „ Non vi è „ forse dottrina più abominevole di „ quella, che insegna esser permesso „ talvolta uccidere i Re, i quali sem- „ pre sono gli Unti del Signore, co- „ munque esser possano sregolati. Da- „ vide non attentò alla vita di Saul „ suo persecutore; e l'esempio di quest' „ Uomo secondo il cuor di Dio avreb- „ be dovuto ammaestrare tutti i Dot- „ tori Cristiani. Con tutto ciò e fra i „ Settarj, e fra i Cattolici ve n'ha „ un gran numero di quelli, che nel- „ le passioni del lor cuore, o nelle va- „ ne sottigliezze della scuola hanno „ trovato, che può taluno tingersi le „ mani micidiali d' un Principe rive- „ stito del titolo odioso di Tiranno (*a*). Siccome questo testo è troppo chiaro ed enfatico per potersi conciliare coll' accusa, che i Compilatori della Raccolta intentar volevano al P. Daurigny; così l' hanno soppresso, e nel lungo passo, che di lui citano, hanno tralasciato due luoghi, i quali compiscono di giustificare questo Autore (*b*).

Si tratta di Suarez, e della condanna che fu fatta del suo Libro nel 1614. dice Daurigny, che questo Teologo dava al Papa sul temporale dei Re una potenza, *che noi facciamo professione particolare di non riconoscere* (*c*). E più sotto aggiunge, che quelli i quali danno il più d' ampiezza *ai dritti del Papa, sono ben lontani dal concedere le detestabili conseguenze, che sono il motivo della loro condanna* (*d*). Eccovi certamente due testi, che invincibilmente resistono al disegno formato di porre Daurigny nella classe degli approvatori de' Regicidj. I Compilatori hanno fatto scomparire queste testimonianze insieme con altre particolarità, che troppo poco si confacevano all' intento delle Asserzioni.

Nel suo commentario sopra l' istoria di Susanna, esaminò Tirino una Questione, che Soto, Navarro, ed alcuni altri autori avevano deciso d' una maniera degnissima di riprensione: „ Ave- „ vano essi detto, che Susanna sareb- „ besi tratta d'impaccio, se pressata „ dalla forza, dal timor dell' infamia, „ e dalla morte, avesse ceduto alla pas- „ sione de' due Vecchi, non consentendo „ al delitto, nè cooperandovi, ma per- „ mettendolo, e comportandosi in que- „ sta occasione d' una maniera negati- „ va. Imperocchè, *aggiungevano que- „ sti Autori*, non era ella obbligata ad „ infamarsi gridando, e ad esporsi al „ pericolo della morte per conservare „ la Castità, poichè la purità del cor- „ po

(*a*) *Mem. Chronol. & Dogm. Tom. I. pag.* 116. *Edit. de* 1739.

(*b*) *Extr. des Assert. pag.* 519. *in* 4.

(*c*) Memoires Chronol. & Dogmat. Tom. I. pag. 198.

(*d*) *Ibid. p.* 198.

„ po è un bene minore della riputa-
„ zione, e della vita (a).

I Compilatori attribuiscono a Tirino questa lassissima decisione, sopprimendo i nomi di Soto, e di Navarro, e di più la continuazione immediata del testo, ove si vede il vero sentimento di Tirino (b). „ Quanto a me, *aggiunge egli*, rispondo, che non bastò „ all' Eroina castissima di preservare „ il suo animo dalla macchia del peccato, e volle altresì che non ne fos„ se contaminato il suo corpo: e que„ sta volontà fu l' effetto della sua emi„ nente purità, e virtù eroica: virtù „ che i medesimi Pagani tanto han te„ nuto in pregio, che ben possono i „ Cristiani anteporla ai buon nome, „ ed alla vita; e se a tanto non sono „ obbligati, meritano almeno de' gran„ di Elogj allorchè l' antepongono a „ questi due beni." Così si esprime Tirino. Il testo citato nella Raccolta delle Asserzioni è un objezione, come si vede, a cui egli risponde. I Compilatori tralasciano questa risposta, e con ciò fan credere ai Lettori, che Tirino ha pensato su questo fatto in una maniera difettosissima; mentre Soto, Navarro, e gli altri Dottori son quelli, che meritano tal rimprovero. Se par che Tirino assolutamente non condanni la lor decisione, egli è in questo degnissimo di biasimo: ma si dee convenir tuttavia, che vi è una gran differenza fra il suo pensiero, e quello di questi Dottori: che quanto a lui si fa dire, non esporre a' Lettori ciò che dice: e che finalmente mediante la mutilazione usata dai Compilatori, saria facilissimo imputare ciò che si vuole agli Scrittori più stimabili.

2°. *Si sono alterati i Testi con citazioni difettose, o smembrate.*

XLVIII. 2. I Compilatori hanno alterati i Testi con citazioni difettose, e smembrate.

Non sarebbe riuscito a' Compilatori dell' Asserzioni di fare scomparire i veri sentimenti di molti Scrittori Gesuiti, se non avessero alterati i testi di questi Autori negli estratti, che ne presentano. E in quanti modi s' è fatta l' alterazione? Non fu giammai, MM. FF. CC., impiegato tant' artifizio per trasformare gli altrui pensieri. I Compilatori della Raccolta hanno mutate lettere, soppressi termini, autorità, e nomi d' Autori, che non son Gesuiti; e sopra tutto hanno fatto un abuso eccessivo de' punti intermediarj. Voi sapete, che s' inserisce talvolta nelle citazioni de' testi una serie di punti, per porre in disparte cose straniere alla questione, di cui si tratta; e con ciò risparmiare una lettura inutile. I Compilatori dell' Asserzioni hanno ritratto da tal uso un vantaggio più confacente al loro scopo. Quando han trovato de' luoghi, che ponevano in chiaro le decisioni, che ne temperavan l' ardire, che le appoggiavano con l' autorità de' SS. Dottori, o de' Teologi di diverse nazioni, ben tosto sono scomparsi que' pezzi favorevoli agli Scrittori Gesuiti, e si sono legati i testi con punti, che nulla dicono agli occhi de' Lettori, e nulla tolgono all' indignazione, che eccitar debbono proposizioni, così proposte nella Raccolta.

Ma

(a) Verum angustiae omnes effugisset Susanna, si vi & metu infamiae, imo mortis, compulse permisisset adulteris suam explere libidinem, non consentiendo, vel cooperando, sed permittendo & negative se habendo. Neque enim tenebatur ad conservandam castitatem, clamando se se diffamare, & in mortis periculum se conjicere, cum integritas corporis minus bonum sit quam fama vel vita. *Ici finit le Texte cité dans le Recueil des Assert. pag. 291. in 4.*

(b) Sed respondeo non satis fuisse castissimae heroinae animam e peccati labe intactam conservare, voluisse insuper etiam corporis pollutionem devitare. Quod insigne castitatis & virtutis heroicae fuit, tantique semper aestimatum ab Ethnicis, v. g. Lucretia Lacaena, Miccae. & aliis apud Plutarch. & Valer. Maxim., ut merito a Christianis famae & vitae praeponi, si non debeat, certe laudatissime possit. *Comment. in cap. XIII. Dan. 1. v. 22.*

Ma quì si vogliono esempj, MM. FF. CC., affinchè tocchiate con mano l'artifizio de' Compilatori, e la ragionevolezza delle nostre osservazioni. La mutazione d'una lettera, fatta a bella posta in un testo d'Escobar, gli attribuisce una dottrina, che non insegna, e rende la sua proposizione degnissima di censura. Esamina quest' autore, se per isciogliere un malefizio sia lecito aver ricorso ad un Mago; e pensa che sia lecito, se così il Mago *conosce de' mezzi leciti*, come ne conosce degl'illeciti. I Compilatori, con mutare una lettera nel testo latino, fanno dire a questo Teologo, che si può far uso dell' arte d' un Mago, quando non sà distinguere i mezzi leciti dagl' illeciti. Quest'alterazione per altro non può ascriversi a sbaglio di stampa, o a mancanza d'attenzione. Due volte ripete Escobar l'istessa cosa nel medesimo luogo, che s'è citato della sua opera (1).

(1) Testo latino D'ESCOBAR.

Quando maleficus NOSCIT *medium licitum & illicitum maleficii solvendi, integrum est, &c.* Escobar ajoute plus bas: *ita si maleficus nollet solvere modo licito sibi* COGNITO, *&c.* Preuve que les Redacteurs ont du lire NOSCIT au lieu de NESCIT.

Testo alterato dell' Asserzioni.

Quando maleficus NESCIT medium licitum & illicitum maleficii solvendi, &c. *Estratto dell' Asserzioni in 4. pag. 167.*

La soppressione d'un termine, che non è nulla più della congiunzione ET, ha intieramente sfigurato il sentimento del P. La-Croix. Si fa credere, che questo Gesuita neghi la necessità della fede esplicita de' Misterj della Trinità, e dell'Incarnazione; quando per altro egli dichiara espressamente nel luogo medesimo di tener per *certo*, che non solamente sia necessaria questa fede, ma che altresì debba essere abbastanza forte per muovere la volontà, e per ispirarle una ferma speranza della remissione de' peccati, e delle divine ricompense. Or noi ve lo ripetiamo: la sottrazione della sola congiunzione ET stravolge tutte l'idee di questo Teologo, e siccome la continuazione del suo discorso avrebbe potuto far comprendere il suo vero pensiero, si sopprime ancor questa, e si lascia ignorare al Lettore, il quale con tal mezzo viene autorizzato a credere, che La-Croix insegna l' *irreligione* come si spaccia nella raccolta delle Asserzioni (2).

(2) Testo fedele de LA-CROIX.

In lege nova post promulgatum sufficienter Evangelium, requirunt explicitam de Incarnatione & Trinitate (fidem) S. Thom. art. 7. & 8. *Thomistæ communius cum Gonet. Dis. 6. n. 67. & alii gravissimi Autores cum Mauro a n. 45. Carden. n. 3. Mendo. In stat. dis. 1. q. 1. ET licet alii multi etiam forte*

Testo infedele delle Asserzioni.

In lege nova post promulgatum sufficienter Evangelium requirunt explicitam de Incarnatione & Trinitate (fidem) S. Thomas. . . . Thomistæ communius, licet alii multi, etiam forte

pro-

probabilius id negent, tamen ubi agitur de valore Sacramenti, sententia tutior est sequenda & præscindendo ab hoc, certum videtur ex dictis quod requiratur talis fides, quæ non sit qualiscumque cognitio objectorum. Num. 19. relatorum, sed sufficiat ad movendam voluntatem ut actualiter erigatur ad spem firmam veniæ peccatorum & remunerationis a Deo obtinendæ; atque hæc volunt Autores cum Lugo a n. 123. quando ad justificationem requirunt fidem de illis objectis explicitam. Tom. 1. lib. 2. de fide, cap. 1. parag. 7. pag. 135. Edit. Coloniæ. 1729.

probabilius id negent, *Extr. des Assert. pag. 205. in 4°.*

Nota. Convien osservare, che *Mero*, *Cardenas*, *Mendo*, *de Lugo*, son quattro Autori Gesuiti, i quali si dichiarano per la dottrina di S. Tommaso, e de' quali i Compilatori hanno soppressi i nomi alterando il testo di La-Croix.

Se dessimo retta ai Compilatori, il medesimo Reato dovremmo ravvisare nei P.P. Bauny, e Caussin. Eia accusato il P. Bauny d'insegnare, *che un uomo è capace d'assoluzione in qualunque ignoranza trovisi de' Misterj di nostra Fede, e benchè non conosca nè la Trinità, nè l'Incarnazione del Nostro Signor Gesù Cristo: Due fondamenti di tutta la Cristiana Religione: e che devono eziandio assolversi quelli, i quali ignorano questi misterj per un'ignoranza colpevole.* Il P. Caussin prese la difesa del suo confratello, e fece vedere, che il P. Bauny esigeva per lo meno una notizia confusa di questi misterj; che esigeva in oltre il pentimento in chi avesse contribuito a questa ignoranza; che promettesse di farsi ammaestrare, e che il medesimo Confessore prima d'assolvere il suo penitente, l'istruisce per quanto il tempo glielo potesse permettere. Finiva il P. Caussin con domandare, perchè tanto si trovasse a ridire nel sentimento di Bauny, e a lui solo se ne facessero i rimproveri, mentre l'istessa dottrina è stata insegnata da Bonacina, Diana, Soto, Villalobos, Medina, Pietro Ledesma, i quali non erano Gesuiti?

E' difficile, MM. FF. CC., trovar vestigio d'*irreligione* in tutto questo passo tolto dall' opera del P. Caussin: Ma i Compilatori delle Asserzioni sanno ben giungere al loro intento, sfigurandone il testo per mezzo di due serie di punti, che fanno scomparire il vero pensiero de' due autori Gesuiti (1).

(1) Testo fedele del P. Caussin.

Eccovi una delle più sfacciate imposture, che siensi mai vedute, e bisogna aver un' incredibile passione di dir male, per far parlare in tal guisa il P. Bauny, che dice tutt' altro. Imperocchè 1°. Egli vuole che un uomo ignaro di questi misterj, per esser capace d'assoluzione n'abbia per lo meno una notizia confusa, se non l'ha espressa, e distinta; Vuole di più, che si penta, se ha contribuito alla

Testo infedele delle Asserzioni.

Eccovi una delle più sfacciate imposture, che siensi giammai vedute; E bisogna avere un incredibile passione di dir male, per far parlare in tal guisa il P. Bauny, che dice tutt' altro. Imperocchè 1°. egli vuole che un uomo ignaro di questi misterj, per esser capace d'assoluzione n' abbia per lo meno una

sua ignoranza; Vuol finalmente che egli prometta di farsi istruire, e che il medesimo Confessore prima d' assolverlo l' istruisca per quanto il tempo glielo potrà permettere. Io domando al Compilatore perchè non riferisce tutte queste circostanze, che il P. aveva divisate? Io gli domando, se questo è voler assolvere un ignorante, quando espressamente si dice, che bisogna istituirlo prima d' assolverlo? che se egli tanto trova a ridire in queste parole, io gli domando, perchè tanto ne riprenda il P. Bauny, il quale ha per se autori distinti, che non son Gesuiti, i quali hanno insegnato la dottrina medesima, Bonacina, Diana, Soto, Villalobos, Medina, Pietro Ledesma? Finalmente io gli domando ec. pag. 192. 193. Ediz. di Parigi 1644.

una notizia confusa, se non l' ha espressa, e distinta... Io gli domando se questo è voler assolvere un ignorante..... Finalmente io gli domando ec. *Estrat. dell' Asserzioni in* 4°. *pag.* 178.

Ben lontani noi siamo dal pretendere, che sia al coperto da ogni censura: sono ancora questi due scrittori inescusabili per non aver formalmente espresso l' obbligo di credere, e professare due misterj, de' quali tanto è necessaria agli adulti la fede esplicita per partecipare ai Sacramenti, quanto per giungere alla salute.

Noi torniamo a ridirlo, MM. FF. CC., l' artifizio dei punti intermediarj regna in tutta questa raccolta. Con ciò si occultano le autorità favorevoli alle decisioni degli autori Gesuiti; si dissimulano le ragioni, che appoggiano i lor sentimenti; se n' allontana ciò che li spiega, o li mitiga; si procurano certe riunioni di testi, e di capi, che li fan comparire molto più rilasciati, e per conseguenza molto più rei. Noi non possiamo mettervi sotto degli occhi tutti gli esempj correlativi a queste specie diverse d' industrie. Saria per ciò di mestieri il trascrivere una gran parte della Raccolta delle Asserzioni. N' abbian detto abbastanza per rendervi cautelati contra questo insidioso volume.

3°. *I testi sono stati sovente presi in sensi contrarj a quelli degli Autori.*

XLIX. Testi presi da' Compilatori in sensi opposti a quelli degli autori.

La Raccolta dell' Asserzioni comprende in questo genere un sì gran numero d' esempj, che ne resta attonito chiunque esamina attentamente questa vasta compilazione. Voi credereste che Sanchez prenda il partito più irragionevole, o per dir meglio, il più vergognoso in una materia, cui non convengono in questo luogo nè citazioni, nè spiegazioni; e pur è tutto il contrario. Quest' Autore rigetta il sentimento, che se gli vuole attribuire, e l' avverte fin nel sommario che pone nel titolo (*a*); ma questo sommario è stato soppresso da' Compilatori. Egli assicura, che avendo consultato uomini dottissimi sopra il caso, di cui si tratta, erano di parere, che non potevano scusarsi da peccato mortale quei, che vi fossero caduti, o vi cadessero. Sanchez approva tal decisione; ma la sua approvazione si sopprime (*b*). Finalmente, MM. FF. CC.,

nella

(*a*) Refertur quædam opinio & refutatur. *disp.* 17. *num.* 4. *Tom.* 3. *lib.* 9.

(*b*) Cæterum viris doctissimis a me consultis visum est culpam esse lethalem. *idque merito. Ibid. N.* 5. *Estrat. dell' Asserzioni in* 4. *pag.* 192. & 293.

nella Raccolta dell' Aserzioni è stata presa per risposta, quella che appunto è l' objezione. Si accusa Sanchez d' un sentimento, che impugna; se gli attribuisce una dottrina, che condanna.

Voi credereste parimenti sulla fede de' Compilatori, che il P. La-Croix distrugge l' obbligo d' amare Dio, tale è l' incertezza, che se gli fa spandere sopra il tempo, e sulle circostanze, nelle quali deve adempirsi un tal dovere. Udite questo Teologo. Si difenderà da se medesimo, e svelerà il vero sentimento del suo Testo. Osserva egli in primo luogo con Cardenas, altro Teologo Gesuita, che Dio ci comanda d' amarlo in tutte le azioni, che soglion *frequentemente ripeterſi*. Trova la prova di queste verità nelle parole stesse della legge, e ne deduce questa conclusione: Dio vuol dunque una qualche *continuazione*, e *frequenza* negli atti del nostro amore verso di lui. A questo primo ragionamento fondato ne' termini proprj della legge, n' aggiunge un altro, fondato sull' esperienza. „ Questa ci mostra, *dice La-*
„ *Croix*, che è moralmente impossibile
„ l' osservanza degli altri comandamen-
„ ti, se gli Atti d' amor di Dio non
„ sono frequentemente reiterati; che
„ restringendosi la persona a formarne
„ al più uno per anno (*come insegna-*
„ *no varj Teologi*) non si persevera
„ lungo tempo nella fuga dal peccato
„ mortale, e nella pratica di azioni
„ difficili, e contrarie alla natura:
„ pratica per altro sovente necessaria
„ ad evitare l' offesa di Dio.

„ Dunque, *conclude quest' Autore*,
„ vi è un obbligo grave di fare FRE-
„ QUENTEMENTE degli Atti d' amor di
„ Dio, ordinandosi sopra tutto e ter-
„ minandosi ogni altro precetto alla
„ Carità, la quale è il fine, e perfe-
„ zione della Legge. " Dopo riflessioni così cristiane, e ragionamenti così solidi, entra il P. La-Croix nella questione, che disunisce i pareri de' Teologi d' ogni scuola, e decide, che, attesa la diversità dell' opinioni, per cui rendesi incerta presso gli Autori la prescrizione esatta del tempo, e del numero delle volte, in cui obbliga rigorosamente il precetto della Carità, conviene appigliarsi al partito più sicuro, tanto per abituarsi nel Divino Amore, quanto per adempierne l' obbligo. E soggiunge immediatamente, che di tutti gli atti virtuosi essendo quello dell' amor di Dio il più perfetto, e meritorio, ancor da ciò ne risulta una ragione per appigliarsi al parer più sicuro. „ Quest' esercizio dell'
„ amor di Dio, *siegue egli a dire*, non
„ deve sembrarel troppo difficile. Im-
„ perocchè, se l' intiere giornate s' oc-
„ cupan gli uomini nell' amore della
„ creatura, in quello dell' interesse,
„ del piacere ec. perchè più tosto non
„ occuparsi nell' amor del Creatore;
„ unico oggetto, che di tutto il no-
„ stro amore sia degno (1)?

(1) Testo fedele de LA CROIX.

Deus præcipit dilectionem sui in omnibus operibus quæ frequenter solemus agere. Postquam enim. Deut. 6. dixisset. Diliges Dominum Deum .... ex toto corde tuo, *subdit*, eruntque verba hæc quæ ego præcipio tibi hodie in corde tuo, & narrabis ea filiis tuis, & meditaberis in eis, sedens in domo tua, & ambulans in itinere, dormiens atque consurgens; *ergo Deus vult continuationem*

Testo infedele dell' Asserzioni.

Itaque cum in tanta sententiarum varietate nesciamus quando & quoties sit diligendus Deus, arripiamus tutiora .... *Estratto dell' Asserzioni. in 4. pag. 206.*

tionem & frequentiam illius dilectionis. Deinde homo graviter obligatur ad observanda reliqua Dei mandata, sed moraliter impossibile est ea omnia observare, nisi quis frequenter *eliciat actum dilectionis Dei, ut experientia probat. Qui enim vix semel per annum quærunt placere Deo, diu non persistent sine mortali, nec umquam aggredientur media ardua & naturæ contraria, quæ sæpe necessaria sunt ad vitanda peccata. Ergo est* obligatio gravis frequenter *diligendi Deum; maxime cum reliqua omnia præcepta ultimate ordinentur ad charitatem, quæ est finis & perfectio legis. Itaque cum in tanta sententiarum varietate, nesciamus, quando & quoties sit diligendus Deus, arripiamus tutiora; tum ut sic assuescamus dilectioni Dei, tum ut certo satisfiat præcepto, tum etiam quia actus dilectionis est omnium præstantissimus & supra omnes alios meritorius. Neque enim id censeri debet nimis difficile: nam si homines totis diebus occupari possunt amore Creaturæ, voluptatis, lucri, &c. cur non magis Dei qui solus est omni amore dignissimus.* La-Croix. Tom. I. lib. II. Tract. 3. cap. 1. q. 37. num. 141. pag. 153. Edit. Colon. 1729.

Vi fareste aspettato, MM. FF. CC., che un' Autore, il qual si esprime in maniera sì degna sopra il più grande di tutti i comandamenti, potesse mai esser accusato qual' *irreligioso* scrittore, che cerca di distruggerlo spandendo nuvole sopra l' obbligo che c' impone? Non potrebbe dirsi da noi con Tertulliano, che i Compilatori (*a*) „ intenti unicamente a tener lungi, e „ dissimulare quanto poteva distrugge„ re il lor sistema, non si fondano in „ altro, che in false idee da se mede„ sime fabbricatesi, e ne' sensi ambigui „ per essi attribuiti all' opere degli Au„ tori? " Permette mai la buona fede di raccoglier testi, e di porli in un fascio, isolandoli, e dispogliandoli di ciò, che siegue, e precede; togliendo loro il sostegno delle autorità, degli argomenti, delle spiegazioni, che li giustificano, o pur li scusano? Quando eziandio si concedesse a' Compilatori, che degni son veramente di biasimo tutti gli Autori, che si hanno tolti a screditare, non bisognava altresì dissimulare le modificazioni, e i correttivi, i quali addolciscono la durezza di lor decisioni, ne rendon minore il pericolo, e meno grave lo scandalo.

Un alterazione di questo genere fatta a un testo di Lessio è tanto notabile, che in questo luogo non vuol tralasciarsi. Poco loro è sembrato lo stravolgere la decisione di questo Autore con una traduzione infedele (*b*), e il sopprimere l' autorità di Bannez celebre Teologo della Scuola di S. Tommaso, citato dal Lessio men per seguire il suo sentimento, che per mostrarne il pericolo. La difficoltà, che Lessio esamina in questo luogo, risguarda il caso, in cui un uomo fosse determinato di uccidere un' altro, non per se stesso, ma per mano d' un Servo, o d' un Sicario.

Domanda l' autore, se lecito sarebbe prevenire questo pericolo colla morte d' un tal nemico. Per rispondere alla Question e distingue il pericolo prossimo dal remoto, e suppone inevitabile tanto l' uno che l' altro. Indi immediatamente riferisce il sentimento di Bannez,

(*a*) His nituntur quæ ex falso composuerunt, & quæ de ambiguitate ceperunt. *Tertull. de Præscr. cap.* 17.

(*b*) Lessio nel suo testo Latino riportando l' opinione di Bannez, dice, che secondo questo Autore *esset tamen insidiator ille* ALIQUOTIES *ante monendus &c.*: il che significa, che converrebbe avvertirlo *diverse volte*. I Traduttori gli fanno dire, che *qualche volta sarebbe a proposito avvertire questo nemico di desistere da' suoi attentati. Estr. dall' Asserz. in 4. pag.* 401. L' enorme differenza di queste due proposizioni è tanto chiara, che ogn' un la scorge a prima vista. Com' è han potuto i Compilatori non ravvisarla?

nez, ed aggiunge, che egli in pratica non l'approva, e ciò per più ragioni; ma particolarmente, perchè molto saria da temersi l'abuso che si sarebbe della decisione di questo Dottore, e dall'altra parte non è la supposizione verisimile, essendo rarissimo, che non possa evitarsi la morte per qualch' altro mezzo. Tale è la dottrina di Lessio.

Ma qual è l'idea, che ne danno i Compilatori nella loro Raccolta? Giudicatene voi medesimi, MM. FF. CC., per l'Estratto, che vi poniamo sotto degli occhi. Eccovi come è presentato nella Traduzione. „ Se il pericolo è „ tuttavia remoto, la difficoltà è più „ grande, ma la ragione par che sus„ sista la medesima, se non vi è altro „ mezzo di scampo: Imperocchè io „ non sono obbligato di tenermi chiu„ so perpetuamente nella mia Casa, „ o di ritirarmi in paesi stranieri. Con „ tuttociò SAREBBE TALVOLTA A PRO„ POSITO l' avvertir prima quest' Uo„ mo, che ci tende insidie, di desiste„ re da' suoi attentati .... A me pe„ rò questa maniera d' agire non pia„ ce nella pratica. "

Noi vi domandiamo, MM. FF. CC., quest' ultime parole presentate ai Lettori in un modo così confuso, equivoco, ambiguo, non son elleno proprie a far loro credere, che la precauzione d'avvertire il nemico, di cui si parla sia ciò, che a Lessio, *non piace nella pratica*, e che *senza tal modo d'agire* (cioè senza il pensiero d' avvertirlo) egli reputi lecito l' insidiargli alla vita? N' appelliamo al giudizio d' ogni persona ragionevole, e per fissare il vostro, trascriviamo quì il resto di Lessio, tal quale leggesi nel suo Libro, insieme coll' Estratto de' Compilatori come si legge nella loro Raccolta. (1)

(1) Testo fedele di Lessio.

Si per famulum vel sicarium me statueris occidere, nec alia sit spes evadendi, hoc etiam casu videtur licitum prævenire, si periculum sit præsens, ut si actu mandes, vel suadeas. Videtur enim eadem ratio quæ in tertio. Parum enim refert an per te, an per alium invadas, aut coneris interficere. Quod si periculum adhuc esset longinquum, ut si conjuraveris in meam necem, jamque cum sicariis egeris, ut opportunitatem quærant exequendi, major est difficultas; sed videtur eadem ratio, si nulla alia superstit via evadendi; quia ita vitæ meæ insidiatur, ut alia ratione non possim elabi. Non enim teneor perpetuo me intra domum concludere, vel in exteras gentes concedere. Esset tamen insidiator ille aliquoties ante monendus ut desistat. Ita docet Bannes q. 64. art. 7. Dubio 4. & quidam alii recentiores.

Mihi tamen hic modus in praxi non probatur, tum ob alias causas, tum quia perrarum est ut non suppetat alia ratio mortis evadendæ. Lessius de jure & justitia. lib. 2. cap. 9. dubio 8. num. 46.

Testo infedele dell' Asserzioni.

Si per famulum vel sicarium me statueris occidere, nec alia sit spes evadendi, hoc etiam casu videtur licitum prævenire, si periculum sit præsens ... quod si periculum adhuc esset longinquum.... major est difficultas; sed videtur eadem ratio .. si nulla superstit via evadendi .... non enim teneor perpetuo me intra domum concludere, vel in exteras regiones concedare. Esset tamen insidiator ille aliquoties ante monendus, ut desistat .... mihi tamen hic modus in praxi non probatur. *Estr. dell' Asserz. in 4. pag. 401.*

Qui,

Quì, MM. FF. CC., noi potremmo addurre molti altri esempj, i quali farebbero vie più conoscere, che nell' Esame della dottrina de' Scrittori Gesuiti, non si è comunemente compreso nè presentato come dovevasi il contesto, e il tutto insieme de' libri di questi autori. Quello, che n' abbiamo osservato, basta per disingannarvi full' idea favorevole, che mai potesse esservi stata data della raccolta *delle Asserzioni*. Aggiungeremo contuttociò una sesta Questione, che darà un nuovo lume alle cinque precedenti.

VI. QUESTIONE

In attaccare la dottrina de' Gesuiti si sono avuti tutti i riguardi, che l' equità richiedeva?

L. VI. Questione.

In una intrapresa, in cui trattavasi di diffamare un corpo Religioso, e di annientarlo in conseguenza di questa infamia, conveniva almeno usar tutti i riguardi, che suggerisce l' equità. Senza di questo, correvasi rischio d' innalzare un edifizio di pure menzogne, di passione, di violenza. Potevasi procurare un' illusion passaggiera; ma era impossibile ingannare la posterità, la quale non accorda la sua approvazione se non alle azioni, in cui l' equità conserva i suoi dritti. Or, MM. FF. CC., quali sono stati i riguardi, che gli avversarj de' Gesuiti si sono prescritti? Giudicatene da alcuni esempj tolti dalla raccolta delle Asserzioni.

LI. La pretesa Catena d' una tradizione costante di cattiva dottrina nella Società composta.

Poichè volevasi formare una catena di *Asserzioni pericolose e perniciose in ogni genere, che i Gesuiti avevano costantemente e in tutti i tempi insegnate, pubblicate, e sostenute ne' loro Libri con l' approvazione de' lor Superiori, e Generali*; voleva l' equità, che non si facessero entrare in questa catena se non l' opere munite con sigillo di questa *approvazione*. Perchè dunque trovansi così spesso citati i Libri di Grimenio, di Pirot, d' Arduino, di Berruyer, di Bonarsio, come autori in parte di questa tradizione di *probabilismo*, di *furti*, d' *omicidio*, di *tirannicidio*, di *Irreligione*, mentre questi Libri non sono mai stati riconosciuti, nè mai approvati dai lor Superiori, e Generali?

LII. 1. d' opere pubblicate senza l' approvazione de' Superiori, e Generali.

Voleva l' equità, che in questa raccolta di Estratti non si allegassero se non l' edizioni riconosciute dagli Autori, o dai lor confratelli. Perchè dunque riportare una decisione di Salas (*a*), che l' autore medesimo aveva corretta quasi in tutti gli esemplari della sua prima edizione, e mai più non è comparsa nell' edizioni posteriori? Perchè citar sempre l' edizione d' *Emanuele Sà*, del 1590. per rilevare errori, quali ogn' un sa, undici anni dopo essere stati corretti.

LIII. 2. d' opere corretta dagli Autori medesimi ne' passi difettosi che lor si appongono.

Giacchè volevasi far costare la serie cronologica delle *Asserzioni pericolose e perniciose* della Società, l' equità voleva, che non si citassero se non edizioni fatte dagli autori, o rinovate dopo lor morte dai Gesuiti con una nuova *approvazione de' Superiori e Generali*. Perchè dunque inverter l' ordine de' tempi, e per riempire delle lagune ricorrere all' edizione di Taberna del 1736. a quella di Molina del 1733, a quella di Sanchez del 1739, a quella di Busembaum del 1757. edizioni fatte senza l' *approvazione de' Superiori*, edizioni nelle quali non vedonsi se non i nomi

LIV. 3. d' edizioni fatte assai dopo la morte degli autori senza il consenso de' superiori attuali.

(*a*) Vedasi la *soddisfazion breve di D. Giovanni dell' Aguila pag.* 7. e 48.

Questa decisione di Salas riferita nell' estratto delle Asserzioni incomincia da queste parole: *Religiosus autem* &c. in 4. pag. 10.

mi d'approvatori morti cent'anni prima: Edizioni, fra le quali quest'ultima, che tanto ha fatto di ſtrepito, è interamente chimerica.

LV. Complicità imaginarie di Geſuiti morti e vivi, ſtranieri e nazionali.

Vi è equità, MM. FF. CC., a confondere i tempi, e i paeſi, per far uſcire da queſto Caos una complicità imaginaria? a rendere i vivi debitori delle azioni de' morti? a inviluppare tremila Franceſi ne' torti di alcuni ſtranieri, e un corpo intero nella preſcrizione meritata da alcuni de' ſuoi membri? Qual è il corpo, che non doveſſe tremare, ſe introdur ſi voleſse una ſimile giuriſprudenza? Vi è equità a ſupporre *unità di ſentimenti e di dottrina* in autori, che ſonoſi apertamente oppugnati, confutati, contraddetti gli uni con gli altri? e comprendere nella claſſe de'Regicidi tutti coloro, i quali han ſoſtenute le opinioni oltramontane in un tempo, e ne' paeſi, ove erano accreditate? Dovranno dunque tenerſi in conto di rei di leſa Maeſtà e di Regicidj i Teologi de' Reami, e delle Repubbliche, ove queſte opinioni erano ricevute? Vi è equità ad imputare una dottrina abominevole a quegli autori, che non ne han detto parola? Siccome noi ſcriviamo per voſtra iſtruzione, non s'adempirebbe il noſtro oggetto, ſe quì non entraſſimo in qualche caſo particolare. Troppo è recente l'autore, che per il primo ci ſi preſenta al penſiero, per non eſser da voi riconoſciuto.

LVI. Dottrina eſecrabile falſamente imputata ad alcuni ſcrittori Geſuiti.

Nel 1729. il P. della Sante ſpargeva fiori ſulla cuna dell'erede del Trono, e prediceva alla Francia le virtù, che in oggi ammiriamo. Queſto felice preſagio traeva il ſuo principio dalle gran qualità di tutti i Re dell'auguſta ſtirpe de' Borboni. Enrico IV. entrava neceſsariamente in queſta catena d'Eroi, e non per altro ne parla il P. della Sante, ſe non per rendergli omaggio: Dipinge egli i voti della Francia per il ritorno del ſuo Re alla Religione de' ſuoi maggiori.

Dove è dunque, MM. FF. CC., il delitto di leſa Maeſtà, e la dottrina del Regicidio. Mal certamente l'autore avrebbe ſcelto il tempo, il luogo, l'occaſione di avvanzare queſt' eſecrabil dottrina. Parlava egli alla preſenza d'un Aſsemblea numeroſa di Veſcovi, di Magiſtrati, di eruditi d'ogni Ordine, di Cittadini d'ogni Stato. Qual coſa dunque è quella, che ha potuto offendere i Compilatori in un' orazione aſcoltata con plauſo, e impreſsa ſenza richiamo? In verità chiama l'Oratore col nome di *Navarreſe* Enrico IV.; ma non lo chiama così ſe non prendendo il linguaggio del tempo, a cui ſi traſporta. Domanda ſcuſa per l'obbligo, in cui ſi trova, di uſare un tal nome: Comprende tutta l'odioſità di queſto nome, e la fa comprendere a' ſuoi uditori (*a*): Se l'ha ripetuto, ciò è ſtato per diſcolpare queſto gran Re dall'errore, in cui dimorò per qualche tempo, *non per vizio di pertinacia, ma per colpa dell' educazione*. Se egli dipinge le lacrime della Religione, e i voti de' Cattolici per la converſione del lor Monarca: Queſti due tratti non ſon proprj ad altro, che a denotare la carità della Chieſa, e l'amor de' Franceſi per il lor Sovrano. Dov'è dunque, torno a ripeterlo, il Regicidio?

Il rimprovero fatto al P. Gordon non è nè più equo, nè più legittimo. Egli altresì, come il P. della Sante, non ha detto una ſola parola correlativa al

Re-

(*a*) Navarrus quidem (*parcite invidioſo nomini quod erranti datum e, reſipiſcenti ablatum noſtis*) *Navarrus*, inquam, quamdiu Navarrus fuit, *educationis culpa, non obſtinationis vitio*, tam amaras quam uberes lacrymas afflictæ religioni elicuit. Catholicorum vota, heu! nimium diu ſuſpenſa tenuit. *Eſtratto dell' Aſſerzioni in 4. pag.* 530.

Regicidio. Esamina le immunità de' Chierici, e de' Religiosi, e discorre su quest' argomento conforme a' principj de' Canonisti stranieri. Ma quasi che prevedesse, che i suoi fratelli sarebbero un dì processati per colpa di quelli, i quali gli avessero preceduti, rispetta le massime del Regno, vietandosi la libertà di discuterle, e professando di volerle coprire col velo del silenzio. „ Che dee „ pensarsi, *domanda egli a sè stesso*, di „ quei delitti, che sono soggetti alla „ giustizia Reale, e soglion dirsi in „ Francia delitti privilegiati? Vedonsi „ Navarro, e gli altri autori, i quali „ hanno discussa pro e contra questa „ questione. Io per me non intendo, „ nè mai ho inteso, di scriver nulla, „ che potesse eccitar delle querele (a)". E questo dunque, MM. FF. CC., il linguaggio, e il contegno d' un autore favorevole al delitto lesa Maestà?

Dicastillo, Platel, Taberna, Muszka, con i nomi de' quali hanno i Compilatori ingrossata la lista dei rei di lesa Maestà, nulla hanno scritto su questa materia. Gli estratti, che se ne citano, vertono unicamente sulle immunità, e privilegj degli Ecclesiastici. Hanno decise queste questioni secondo le massime, e Leggi ricevute ne' paesi dove scrivevano. L' utimo di questi autori vive tutt' ora, ed ha pubblicato il suo trattato delle Leggi nel 1756., sotto gli occhi di quell' augusta Imperatrice Regina, di cui tutta l' Europa ammira le virtù Cristiane, ed eroiche. Se, per aver abbracciate le opinioni, che han corso in tutte le scuole de' lor paesi, questi autori sono altrettanti rei di lesa Maestà, non vi è canonista straniero, a cui dar non si possa quest' odiosa qualificazione (b). Ma questo giudizio sarebbe egli conforme all' equità?

Fegeli, altro scrittor Gesuita, trovasi ancor egli contra ogni equità registrato da' Compilatori nel numero de' Regicidi. L' estratto, che se ne cita non contiene la minima parola, che possa riferirsi a questa dottrina detestabile. Altro egli non è, che una semplice indicazione di alcuni Gesuiti, i *quali posson servire per conoscere a fondo alcune materie più difficili, come son quelle, che appartengono alla restituzione, al matrimonio, alle Censure*. Indica *Layman*, *Busembaum*, *La-Croix*, *Illsung*, *e Tamburino* (c).

Vedesi a prima occhiata, che Fegeli non consiglia già la lettura di questi casisti indistintamente sopra tutte le materie, e molto meno su quella del Regicidio. Quindi, ancorchè fosse vero, che tutti questi autori avessero errato su questa questione, non perciò accusar si potrebbe Fegeli d' aver voluto impegnare i Confessori a seguirli ne' loro traviamenti. Ma di questi cinque autori, tre se ve sono *Illsung*, *Tamburino*, *e Layman*, i quali per niun riguardo possono esser considerati come rei di lesa Maestà: I due primi non son nella lista, che n' han formata i Compilatori, e *Layman* ingiustamen-

(a) Sed quid de his quæ animadversionis regia sunt, criminibus, ut quæ solent apud Gallos Privilegiaria vocari? Vide Navarrum & alios qui hoc argumentum in utramque partem versarunt. Sane scribendo iras acuere mihi nec mens est nec animus umquam fuit. *Estratto dell' Afferzioni in 4. pag.* 496.

(b) Dicastillo pag. 508. | Platel. pag. 514. | Taberna. pag. 525. | Muszka. pag. 533. — Estr. dell'Afferz. in 4.

(c) Qua ratione possit confessarius sibi necessariam scientiam comparare? Respondeo, eam sibi comparabit, si non contentus se biennium Theologiæ morali impendisse, lectionem Casuum Conscientiæ insuper sibi habeat commendatissimam; & ubi plus otii suppetit, certas quasdam materias magis difficiles, v. g. de restitutione, matrimonio, Censuris penitus intelligere allaboret. Ad hoc servire poterunt Theologia moralis P. Pauli Laymanni, Medulla P. Hermanni Busembaum facile quinquagesies in lucem edita, & aucta a Claudio La-Croix. Theologia practica P. Jacobi Illsung, opera omnia P. Thomæ Tamburini. *Estratto dell' Afferzioni in 4. pag.* 527.

mente vi è stato posto. Nell' estratto, che di lui si cita, non si tratta se non de' privilegj, e immunità Clericali, delle quali ha parlato coerentemente a' principj ricevuti colà, dove scriveva (*a*). Non vi restano dunque se non *Busembaum*, e il suo Commentatore *La-Croix*. Or la querela, che si fa a Fegeli per avere indicato *Busembaum*, e per aver detto, che del suo libro si son fatte cinquanta edizioni, e quella stessa, che si fa al P. de Colonia, e a' Giornalisti di Trevoux (*b*): Querela ugualmente sproposítata che ingiusta.

LVII. Secondo l' metodo de' Compilatori, doerebbe intentarsi l'istessa accusa a S. Francesco di Sales Monf. Bossuet, D. Mabillon, Benedetto XIV., ec.

In fatti MM. FF. CC., se Fegeli, se Colonia, se i Giornalisti di Trevoux son Regicidi per aver daro notizia di Busembaum, e dimostrata qualche stima della sua Opera; S. Francesco di Sales, M. Bossnet, D. Mabillon, Benedetro XIV. saran dunque altresì Regicidi. Imperocchè questi gran Personaggi hanno lodati, citati, o raccomandari alcuni autori, i quali vedonsi registrati dai compilatori nel Catalogo de' Regicidi. L' abbiam già detto, e molto importa, che da voi non si ponga in dimenticanza: Il S. Vescovo di Ginevra in una Lettera scritta a Lessio ricolma di elogj L' opera *de Justitia & Jure*, che questo Teologo aveva in que' giorni pubblicata (*c*). M. Bossuet Vescovo di Meaux raccomanda agli Ecclesiastici di sua Diocesi di servirsi dell' Opere di Toledo, e d' Azorio (*d*). D. Mabillon dava un posto onorevole alle opere di *Tanner*, di *Suarez*, di *Becano*, di *Lugo*, d' *Azorio*, di *Toledo*, di *Bellarmino*, *nel Catalogo de' Libri migliori a comporre la libreria d' un Ecclesiastico* (*e*) Finalmente Benedetto XIV, fa spesso uso delle autorità, e decisioni d' un gran numero d' Autori collocati nel numero de' Regicidi dall' Estratto delle Asserzioni (*f*). Se dovessero ammettersi i principj de' Compilatori, e' dedurne le medesime conseguenze; ne seguirebbe, che Benedetto XIV. dovrebbe passare per fautore del *furto*, dello *spergiuro*, dell' *Omicidio*: Articoli, sopra de' quali il P. Antoine vien accusato da' Compilatori. Imperocchè questo dotto Pontefice tanto stimò la Teologia Morale del P. Antoine, che n' accettò la Dedica, e volle, che si spiegasse nel Collegio di Propaganda (*g*). Non potremmo noi dire l' istessa cosa di tanti Vescovi, che alla medesima Teologia hanno data la preferenza sopra d' ogn' altra per raccomandarla al suo Clero, e introdurla ne' lor Seminarj? Or come sarebbe altrettanto assurdo, che ingiusto il ptendersela contra questi Prelati a cagion della stima da essi fatta della Teologia del P. Antoine; sarà dunque altrettanto contrario ad ogni regola d' equità, che *Fegeli*, *Colonia*, *i Giornalisti di Trevoux*, e cento altri, che facilmente indicar si potrebbero, trovinsi registrati nel catalogo de' Regicidi.

LVIII. Ricapitolazione degli effetti perniciosi, che può produrre l' estratto delle Asserzioni.

Non andiam più avanti, MM. FF. CC. Il libro da noi esaminato può cagionare tanto di male, che la Lettura di sì perniciosa Raccolta ci riempie l' animo d' indignazione e di cordoglio. Ella è una pittura di vizj, e di misfatti, che insegna il male a quei che l' ignorano; lo presenta a quei, che lo fuggono; suggerisce espedienti a quelli che l' insegnano, somministra pre-

(*a*) Estr. dell' Asserz. in 4. pag. 551.
(*b*) Estr. dell' Asser. in 4. pag. 556.
(*c*) Lettera di S. Francesco di Sales a Lessio 402. dell' ultima edizione Tom. III. pag. 485.
(*d*) Statuti Sinodali di M. Bossuet art. § 14. Oper. Tom. 5. pag. 598.
(*e*) Nel Trattato de' Studj monastici.
(*f*) Vedasi la lista degli autori citati nell' opera da Beat. & Canon. Sanct. sotto il Titolo nomina auctorum &c. Tom. VIII. pag. 453. ediz. Rom. Esi confronti coll' Estratto in 4. pag. 450. 481. 488. 492. 470. 496. 510.
(*g*) Vedasi l' adizione della Teologia morale del P. Antoine fatta da un Religioso di S. Francesco, a dedicata a Benedetto XIV. impressa a Roma nel 1751.

pretesti a quelli che lo commettono. Questa è una scuola in cui s' impugnano i buoni principj, pretendendo di difenderli; ove si corrompono i costumi, volendo riformali; ove s' insinua il veleno dell' errore, mostrando un falso zelo per il dogma.

Tale è, MM. FF. CC., l'Idea, che aver dovete del Libro delle Asserzioni. Voi avete veduto i Compilatori di questa Raccolta formar le accuse più gravi contra un Corpo Religioso, sul fondamento d' un sistema imaginario d'*unità di sentimenti*, *e di dottrina*. Sistema chimerico nell' invenzione, falso nella supposizione, impossibile nell' esecuzione, e contraddetto nel fatto dalla sola diversità d' opinioni, che fra quelli si scorge, a cui viene attribuito.

Voi gli avete veduti rimettere in giorno quegli orrori, che dovevansi lasciar nelle tenebre profonde ove giaccan sepolti; Trattar materie proprie a contaminare l' imaginazione, ed a corrompere il cuore.

Voi gli avete veduti adunare un gran numero di testi, come se por volessero lo spavento nel campo del Signore, e rinfacciare ai primi pastori d' aver lasciato entrare il nemico nell' Eredità di Gesù Cristo; mentre per altro e la S. Sede, e il corpo Episcopale non han mai cessato di invigilare sull' integrità della Fede, e purità della Morale.

Voi gli avete veduti confondere i sentimenti liberamente agitati nelle Scuole Cattoliche, con opinioni legittimamente proscritte; e mettere al numero degli errori molte Asserzioni, le contraddittorie delle quali sono state condannate dalla S. Sede, e dai Vescovi di Francia.

Voi gli avete veduti tradurre i testi, sopra de' quali formavano la base di loro accuse, tanto malamente, che altramente scusar non si possono, se non dicendo con S. Girolamo, „ che „ hanno espresse le cose non come ave„ vanle trovate, ma come avevanle „ intese (*a*). "

Voi gli avete veduti mutar de' termini, e de' nomi; sopprimere autorità; accozzar de' testi separati; smembrare delle materie fra loro unite, e connesse.

Voi finalmente gli avete veduti mancare all' Equità confondendo gli autori Anonimi con gli Scrittori riconosciuti dalla Società; travolgendo l' ordine de' tempi, per non lasciare alcun vuoto nell' imaginaria lor tradizione; ponendo nel numero de' Regicidi una moltitudine di Gesuiti, i quali neppure han trattato le questioni correlative a tal materia.

LIX. Dichiarazione di Luigi XIV. nel 1715. registrata in tutti i Parlamenti del Regno per fissare lo stato, e la condizione de' Gesuiti in Francia.

Or, MM. FF. CC., un'Opera intrapresa senza bisogno, e compilata senza esattezza; un'Opera in cui si sono violate tutte le regole dell' Imparzialità, della Verità, e dell' Equità; un' Opera in somma, che aduna insieme quasi tutti i tratti di tanti libelli già condannati dai Parlamenti; come ha ella potuto servire di fondamento alla proscrizione de' Gesuiti? Voi avete potuto osservare, che quasi tutti gli Autori inseriti in questa vasta compilazione sono anteriori all' anno 1715., nel qual anno Luigi XIV. mise, per così dire, l' ultimo sigillo allo stabilimento de' Gesuiti in Francia, mediante la dichiarazione sopra di lor pubblicata da questo Principe. Questa dichiarazione fu registrata senza contrasto veruno in tutte le Corti Superiori del Regno. Ignoravan forse in quel tempo i Magistrati, che fra gli Scrittori della Società se ne trovavano alcuni, l' Opere de' quali contenevano deci-

(*a*) Scribunt non quod inveniunt, sed quod intelligunt: *Hier. ad Luc. Epist.* 52. *Tom. IV. p.* 2. pag. 558.

decisioni di rilassata morale, o sentimenti contrarj alle nostre massime? Ma molti di questi scritti erano stati lor deferiti, ed essi gli avevano proscritti co' loro Arresti (*a*). I superiori della Società ne avean date le più solenni disapprovazioni, ed i Magistrati v' eran rimasti contenti.

LX.

Arresti, e Sentenze di diversi Tribunali del Regno per condannare varj libelli pubblicati de' Gesuiti.

V' è ancor di più, MM. FF. CC., Certi Scrittori nemici della Società s' erano sforzati di renderla odiosa pubblicando compilazioni, ed estratti d'Asserzioni per provare, che la sua Dottrina era depravata in materia di dogma, e di morale. Questi libelli i quali tornavano a comparire sotto nuovi titoli, e forme diverse, hanno sempre sofferte le più giuste, ed ignominiose condanne dalla parte de' Magistrati. Noi abbiam frà le mani gli Arresti, con i quali in tempi diversi sono state proscritte queste opere tenebrose, come ingiuste, calunniose, diffamatorie (*b*). Con tutto ciò da queste sorgenti avvelenate i Compilatori hanno preso in gran parte gli Estratti, onde impiastrare la lor Raccolta. L' Opera di costoro doveva dunque provare il trattamento medesimo; quando pur non mostrassero, che dopo il 1715. i Gesuiti Francesi han rinovati gli errori sostenuti già prima di quest' epoca da alcuni de' lor Confratelli stranieri. Con qual titolo infatti, e con qual apparenza di giustizia sarebbonsi tenuti per complici d' una Dottrina da essi ignorata o combattuta? I Compilatori si sono accorti della difficoltà; ma gli sforzi da essi fatti per superarla, non han servito ad altro, che a provare la loro impotenza. E a chi potran persuadere, che i PP. Daniele, Dautigny, della Sante, Antoine, sono stati partigiani del Regicidio, o Corruttori della Morale? Neppur' essi il credevano. Producono i PP. Pichon, e Berruyer (*c*), l' opere de' quali son veramente riprensibili, ma non vi è chi non sappia, che questi due Scrittori han riconosciuti i loro errori, che i superiori disapprovarono i loro scritti, e che frà i lor Confratelli hanno essi trovati degli Avversarj, che gli han combattuti.

Arresto del Parlamento d'Aix de' 9. Febraro 1667, che condanna al fuoco le *lettere Provinciali*.

Arresto del Parlamento di Parigi contra un Libro intitolato *la Morale de Gesuiti* 11. Maggio 1760.

Arresto del Consiglio di Stato 23. Settembre 1670, e sentenza del Chatalet di Parigi del 20. Settembre 1669. contro la *Morale Pratica de' Gesuiti*.

Arresto del parlamento di Parigi del 29. Agosto 1726. contra il *Paralello della Dottrina de' Pagani con quella de' Gesuiti ec.*

Nò, MM. FF. CC., il Corpo de' Gesuiti Francesi non ha impegnate, sostenute, e pubblicate queste *asserzioni perniciose, e pericolose in ogni genere*, le quali ad essi si appongano; E per servirmi quì dell' espressioni de' Vescovi adunati nel 1761; " Non dee „ cercarsi ne' Libelli la regola de' Giu„ dizj, che formar si vogliono sopra „ di questi Religiosi. Il Silenzio da „ noi osservato di rimpetto a simili „ accuse è il contrasegno sicuro, che „ la dottrina abominevole (*attribuita* „ *loro da' Compilatori*) ingiustamente „ viene addossata ai Gesuiti. Quali „ massime impegnino i Gesuiti nelle „ nostre Diocesi (*dicean gl' istessi Pre*„ *lati*) è un fatto pubblico. Persone „ d' ogni stato, e condizione son testi„ monj di ciò, che quelli v' im„ pegnano...... Si domandi a quelli, „ che sono stati educati ne' lor Col„ legj, han frequentate le lor Mis„ sioni, le loro Congregazioni, i loro „ Esercizj Spirituali. Noi siam per„ sua-

LXI.

Innocenza de' Gesuiti Francesi attestata dal Vescovi adunati nel 1761.

(*a*) Le Opere di Suarez, Santarelli, di Mariana, di Iovveoci, ec.

(*b*) Arresto del Parlamento, di Bordeaux contra on Opera intitolata: *Teologia Morale de' Gesuiti* 1644.

(*c*) Ingiustamente i Compilatori hanno posto il P. Berruyer nella classe de' Regicidi (*Estrat. dell' asserzioni pag. 122. in 4.*) vedasi una memoria ultimamente data alla luce, in cui dimostrasi la falsità di questa accusa.

„ suasi , che neppur' uno si troverà,
„ il qual deponga d' averli uditi in-
„ segnare Dottrina alcuna contraria
„ alla sicurezza de' Sovrani , ed alle
„ Massime del Regno " (*a*)

Tale è, MM. FF. CC., l' autentica testimonianza resa da questi Prelati alla Dottrina de' Gesuiti di Francia: Testimonianza tanto più rispettabile, quanto che al suffragio della nazione, che in lor favore reclamano, riunisce il giudizio dell'Episcopato sopra un'oggetto, che è essenzialmente di sua competenza. Dovrà dunque il Libro dell' Asserzioni, o potrà in conto veruno bilanciarne il peso, o sminuirne la forza?

LXII. Autorità de' Magistrati in materia di Dottrina, ristretta alla protezione da lor dovuta à Giudizj e censure della Chiesa.

Che Magistrati Cristiani impieghino la loro autorità per far rispettare le decisioni della Chiesa, e far temere le sue censure; che pongan freno col terror delle pene temporali alla licenza che impugna i suoi decreti, e all'empietà, che sfida i suoi Anatemi; Non potrà la Religione se non lodarne il Zelo: soddisfaranno al dovere il più importante, e alla funzione più onorevole della Magistratura: Rispetteranno que' limiti inviolabili, che la mano Divina ha prescritti alle due potestà per lei stabilite al governo *sovrano del Mondo* (*b*); e caminando in tal guisa sull' orme della Fede, e degli esempj de'loro maggiori vedranno rinascere frà il Sacerdozio, e l' Impero quel perfetto accordo, e quel felice concerto, che fa il più degno, ed il più caro aspetto dei nostri voti.

LXIII. La Chiesa sola giudica della Dottrina.

Or, MM. FF. CC., che il dritto di decidere sulla Dottrina unicamente appartenga alla potestà spirituale, è un principio tanto universalmente riconosciuto, che la sola Eresia può metterlo in dubbio. Se in tal materia alcuna cosa mancasse alla vostra istruzione, noi vi rimetterebbemo à quella solla di monumenti transmessaci da tutti i secoli, e che noi già vi posiamo sotto degli occhi in un' altra occasione (*c*). Noi ci contenteremo di presentarvene come il preciso nella solenne dichiazione, e confessione dell' Augusto Monarca, che ci governa. Uno de' primi atti emanati dalla sua Reale Autorità fù un omaggio reso all' autorità della Chiesa.

" Noi siam lontani, *diceva sua Maestà*, di volere stendere il nostro po-
„ tere sulle materie della Dottrina,
„ il deposito della quale è stato con-
„ fidato ad un' altra Potenza. Noi
„ sappiamo, che a quella è riserbato
„ il prenderne conoscenza; e non po-
„ tremmo entrarvi senza esporci al
„ giusto rimprovero di non aver so-
„ stenuta la Verità, se non per mezzo
„ d'una manifesta intrapresa sulla Po-
„ testà spirituale, e d' aver fatto un
„ gran male sotto il pretesto del mag-
„ gior bene (*d*).

Il Clero di Francia dopo aver riferite queste parole, osserva, che son elle degne de' Costantini, de' Teodosj, de' Carli Magni. Noi aggiunghiamo, che in esse contengonsi tutti i sentimenti di venerazione, e rispetto, de' quali erano penetrati que' Principi Religiosi per la Dottrina, e Autorità della Chiesa. " Conservano esse alla
„ Potenza spirituale l' intiero, e li-
„ bero possesso del deposito a lei con-
„ fidato, e non permettono d' inva-
„ derlo

(*a*) Parere de' Vescovi di Francia sopra l' utilità, Dottrina, condotta, e governo de' Gesuiti di Francia pag. 18 a 22.

(*b*) Gelas. Pap. Epist. 10. ad Anast. Imparat. Conc. Lab. Tom. 4. pag. 1181.

(*c*) Mandamento e Istruzion Pastorale dal 19. Settembre 1756. 1 part.

(*d*) Dichiarazione de' 7. Ottobre 1717.

„ derlo, neppur col pretesto di sostenere la verità (*a*)".

Quanto mai spandon di lume, MM. FF. CC., questi principj sopra ciò, che noi siamo in obbligo di dirvi in proposito delle Asserzioni! Gli Autori di questa Compilazione due cose affermano: 1. Che la Dottrina di queste Asserzioni, *è pericolosa, e perniciosa*: 2. Che questa in ogni tempo ha formato, e forma ancora al dì d'oggi l'insegnamento pubblico de' Gesuiti, eziandio in questo Regno. Tutto in quest'Opera s'aggira sopra i dogmi della Fede Cattolica, e sulle regole della Morale Cristiana. Qual'era dunque la strada, che seguir dovevano i Magistrati in questa occasione? Era loro indicata non solamente dalla credenza, e pratica di tutti i secoli, e di tutte le Cattoliche nazioni, ma ancor dalle leggi del Regno, delle quali son'eglino stessi i Custodi. " La cognizione, e giudizio della Dottrina „ in materia di Religione, *dice Luigi XIV. nell'Editto del 1695.*, apparterrà „ agli Arcivescovi, e Vescovi. Ordiniamo alle nostre Corti de' Parlamenti, e a tutti gli altri nostri Giudici di rimetterla ai Prelati suddetti, e di lor porgere l'ajuto, di cui avranno bisogno, per l'Esecuzione delle Censure, che far ne potessero, e di procedere alla punizione de' Colpevoli (*b*)".

LXIV. Accordo legitimo delle Potenze per terminare le controversie sulla Dottrina.

Osservate quì, MM. FF. CC., l'ordine e la funzione delle due Potenze: Ai Vescovi *la cognizione, e il giudizio della Dottrina*; Ai Magistrati *l'ajuto, e il soccorso per l'esecuzione delle Censure, e la punizione de' colpevoli*: Oppure, come esprimevasi M. Bossuet, quel dotto, e zelante difensore delle prerogative del Sacerdozio, e de' dritti dell'Impero, alla *Chiesa*, e suoi Pastori *la decisione*, *al Principe*, e suoi Uffiziali *la Protezione, e difesa* (*c*). La Chiesa dunque era quella da cui giudicar si doveva, se tutti i punti di Dottrina compresi nell'*Estratto dell'asserzioni* erano veramente condannati, ò degni di condanna. La Chiesa era quella, che dovea pronunziare, se l'attuale e pubblico insegnamento della Società, specialmente de' Gesuiti di Francia, fondavasi realmente sopra i principj *pericolosi, e perniciosi*, che lor venivano attribuiti.

LXV. Objezzione presa dalle autorità riportate nell'Arresto del 6. Agosto del 1762.

Forse vi avran fatto credere, che la Chiesa s'era già dichiarata abbastanza sulla Dottrina perniciosa delle Asserzioni, e sull'attuale insegnamento de' Gesuiti. E non sarebbesi a tal'oggetto raccolta quella moltitudine di Decreti Apostolici, di Lettere Pastorali, di Censure Teologiche enunciate nell'Arresto del 6. d'Agosto 1762? Egli è almeno assai verisimile, che di questo artifizio si sia fatt'uso per sorprendere la giustizia de' Magistrati, e per loro far credere, che non altro ad essi più rimaneva, che di procedere all'essecuzione delle Censure, alla punizione de' rei, alla riparazione dello scandalo, e delle dissensioni occasionate dalla pubblicazione di questa Dottrina. Se mai vi foste lasciati abbagliare da questo vano discorso, sarebbe a noi facile l'aprirvi gli Occhi, e dissipar l'impostura.

LXVI. Risposta a questa Objezione.

E come in fatti, MM. FF. CC. potreste voi riconoscere la voce della Chiesa in una Campilazione, che non altro vi presenta se non un'ammasso con-

(*a*) Rimostranze del Clero di Francia adunato a Parigi nel 1755. fatte al Rè, e presentate a' 5. di Ottobre.

(*b*) Art. 30.

(*c*) Politica tolta dai Libri Santi lib. art. 5.

confuso di condanne legittime , e di Censure irregolari ; Dove le verità consecrate dalla Chiesa si trovano comprese in un con gli errori dalla Chiesa proscritti ; ove del pari camminano sentimenti permessi , con opinioni perverse ? Pochi esempj basteranno per determinare il giudizio , che far da voi se ne deve . Citasi un Mandamento di M. Vescovo di Bayeux de' 25. Gennaro 1722. (*a*) ; e non si avverte, che „ questo Mandamento contiene „ una sentenza giuridica , per cui „ vengono autorizzate opinioni solennemente condannate dalla Chiesa , „ e approvate proposizioni già censurate in Bajo e Quesnello „ (*b*). Si allegano diversi scritti di M. Colbert Vescovo di Mompellier (*c*) ; Ma non si aggiunge , che fin dall' anno 1725. il Clero di Francia domandava al Rè la permissione d' adunare un Concilio nella Provincia Ecclesiastica di Narbona , " per arrestare il male „ che nella Chiesa cagionavano le „ Istruzioni Pastorali , lettere , ed „ altri scritti " i quali pubblicavansi sotto il nome di questo Prelato (*d*). Si fa menzione d' una lettera scritta all' assemblea del 1730. da M. de Caylus Vescovo d' Auxerre (*e*) ; ma non si fa riflettere , che l' assemblea disapprovò questa lettera , e fece in oltre scrivere al Vescovo d' Auxerre per indicargl' i giusti *motivi del suo dispiacere* , e per esortarlo all' Ubbidienza da lui doyuta ai giudizj della Chiesa (*f*).

Perchè inserire in quella lista di Censure Dottrinali un Ordinanza , (*g*) con cui il Cardinale di Noailles senza pronunziare sulla Dottrina , nè sul Governo della Società , si restringe in togliere a' Gesuiti le facoltà , che dopo qualch' anno lor rese (*h*) ? Perchè ridurre a memoria il Parere d' Eustachio di Bellay sullo stabilimento della Società (*i*) , e sopprimere l' attestazione di Enrico de' Gondy (*k*) , il quale dichiara , che l' Ordine de' Gesuiti tanto per la *Dottrina* , che per la *sua buona vita , e costumi è grandemente utile alla Chiesa , e profittevole a questo Stato ?* Perchè apporre ai Gesuiti (*l*) alcune lettere , nelle quali S. Carlo Borromeo non parla nè di Dottrina , nè di Governo della Compagnia , e passare sotto silenzio , che „ questo gran Zelatore della Fede , e „ della Riforma de' Costumi , e di„ sciplina fece conoscere ai Padri del „ Concilio di Trento la stima , che „ aveva per questo Istituto " (*m*) ? Perchè far valere contra l' intiera società alcuni atti del Clero di Francia (*n*) , e dissimulare , che la Camera Ecclesiastica , e quella della Nobiltà negli Stati Generali del 1614. e 1615. chiedevano con tanta istanza il ritorno della Compagnia de' PP. Gesuiti per l' istruzione della Gioventù nella Città di Parigi , e l' erezione d' altri nuovi Collegj nelle diverse Città del Reame risguardando questo punto come uno de' più essenziali delle loro istruzio-

(*a*) Arresto de' 6. Agosto 1762. pag. 21. in 4.

(*b*) *Processo verbale dell' Assemblea del Clero di Francia nel 1726. pag 487.*

(*c*) Arresto de' 6 Agosto 1762. pag. 22.

(*d*) Processo verbale dell' Assemblea del 1725. pag. 480.

(*e*) Arresto de' 6. Agosto 1762. pag. 22.

(*f*) Processo verbale dell' Assemblea del 1730 pag. 342. e 343.

(*g*) Arresto de' 6. Agosto 1762. pag. 21.

(*h*) Vedasi la Raccolta de' Mandamenti del Cardinale impressa nel 1718. pag. 580.

(*i*) Arresto de' 6 Agosto 1762. pag. 19.

(*k*) Attestazione d' Enrico di Gondy Vescovo di Parigi del 26. Giugno 1610.

(*l*) Arresto 6. Agosto 1762. pag. 19.

(*m*) Parere de' Vescovi sopra l' utilità de' Gesuiti pag. 6. in 12.

(*n*) Arresto 6. Agosto 1762. pag. 23.

zioni, e che doveva essere sollecitato con più calore? che supplicavano essi i deputati verso del Rè " di aver par„ ticolarmente raccomandato quest'Ar„ ticolo, acciocchè quanto prima fosse „ accordata, ed eseguita una risposta „ favorevole all'effetto del medesimo „ articolo: Riconoscendo l'adunanza „ quanto l'Istituto, l'industria, e „ la *Dottrina* de' detti PP. ha servito, „ e servirà ancora colla grazia del Si„ gnore al mantenimento della *Fede*, „ e della Cattolica Religione, al ri„ storamento della pietà, e de' buoni „ costumi, all'estirpazione dell'Ere„ sie "? E che finalmente l'Assemblea del Clero del 1617. proponeva le scuole de' Gesuiti come mezzo il più proprio a ristabilire la Religione, e la Fede negli animi de' popoli (*a*)? Perchè mentovare le Congregazioni *de Auxiliis*, e le Censure da quelle preparate (*b*), mentre è notorio, che Paolo V. terminò quella celebre controversia permettendo a' due partiti di sostenere le loro opinioni, e vietando agli uni di censurare il sentimento degli altri, o di provocarsi scambievolmente con odiose qualificazioni (*c*)? che Innocenzo X. ha dichiarato non doversi prestare alcuna fede agli atti pretesi di queste Congregazioni, o manuscritti, o stampati, e che niuno potea prevalersene in vantaggio degli uni, e in pregiudizio degli altri (*d*)? Perchè affettare di porre i decreti d'Alessandro VII., e d'Innocenzo XI. nel numero delle Censure emanate contra la Dottrina della società (*e*), mentre è certo, che questi decreti non fanno alcuna menzione de' Gesuiti, e che un gran numero di proposizioni prescritte da questi due sommi Pontefici ugualmente si trovano nell'Opere di molti Casisti stranieri a questo capo Religioso?

LXVII. Ricapitolazione da' principi, i quali stabiliscono l'incompetanza da' Giudici secolari sopra la Dottrina contenuta nell'*Estratto delle Asserzioni*.

Non finirebbemo mai, MM. FF. CC., se volessimo scorrere tutti i passi, i quali rendono questa compilazione di censure esenzialmente difettosa, e per conseguenza incapace di manifestarvi il giudizio della Chiesa sopra ciascuno de' punti Dottrinali raccolti *nell' Estratto dell' Asserzioni*. Noi vi abbiam fatto osservare delle Censure particolari di alcuni Vescovi del Regno solennemente riprovate dal Clero di Francia; de' tratti passaggieri d'una scontentezza legittima scancellati da un giusto ritorno di stima, e confidenza; degli Atti, i quali non risguardavano se non la condotta, o l'opere di alcuni particolari, senza pregiudizio nè della Dottrina del Corpo, nè del suo Governo.

Inoltrandoci in questo esame noi vi avremmo posti sotto gli occhi gli Elogj più grandi dati all'Istituto de' Gesuiti, alle virtù di questa società, a' suoi servizj da quelli stessi Prelati, e Pontefici, i quali avevano creduto di dover suggerire delle misure, o impiegar de' rimedj per prevenire certi abusi, o arrestare alcuni incouvenienti. Noi ve ne avremmo mostrato, che molti detti, i quali sonosi intrusi in questa pretesa testimonianza della Chiesa universale contra la Dottrina

(*a*) Parer de' Vescovi sull' utilità dalla Dottrina de' Gesuiti pag. 10. 18. 22. in 12.

(*b*) Arresto 6. Agosto 1762. pag. 18. a 24.

(*c*) August. Le Blanc. Hist. Congr. de auxiliis Lib 4. cap. 18

(*d*) Sanctitas sua declarat, ac decernit prædictis assertis Actis (Congregationum habitarum coram felic. Record. Clemente VIII. & Paulo V.) & Autographo exemplari .... nullam omnino esse fidam adhibendam, neque ab alterutra parte, seu a quoquam alio allegari posse, vel debere. *Decret. die* 23. *April.* 1654.

(*e*) Arresto 6. Agosto 1762. pag. 24.

trina de' Gesuiti, non erano altro, se non Denunzie dispettose di alcuni particolari, o ancor di certi corpi, i quali con appelli scismatici turbavano la pace della Religione, e dello Stato: Denunzie, delle quali i Vescovi più Zelanti per la purità della Fede, e della Morale, non fecero altro uso, se non se quello di riggettarle, o disprezzarle (*a*). Torniamo a dirlo, MM. FF. CC.: Una Raccolta di tal natura, Opera compilata da Autori senza Carattere, senza missione, senza approvazione della Chiesa, era ben propria a provare d' una maniera autentica, che già ella avea condannata la Dottrina delle Asserzioni come *perigliosa*, *e perniciosa* in ogni sua parte? che tutti i Gesuiti, e quei di Francia in particolare, aveano depravato il loro insegnamento, ed altro più non restava, che il procedere contro di loro, e il proscriverli?

Già v' abbiam detto, MM. FF. CC., e non ci stanchiamo di ripetervelo: In questa immensa Raccolta *d' Asserzioni*, e di Censure si trovano proposizioni, che son meritevolissime di riprensione, e vi si trovano altresì delle condanne fuor di dubbio legittime. Voi non potreste avere nè troppo orror per le prime, nè troppo rispetto per le seconde: Ma ciò non ostante voi non dovete fidarvi dell' Opera de Compilatori, poichè è dimostrato, che da questi si sono confusi gli Errori, non solamente con le opinioni dalla Chiesa permesse nelle scuole, ma eziandio con alcune verità dalla medesima decise.

Così voi avete veduto la Chiesa fulminare colle sue censure la Dottrina, che insegna, esser peccaminose tutte le azioni degl' infedeli, e de' Peccatori precedenti alla loro giustificazione; e i Compilatori tacciar di pericolosa, e perniciosa la Dottrina contraddittoria a quest' errore (*b*). Voi avete veduto la S. Sede condannare il sentimento di Lutero, e di Giansenio sull' ignoranza invincibile del dritto naturale; e alcuni Autori Gesuiti comparir nel Libro delle Asserzioni come depravatori della Morale, per aver oppugnato questo sentimento erroneo di concerto con S. Tommaso, e tutti i Teologi Cattolici.

Voi avete veduto Alessandro VIII. riprovare l' eccessivo rigorismo, che in concorrenza d' opinioni probabili vuol, che sieguasi sempre la più sicura, *senza poter mai seguire la più probabile frà le probabili*; e i Compilatori opporsi contra questa condanna, censurando un Autore, che la siegue, e la riporta (*c*).

Voi avete veduto un' altro Teologo posto nel Catalogo degli Apologisti dell' Empietà, perchè ha rigettato gli eccessi proscritti dalla Chiesa in varie proposizioni di Bajo, e di Quesnello (*d*).

Noi non pretendiamo già, MM. FF. CC., di ridurvi quì a memoria tutti i tratti odiosi, che in questo genere caratterizzato l' Estratto delle Asserzioni, e lo mettono in apposizione colle decisioni de' primi Pastori, o co' sentimenti delle Scuole Cattoliche. Molti ne abbiamo rilevati nel decorso di questa Istruzione, e un solo sarebbe bastato per convincervi,

che

(*a*) Le Denunzie di molti curati, e facoltà Teologiche, e frà l' altre quella di Nantes, di Rhems, di Caen &c. cadono negli anni 1717, 18, 19, 20, 21, e 22: tempi di divisione, e discordia, ne' quali questi Corpi avevan' appellato al futuro Concilio.

(*b*) Vedasi la Questione 5.

(*c*) Vedasi di sopra alla pag.

(*d*) Vedasi sopra alla pag.

che nell' Opera de' Compilatori non può ravvisarsi in linguaggio della Chiesa; Non essendo permesso il contraddirla sopra un sol punto della sua Dottrina. Nò, non sarà mai la Chiesa, *colonna immobile di verità*, contraria a se medesima nelle sue decisioni (*a*). Uomini da lei non rivestiti della sua autorità non potranno mai farvi intendere la sua voce, se non ascoltando eglino stessi coloro, che Gesù Cristo ha incaricati della conservazione del deposito, e dell' Istruzione de' Fedeli.

Al giudizio dunque Sacerdotale dovevasi ricorrere in un affare tanto strettamente connesso con gl' interessi, e i dritti della Religione. Tale era la strada dall' istesso Dio prescritta al suo popolo, ed a suoi Giudici (*b*); strada battuta in tutti i secoli del Cristianesimo, e dalla quale non ha creduto potersi allontanare Il Religioso Principe, che ci governa " Piena sua „ Maestà di que' sentimenti di Reli„ gione, e di Fede, ne' quali i nostri „ Monarchi si sono sempre distinti frà „ tutti i Monarchi del Mondo, e se„ guendo l' orme de' suoi Augusti Pre„ decessori, non ha voluto risolversi „ in un affare, in cui esaminar si „ dovevano punti di Dottrina, e di „ Disciplina Ecclesiastica, senza pri„ ma udire il sentimento d' un gran „ numero di Vescovi del suo Regno " (*c*). E questi Vescovi vostri Pastori, e vostre guide, MM. FF. CC., vostri Padri, e vostri Maestri nella Fede, che pensano eglino dell' Istituto, e Governo della Società, dell' utilità, e del profitto de' suoi travagli, della Dottrina, e della condotta de' Gesuiti del Regno, de' giudizj i quali si spogliano del loro stato, e delle loro funzioni? Che pensano? L' hanno essi dichiarito solennemente nel lor Parere sopra i diversi punti, che furon loro proposti; nelle lor Lettere in favore di questi Religiosi; negli Atti dell' ultima Assemblea per domandare la loro conservazione; nelle Reclamazioni, e rimostranze della Chiesa Gallicana contra le replicate intraprese de' Tribunali secolari su i dritti della Potenza spirituale (*d*).

Del resto, MM. FF. CC., noi riconosciamo, che nella Raccolta dell' Asserzioni ve ne son molte fedelmente estratte, e di Dottrina detestabile, e scandalosa. Noi vorremmo poterne estinguere la rimembranza, e scancellarne fino il minimo vestigio. A questo fine noi quì rinoviamo tutte le condanne fattene dai Concilj generali, dalla S. Sede Apostolica, dal Corpo de' Primi Pastori, ed in particolare dal Clero di Francia.

O sacerdoti del Dio vivente, nostri Cooperatori nel Santo Ministero, noi siam persuasissimi, che il vostro Zelo non cesserà di cospirare col nostro, per preservare i Fedeli dal contagio di queste Massime detestabili, togliendo lor dalle mani una Compilazione, la di cui lettura altro non offre, che scagli alla virtù, e fomite al vizio.

PAR-

(*a*) Columna & firmementum veritatis 1. Tim 3 5.

(*b*) Deuter 17. 8. 9. 10. 11.

(*c*) Parere de' Vescovi di Francia sull' utilità &c. de' Gesuiti. p. 6.

(*d*) Vedesi 1. il Parer de' Vescovi di Francie nel 1761. 2. le Rimostrenze dell' Assemblea del 1762. sull' Istituto, e i voti de' Gesuiti. 3. la lettere della medesima Assemblea al Rè in favore di questi Religiosi.

PARTE QUARTA.

I. Principj sopra l' esercizio delle Funzioni Ecclesiastiche.

SOno più di due Secoli, MM.FF.CC., che la Compagnia di Gesù entrò nel mondo per impiegarsi nella Salute delle anime. Ella abbracciò ogni Sorte di buone opere per questo fine: travagli nelle Missioni straniere e nazionali, assiduità al Tribunale della Penitenza, Predicazione della divina Parola nelle Città, nelle ville, esortazioni frequenti e metodiche ne' Ritiri Spirituali, Esercizj di pietà e di carità nelle Congregazioni, Istruzioni, dogmatiche nelle Scuole. Tali sono gli oggetti principali che S. Ignazio si propose, che raccomandò a suoi discepoli, e che hanno finora occupata costantemente la Compagnia di Gesù sparsa per tutti i paesi del mondo. Dopo questa esposizione, voi già concepite, MM. FF. CC., che le funzioni de' Gesuiti, essendo nell' ordine di quelle che costituiscono il Santo Ministero, non potevano esser loro confidate se non da' primi Pastori, e che solamente a' primi Pastori si apparteneva di giudicare con autorità se questi Religiosi le esercitassero degnamente.

Noi non pretendiamo qui nè di fare l'elogio di questa Società, nè di ripetere gli attestati di stima e di confidenza, che le hanno dati in particolare i Vescovi di questo Regno. Ci ristringiamo ad una sola osservazione, di cui cerchiamo di poter sostenere la verità. Per quanto rigorosi siano i Giudicati, che si vanno moltiplicando contra i Gesuiti, per quanto pubbliche siano le invettive, da cui vengono oppressi; se si trattasse di consultare i cuori, e di raccogliere i voti, voi vedreste MM. FF. CC., che nella Nazione vi sono sentimenti del più vivo e sincero dolore sopra la proscrizione di questa Società. Vedreste che vi si conserva la memoria del suo zelo e delle sue imprese, che vi son nominati tutt'ora con affetto e con dolcezza quegli Uomini riguardevoli, ch' ella ha portati nel suo seno, de' quali erano comunemente apprezzati i consiglj, seguiti gli avvisi, e le virtù rispettate.

II. Oggetto principale di questa quarta Parte.

Con tutto ciò non è la perdita di questi operarj Evangelici quella che maggiormente ci affligge. Quello che più ci tocca sul vivo, e a se richiama principalmente e merita la nostra attenzione, è il pregiudizio intentato all' autorità della chiesa con la proibizione fatta a' Gesuiti di annunziare la parola di Dio da vostri pulpiti. Noi non possiamo abbastanza esclamare sopra un' intrapresa si evidentemente contraria alla Scrittura, e a tutta la Tradizione, come altrove ve l' abbiamo mostrato (*a*): Sì ingiuriosa al nostro ministero, e tale in fine da doverne temere le più funeste conseguenze. Sentite, MM. FF. CC., ed imparate, qual è la natura e la Santità del deposito, che ci è stato confidato.

III. La Predicazio e della Parola di Dio funzione essenziale e principa-

Provedere che la Parola divina sia degnamente annunziata, ella è una funzione principale fra i doveri annessi all' Episcopato. Successori degli Apostoli nel Ministero Evangelico (*b*) hanno i Vescovi ereditata la loro Missio-

(*a*) Instr. Past. de' 19. Settembre 1756. Pr. Part. pag. 9. 10. e seguenti, ediz. in 4.

(*b*) Matth. XXVIII. 16. Joan. XX. 20. & 21. 2. Cor. V. 19. & 20.

la de'Vescovi. Prove di questa Verità.

fione. A questi non meno che a quelli parlava Gesù Cristo allor che, avendoli radunati, raccomandava loro di predicare il Regno di Dio.

IV. 1 dalla Scrittura

Eterni sono ugualmente e gli ordini, e i dritti emanati da questa divina autorità: e quella forza medesima, che ebbero per la formazione e stabilimento della Chiesa, l'hanno tuttavia per la sua conservazione e propagazione. I secoli, che trascorrono, nulla possono contra questa maravigliosa armonia. Qualunque sforzo faccia l'Inferno per turbarla, il grido dell' Episcopato è un argine invincibile che arresta il torrente, e salva dal naufragio. Siccome la fede del Cristianesimo, così la giurisdizione de' primi Pastori. Guai solamente a quei cristiani, che non si fissano sopra quest' argine immobile, e che si lasciano trasportare nel baratro, ove vanno a precipitarsi i figlioli di perdizione.

Præcepit nobis prædicare populo, & testificari quia ipse est qui constitutus est a Deo Judex vivorum & mortuorum. Act. X. 42.

Noi siamo quelli, dice S. Pietro, ai quali comanda Gesù Cristo di predicare ai Popoli, e d'annunziare il potere di cui Iddio ha rivestito il suo Unigenito sull'atto di costituirlo Giudice de' vivi e de' morti. S. Paolo altresì non altramente osa prendere il titolo e la qualità di Predicatore e d' Apostolo, che in vigor d'una missione ugualmente divina: e come questa sua missione era straordinaria, egli ne attestava la verità con un giuramento, che non poteva cadere in sospetto di menzogna. *Veritatem dico, & non mentior.*

Andate. *Euntes*. Eccovi altresì, MM. FF. CC., la nostra Missione. L' universo intero (sempre però con la dipendenza e subordinazione stabilite dall' ordine divino, e dalle regole della Chiesa) (*a*) ne sarà il teatro: *In mundum universum:* Eccovene l'estensione. Predicate dunque da per tutto il Vangelo: *Prædicate Evangelium:* Eccovene il fine. Predicarlo a tutti gli uomini senza eccezione: *Omni creaturæ:* Eccovene l'oggetto. Sino alla fine de' secoli insegnarete loro la pratica di quella legge, della quale io vi ho raccomandata l'osservanza: *Docentes eos servare omnia quocunque mandavi vobis:* Eccovene il frutto. Non temete di niente: La mia assistenza non è mai per mancarvi. Io sono sempre con voi: *Et ecce ego vobiscum sum:* Eccovene la sicurezza. E con voi sempre sarò fino alla consumazione de' Secoli: *Usque ad consummationem sæculi:* Eccovene la durata, (*b*)

Non v'è dunque cosa più chiaramente stabilita nel testamento del nostro Salvatore, e negli scritti degli Apostoli, che il carattere che Gesù Cristo ci ha conferito, e l'obligazione che ci ha imposta di predicare la sua dottrina, e governare la sua Chiesa. *Posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei* (*c*). Secondo la forma, che G. C. ha data a questa Chiesa, noi non siamo semplicemente costituiti Custodi de verità della salute, nè questa divina semenza deve restarsi oziosa e sterile nelle nostre mani. Ci è ordinato espressamente di spargerla, di coltivarla, di farla fruttificare nel cuore di tutti i Fedeli. Questa obbligazione è inseparabilmente unita al nostro carattere.

V. 2. da' Concilj, e da' Padri.

I Concilj ed i Padri ce lo ricordono continuamente, (*d*). Quello di Trento

(*a*) Lettera de' Card. Arciv. e Vesc. al Re nel 1728.

(*b*) Matth. XXVIII, 20.

(*c*) Act. XX. 28.

(*d*) Conc. Trid, sess. V. cap. 2. de Refor. Conc. Tolet. XI. cap. 3. Later. sub. Innoc. III. cap. 10. S. Ignazio, S. Giustino, S. Cipriano &c.

to ci avverte, che la predicazione del Vangelo è il dovere principale de' Vescovi: Che se essi non ponno da se medemi adempire un tal ministero, devono in suo luogo deputare persona, di cui abbiano conosciuta l' abilità. In altri tempi, ogni qual volta il Cielo versava abbondanti benedizioni su le fatiche di questi cooperatori de' Vescovi, il loro felice incontro, la pubblica approvazione, sopra tutto il frutto della loro eloquenza, era considerato come una dichiarazione della scelta, che il cielo faceva nelle loro persone di soggetti destinati a perpetuare l' ordine Gerarchico. Tale fu, fra le altre, la vocazione al Vescovado di S. Giovanni Grisostomo in Oriente: Tale in Occidente quella di S. Agostino, e ne' tempi e luoghi a noi più vicini quella di S. Francesco di Sales. Alla Fedeltà usata da' primi Padri della Chiesa in adempire un dovere così importante, noi siamo debitori di quelle dotte Omilie, di quegli eccellenti Sermoni, e di quelle ammirabili istrnzioni, che ci anno lasciate i Cirilli, gli Atanasi, e Grisostomi, gli Agostini, i Gregorj, i Leoni ec. La raccolta di queste opere è nella Chiesa una sorgente benefica, da cui insieme con l' unzione della pietà più tenera, scorre l' oro della tradizione più pura.

VI. La Missione de' Vescovi necessaria agli altri Ministri della Religione per annunziare la parola di Dio.

Malgrado l' impossibilità, in cui sono stati sempre i primi Pastori di supplire di se soli ai bisogni di tutto il Gregge, non per ciò è stato mai permesso a chi che sia d' ingerirsi senza dipendenza di loro nel Ministero evangelico. Per adempire questa Funzione vi è bisognato sempre il sigillo della Episcopale approvazione. Vicleffo, e Gio: Hus furono condannati nel concilio di Costanza, per aver sostenuto, che si può predicare senza la missione de' Vescovi; che ad essi non appartiene il drltto di deputare per queste funzioni; e che, senza il loro beneplacito, e la loro facoltà, l' esercizio del Ministero può benissimo esser valido e lecito. Tutti gli Eretici hanno interesse in adottare su questa materia le massime de' suddetti due Novatori. Basta riflettere, che il mezzo più facile, più sicuro, e assolutamente necessario per istruire, fortificare, e riunire i Fedeli, è appunto l' inculcar loro l' obligazione indispensabile, che loro corre, di tenersi inviolabilmente uniti al proprio Vescovo, quando il di lui insegnamento particolare si accorda col generale di tutto il corpo Episcopale unito al suo Capo.

Questa disciplina, MM. FF. CC., sempre religiosamente osservata nella Chiesa Cattolica, e nominatamente in quella di Francia, è assolutamente essenziale, non solo per la subordinazione Gerarchica; ma più ancora per la purità ed integrità dell' insegnamento. (*a*)

VII. La medesima Verità riconosciuta da nostri Rè e registrata l. Nelle Leggi del Regno.

In ogni tempo i nostri Re anno conosciuta l' importanza e la necessità di questa medesima disciplina e per ciò se ne sono dichiarati Protettori e sostenitori. Quindi tante ordinanze, Editti, dichiarazioni, ed Arresti, che si leggono ne' nostri Annali, specialmente sotto i regni d' Enrico III., d' Enrico IV., di Luigi XIII., e XIV. L' Edit-

(*a*) Memorie del Clero Tom. 3. tit. 4. cap. 1. p. 921, 922. e seg. Tom. 4 tit. 2. c. 1. p. 1214. Tom 6 Trat. della Giurisd. Eccl. 1. part. n. 24. p. 26 e tit. 2. cap. 2. p. 1246. 1149. &c. Enrico III. Edit. di Febr. 1580. art. 6. Enrico IV. Ed di Decembre 1606. 22. 11. &c.

Editto di Melun, all' arr. VI., ordina a tutti i Giudici " di lasciare agli „ Arcivescovi e Vescovi la libera ed „ *intiera* disposizione de' Predicatori, „ ed ingiunge che ciò, che sarà da „ essi ordinato, sia eseguito, non „ ostante qualunque opposizione ed „ appello „

L'Editto 1695. non è punto meno formale. " Facciamo proibizione a' „ nostri Giudici, ed a quelli de' Signo„ ri che tengono Giustizia, di depu„ tare e autorizzare Predicatori; in„ giungendo loro di lasciarne la libe„ ra ed intiera disposizione a Prelati, „ volendo che ciò, che sarà da essi or„ dinato in questo particolare, sia ese„ guito, non ostante ogni opposizio„ ne, o appellazione, e senza farvi „ pregiudizio ". Quest'Editto era stato preceduto da due arresti del consiglio, co' quali il Re proibiva al Parlamento di Parigi, ed a quello di Bordò, e a tutti gli altri suoi Giudici *Di prendere conoscenza delle materie di dottrina, Missioni di Predicatori, Approvazioni di Confessori, e di qualunque materia puramente spirituale.* Questa disciplina medesima era generalmente riconosciuta nella nostra antica Giurisprudenza. Abbiamo due arresti del Parlamento di Parigi, l' uno dei 3. Marzo 1542., L'altro de' 9. Aprile 1557., co quali egli rimette al Vescovo diocesano due informazioni contra alcuni Predicatori accusati d'aver tenuto sul pulpito discorsi sediziosi e scismatici. (*a*)

VIII. 2. Negli Arresti di differenti Tribunali.

IX. 3. Negli scritti de' nostri

I nostri Canonisti riguardano questa disciplina come inviolabile, e non saprebbero nè men sospettare, che possa essere messa in controversia. " Sic„ come la predicazione, dice Ducasse, „ è il proprio impiego de' Vescovi, che „ sono i Successori degli Apostoli, e ch' „ essi devono essercitarne le funzioni „ o per se stessi, o per mezzo d'altri, „ così tra essi, o a' loro Vicarj Gene„ rali appartiene di dare questa Missione " (*b*). Secondo Van-Espen, in questa funzione il secondo Ordine non può far altro che *supplire ed ajutare* il primo. Egli tiene da lui la sua Missione, e la sua facoltà. (*c*) I soli Vescovi, dice Tomasino, ponno dare la facoltà di predicare. *Soli Episcopi concionandi potestatem largiantur.*

più celebri Giurisconsulti e Canonisti.

Queste Funzioni publiche non hanno, nè ponno avere che un solo oggetto, cioè la salute delle anime, delle quali i Vescovi devono rendere a Diò un terribil conto. La Chiesa, ch' essi governano, è la vigna, a cui li manda il Signore, ella è il campo, a cui il Padre di famiglia li chiama. Tocca ad essi di formare, consacrare, ed associarsi de' buoni Operarj. In fatti, quante terre restarebbero incolte, e diventarebbero sterili, se in ogni diocesi quel solo terreno prendesse frutto, che il Vescovo può di sua propria mano piantare, seminare, inaffiare, e coltivare! Ella è dunque per lui una necessità, ma è insieme un diritto lo scegliere i Cooperatori, de' quali ha bisogno, acciò la cultura sia felice, e la messe abbondante.

X. Pregiudizio fatto a questi principj dell' Arresto de' 7. settambre 1762.

Or questa Economia stabilita, come abbiamo veduto, da Gesù Cristo nella sua Chiesa, e mantenuta fino al presente dal religioso concerto delle due potenze, viene in oggi roversciata dagli

(*a*) Mem. del Claro T. II. p. 971.

(*b*) Pratica de' Giurispr. Eccl. 2. part. cap. 7. decr. 4. p. 162.

(*c*) Inferiores tantum vices ejus suppleant, eique adjutores sint, & ab ipso missionem ac licentiam accipiant. Jur. Univ. part. I. tit. XVI. cap. 13. pag. 152.

gli arresti pubblicati contra quei Sacri Ministri, che sotto i nostri ordini si conservano con zelo alle funzioni Evangeliche. Voi, MM. FF. CC., stimarete i loro talenti. La premura con cui correvate a sentirli, il frutto che ritraerete dai loro sermoni, sono una bastante giustificazione della nostra scela, e della Missione che da noi tenevano. Tra essi suscitava Iddio continuamente alcuni di quegli Uomini rari, che sostenendo la dignità del ministero collo splendore del merito, fanno rispettare la Religione anche da quei Filosofi profani, che sono quasi altrettanto lontani dal crederne i dogmi, come dal praticarne i doveri.

Basta dunque considerare quali sono i Ministri Evangelici che ci son tolti, per concepire qual è l' abuso di quella autorità, che ce lo toglie. Noi siamo obligati MM. FF. CC., d' istruirvi sopra il rispetto e la sommissione che si deve alla Magistratura nelle funzioni di sua competenza; ma questa obligazione, che noi abbiamo sempre adempita, e che seguiteremo per sempre col più gran zelo ad adempipire, si per mezzo delle nostre lezioni, come de' nostri esempj, non deve impedirci di riclamare e vendicare i sacri diritti del nostro ministero, del quale non potressimo senza delitto dissimularne l' usurpazione, nè tampoco soffrirne il dipartimento. Giacchè in fine, non è ella una stravagante intrapresa voler ridurre al silenzio quei Ministri, che la Chiesa approva ed autorizza a parlare, e chiudere i pulpiti Cristiani a coloro ch' ella vi manda ad empirli? Se i soli Vescovi hanno il diritto di accordare o negare la facoltà d' annunziare la parola di Dio, non è ella una conseguenza ch' essi soli altresì abbiano il diritto di sospenderne ed impedirne l' esercizio! Voi avete veduto, MM. FF. CC., che i nostri Re comandano ai Tribunali secolari di lasciare *agli Arcivescovi e Vescovi libera ed intiera la disposizione de' Predicatori*: Può forse questa disposizione essere *intiera*, e non comprendere ugualmente il potere di dare a chi vogliono la Missione, e quello di ritirargliela. Se la Magistratura è obbligata in vigor delle leggi lasciare ai Vescovi l' intiera disposizione de' Predicatori, è cosa evidente, ch' ella non ha maggior dritto di proibire l' esercizio della predicazione, che di permetterlo; e che arrogandosi o l' uno o l' altro di questi diritti, ella offende ugualmente le ragioni del Santuario, e l' autorità del Trono.

E' vero, MM. FF. CC., che in conseguenza de' Giudizi della Magistratura può succedere, che un Sacerdote si trovi fuori di stato di poter continuare la missione, che aveva ricevuta dal suo Vescovo. Ma osservate, che allora la sentenza del Tribunale laico non induce che indirettamente la cessazione della facoltà di quel Sacerte. Per altro anche in questo caso l' autorità, che rivoca la facoltà è la stessa, che l' avea conceduta. Se questo Prete, che ha meritato per i suoi misfatti le pene afflittive, alle quali il Tribunale secolare l' ha condannato, dal punto stesso della sua condanna cessa d' aver parte al Sacro Ministero, non è già che i Giudici laici gliene tolgano il dritto; ma ciò avviene perchè avendo egli perduto per un giudizio di tal natura il suo onore, e la sua riputazione, i Canoni lo dichiarano nel punto stesso irregolare, e la Chiesa gli proibisce di esercitare le facoltà, ch' Ella gli aveva

con-

conferite. In fomma non è il Magiftrato che lo fpogli di quefto dritto; ma è la Chiefa che colle fue leggi ha annefla l'irregolarità all'infamia.

Applicate addeffo, MM. FF. CC., ai Gefuiti ciò che abbiam detto fin ora. Quefti Religiofi erano approvati per la predicazione in tutto il Regno. Niun Vefcovo ha rivocata la loro miffione. Niuno d'effi ha perduta la fua riputazione. I Tribunali, che hanno profcritto il loro Iftituto, non condannano a pene difonoranti alcuno di quelli che lo profeffavano. Voi li vedete ne' facri Tempj celebrare il Santo facrificio della Meffa, ed efercitare pubblicamente le più augufta e la più fanta funzione del Miniftero. Come dunque i Magiftrati li giudicano indegni di predicare, mentre i noftri li approvano come degni Miniftri dell'altare? Qui l'ufurpazione de' noftri facri diritti è troppo vifibile, e il torto, che da' Tribunali fi fa ad operarj irreprenfibili, è una vera violenza.

Diraffi forfe, che i Magiftrati non hanno pronunziato l'interdetto contra i Gefuiti. Ma che? Bafterà egli che fi fiano aftenuti da una efpreffione per giuftificare certi Arrefti, che operano tutto quello che quefta efpreffione fignifica? Se aveffero formalmente annunziato l'interdetto, l'ufurpazione farebbe evidente. Ma lo farà forfe meno per la mancanza, o l'omiffione di quefto termine? avran dunque pretefo le Leggi del regno di fiffare unicamente il modo di parlare, e non già di regolare la Giurifprudenza, quando in fequela de' Canoni della Chiefa ordinarono alle Corti fecolari di *lafciare ai Vefcovi la libera ed intiera difpofizione de' Predicatori?* Non è egli, MM. FF. CC., un contravenire a tutte le regole del dritto Canonico e civile in quefta materia, il voler efcludere dalle funzioni pubbliche del fanto Miniftero una moltitudine di Sacerdoti, de' quali nè pur uno è ftato accufato, nè intaccato, e molto meno convinto del minimo delitto perfonale?

Se noi a nome di Gesù Crifto, di cui fiamo i Miniftri, e a nome della fua Chiefa, di cui fiamo i Paftori, non reclamaffimo, nè proteftaffimo contro di quefti arrefti, che ne feguirebbe dalla noftra inazione, e dal noftro filenzio? Ne feguirebbe l'indebolimento, l'avvilimento, lo fcadimento di tutto il facro noftro Miniftero. E per verità, averemo un bel mandare degli Operarj evangelici, averemo un bell'imprimere ful titolo della loro Miffione il figillo della noftra autorità, qualora poffa a fuo grado la Magiftratura legar loro le mani, legar la lingua. Noi fteffi ben prefto non faremo più liberi, e fe averemo ancora il coraggio di operare e parlare da Vefcovi, faremo forfe efpofti alle medefime perfecuzioni, e alle pene medefime de' noftri Cooperatori nal Santo Miniftero. E allora per qual canale potrà la noftra voce arrivare alle voftre orecchie? Qual Organo potrem trovare per farfi intendere? Quanti oftacoli non dobbiamo fin d'ora formontare per far paffare nelle voftre mani le noftre iftruzioni? Quali attacchi effe non provano per parte de Tribunali? Quali oltraggi, quali ignominie non hanno fpeffo a foftenere? La parola di Dio refterà dunque miferamente legata, o foffocata per tema de' diritti? In vano dunque i fedeli affamati di quefto Pane Spirituale ad alte grida lo chiederanno, nè vi farà chi loro lo fpezzi;

1. Cor. 4. 1. 1. Cor. 19.

come

come gia lo deplorava il Profeta (*a*); ciò che sarebbe ancora più deplorabile, in vece di questi azimi, che secondo l'Apostolo sono il pane della Fede sincera e della pura Verità, sarà loro offerto quel pane, ch'egli ci vieta di mangiare, pane d'errore e di menzogna, che è impastato col lievito della malizia, e della iniquità? (*b*)

XI. Conseguanze funesta di questi attentati sopra l'autorità Ecclesiastica.

In tal caso, MM. FF. CC., il campo della Chiesa, ben lontano dall'essere un Campo di pace, più non sarebbe che una terra di confusione, deve l'Episcopato e la Magistratura sarebbero in un perpetuo conflitto; o più tosto la Chiesa di Francia (giacchè saprà di lei s'eccit i il turbine) non sarebbe più che un Teatro, in cui la potenza laica trionfarebbe eternamente sopra l'Episcopato. Le facoltà che noi dispensiamo, non varrebbero punto più di quel che volessero i Magistrati. Essi ne regolarebbero l'esercizio, nè sarebbe più permesso di servirsene che a misura del loro beneplacito, e con quelle condizioni, che lor piacesse d'imporre. Non sarebbe più dunque lo spirito della Chiesa, ma quello della Magistratura, che presiederebbe all'insegnamento del dogma, e all'amministrazione de' Sacramenti. Nel seno de' Tribunali si trovarebbe aperto un asilo contra i nostri Anatemi, senza avervene alcuno nella Chiesa contra la severità degli arresti. I pulpiti de' nostri Tempj sarebbero ben presto sottoposti alla dominazione delle Corti secolari, e i Predicatori si trovarebbero costretti a rispettare le decisioni de' Magistrati assai più che quelle de' Padri, e de' Concilj.

Tal rivoluzione d'idee e di principj non può certamente consumarsi senza produrre orribili scandali nel Santuario. Quanti Sacerdoti allora, quanti Leviti, più gelosi della loro fortuna che della loro salute, ascoltarebbero più la cupidigia che la coscienza, o meno temerebbero una prevaricazione che una disgrazia? Che diventarebbe il ministero Ecclesiastico? I migliori Sacerdoti, colla facoltà ed approvazione de' Vescovi, restarebbero senza funzioni, senza travaglio, e tutta la stirpe di questi degni cooperatori rimarrebbe ben presso estinta. Non vi sarebbero più che Sacerdoti o troppo vili e timidi per esporsi, o troppo aridi e mercenarj per ispogliarsi o troppo deboli, troppo politici, troppo ambiziosi per volersi sacrificare. L'altare non sarebbe più attorniato, nè i Pulpiti occupati se non dà Ministri indegni i quali vi si accostarebbero più per partecipare alle oblazioni de' Fedeli, che a' travagli del Ministero, ed ambirebbero il servizio del Tempio più tosto per disonorarlo, che per adempirlo.

Quello almeno, MM. FF. CC., che deve rassicurarvi, e che noi possiamo riprometterci dalla divina bontà, è, che una tal prevaricazione non sarà mai a temersi per parte de' primi Pastori. Nò, essi non lasceranno mai di guardare l'insegnamento della Fede, e l'amministrazione de' Sacramenti, come la porzione più essenziale del deposito loro confidato da Gesù Cristo. Non occorre, che i nemici della Chiesa se ne lusinghino. L'Episcopato non si vedrà mai abbandonare i suoi dritti a misura che si viene usur-

pan-

(*a*) Parvuli pelierunt panem, & non arat qui frangeret eis. Thren. IV. 4.

(*b*) Epulamur, non in fermento vatari, neque in fermento malitiæ & nequitiæ, sed in azimis sincaritatis & veritatis. I. Cor. v. 8.

pando la ſua giuriſdizione. Mai non s' indurrà ad accomodare i ſuoi principj, il ſuo linguaggio, e nè meno il ſuo ſilenzio alle pretenſioni de' ſuoi Avverſarj. Mai non s'indurrà a comprare il ripoſo a forza di ceſſioni, e la pace a forza di ſconfitte, nè mai a diſſimulare gli affronti e le ingiurie fatte al carattere, per conſervare le dolcezze e i comodi anneſſi al titolo. Se mai ſi veniſſe a queſta eſtremità, tutto ſaria perduto per la Chieſa di Francia. In vederla così ſcaduta dal ſuo antico ſplendore, ognuno domanderebbe con Geremia. Come mai ſi è oſcurato quell' oro sì puro, come ſi è perduto il luſtro del ſuo colore? Le pietre di queſto magnifico Santuario ſono diſperſe, le ſue rovine imbarazzano l' entrata delle pubbliche piazze. Sopra l' altare ſpogliato de' ſuoi vaſi d' oro, più non ſi vedono che vaſi di terra, lavoro fragile d' un vil Vaſajo (*a*) val a dire, ſecondo il linguaggio di Gesù Criſto, che in tal caſo noi, che dobbiamo eſſere il ſale della terra (*b*), diventareſſimo un ſale inſipido non ad altro più buono che di eſſer gettato via, e calpeſtato come la polvere più diſpregevole.

XII. Neceſſità in cui ſono i Veſcovi di reclamare contra queſto attentato.

Noi, MM. FF. CC., non daremo mai al mondo profano la ſoddiſfazione di tenere queſto linguaggio. Sappiamo, che non ci è lecito di rilaſciare un punto de' noſtri ſacri intereſſi, de' quali noi ſiamo unicamente Cuſtodi, e non già proprietarj: che in luogo di ſoffrire la minima diſtrazione da queſto depoſito, dobbiamo eſporre i noſtri beni, la noſtra libertà, e per fino la noſtra vita: Che finalmente noi dobbiam render conto di queſti dritti a Dio, alla Chieſa, ed alla noſtra ſapienza.

Non ci è dunque libero d' alienare, nè in tutto, nè in parte, il teſoro, che Gesù Criſto depoſitò nel ſeno della ſua ſpoſa. Non può ſpartirſi la ſua Veſte ſenza lacerarla. Qualunque accomodamento ſi faccia a ſpeſe della Chieſa è una ſpecie di prevaricazione. Eccovi le regole, che Gesù Criſto ci ha dato, che noi non poſſiamo nè rompere nè piegare, per conciliarle cogli arreſti de' Tribunali. L' inſegnamento della Fede, e l' amminiſtrazione de' Sacramenti, ſono il depoſito a noi confidato, per la conſervazione del quale dobbiamo vivere, combattere, e morire. E pure queſto ſacro depoſito, è quello, che or ſi vorrebbe a noi togliere, o almen divider con noi, con una ſpecie di attentato, che porta l' impronto d' una tal quale e ingiuſtizia. Il ſilenzio impoſto a' Geſuiti di Francia ſenza alcun loro delitto perſonale, feriſce evidentemente tutte le forme dell' ordine giudiziario. Nè meno ſi ſon degnati di prevenirne i Veſcovi, il che annunzia un diſprezzo della giuriſdizione Eccleſiaſtica, tanto più notabile, quanto che le leggi del Regno eſpreſſamente comandano di rimettere ad eſſi la conoſcenza di queſte materie (*c*), eſſendo la loro autorità la ſola competente a poterne decidere.

Potremmo noi dunque accomodarci a queſte innovazioni, le quali da alcuni anni in quà non hanno mai ceſſato

(*a*) Quomodo obſcuratum eſt aurum, mutatus eſt color optimus? Diſperſi ſunt lapides ſanctuarii in capite omnium platearum .... Reputati ſunt in vaſa teſtea, opus manuum figuli Thren. IV. 1.

(*b*) Matth. V. 19.

(*c*) Ordinanza di Orleans 1560. art. XV. Editto del 1606. art. XII. Editto di 7. Settembre del 1610. Editto del 1695. art. XXXIV. &c.

fato d' essere il principale oggetto de' lamenti, delle rimostranze, delle reclamazioni del Clero di Francia? Potremmo noi dissimulare queste intraprese inaudite sopra la Dottrina, e i Sacramenti, senza abbandonare la traccia, che ci hanno segnata le Assemblee Generali della Chiesa Gallicana, (a) senza tradire la causa di Gesù Cristo, senza rinunziare alla carità di Gesù Cristo? Se noi non siamo sicuti, come lo era S. Paolo, che nè tribolazione alcuna, nè alcuna traversia, nè pericolo, nè coltello, nè persecuzione potrà giammai separarcene: Voi, MM. FF. CC., unite, ve ne scongiuriamo, unite le vostre orazioni alle nostre per ottenercela quella carità ferma e perseverante, cui nè l' amor della vita nè il timor della morte ponno mai far crollare, cui le potenze, e le considerazioni umane sono incapaci d' indebolire, cui il peso de' mali presenti e l' apprensione de' mali avvenire mai non giungono ad abbattere, cui finalmente la forza, e la violenza delle contraddizioni tenterebbero in vano di sovvertire.

Rom. VIII. 35. & seq.

XIV. Objezione.

Diraffi forse in contrario, che l' inibizione non riguarda che i soli Gesuiti, ed anche rispetto a' medesimi Gesuiti ella non è assoluta, che ad essi stà il ricuperare quando vogliano l' esercizio delle loro funzioni, ne hanno che a sottoscrivere gli articoli, che loro sono proposti, che nè segnarli non prenderanno altri impegni, se non quelli di cui ogni Francese deve farsi orrore. Questo è il mezzo, che loro si lascia per rientrare in tutti i diritti di Cittadini, da quali sono decaduti.

Proposizione insidiosa, MM. FF. CC., ragionamento pieno di artificio. *Questa inibizione non riguarda, che i soli Gesuiti*. Ma 1. secondo le occorrenze, non potrà ella stendersi anche ad altri corpi Ecclesiastici, o Religiosi? E perchè nò? Troppo è contagioso l' esempio in questo genere.

XV. Risposta.

2. Nel proporre il nuovo Formolario a Gesuiti, se altro non si voleva che assicurarsi della loro fedeltà al Rè, ed alle massime del regno, non vi si dovevano aggiunger altri articoli, che rivoltano la coscienza e l'onore. I Gesuiti hanno già abbondantemente soddisfatto a tutto quello che devono al Rè, ed al Clero di Francia, cogli atti che hanno rimessi agli Archivj del Clero, alle Cancellerie degli Uffizj, e ad altri depositi pubblici. Perchè dunque esiger da essi nuove dichiarazioni, che non potrebbero farsi se non da uomini senza probità, senza fede, senza pudore?

3. Da quando in qua i Magistrati son divenuti competenti a formare de' Formolarj di Dottrina, ed esigerne la segnatura? Nel 1733. il Parlamento di Parigi confessò chiaramente la sua incompetenza su questo punto con un Arresto de' 23. di Febbraro, del quale per altro non approviamo per verun modo le disposizioni, perchè troppo contrarie ai dritti della Chiesa. Solamente le riduciamo quì a memoria, acciò si vedano le inconseguen-

(a) Vedensi i processi verbali, e rimostranze delle Assemblee del 1755., 1760. &c. quest' ultima ha solennemente dichiarato, che le sue proteste e reclamazioni contra le intraprese de' Tribunali secolari dovevano essere per tutti i *Fedeli un avvertimento di rispettare l' ordine immutabile della Gerarchia Ecclesiastica . . . Per i Magistrati una esortazione pressante di rientrar nella strada, che l' esempio de' loro Padri, e le ordinanze del regno hanno loro segnata . . . . Per la Posterità e la Chiesa universale un monumento indelebile del nostro zelo a trasmettere a nostri successori in tutta la sua integrità il deposito, che abbiamo ricevuto*. l' Assemblea generale tenuta nel 1762. ha rinovata questa dichiarazione.

seguenze, e le contraddizioni, in cui cadono i Tribunali secolari, quando vogliono pronunziare su certi articoli, che non sono di loro giurisdizione.

4. Come si esigono da' Gesuiti queste sottoscrizioni? Per mezzo di Arresti, ne' quali è dichiarato, che niun fondamento può farsi, nè su la loro parola, nè su la loro separatura, nè su loro medesimi giuramenti. Forse che allora solo potrà farvisi fondamento, quando saranno forzati d' aggiungervi un abjura obrobriosa, e incongruente? dunque la fedeltà, che giurarono al Rè con rinovare il sentimento della loro nascita, non sarà bastantemente assicurata, se non quando ne diamo per pegno una infedeltà agli obblighi con Dio contratti ne' voti appiè degli altari?

Nò, MM. FF. CC., questo espediente, che s' offre a' Gesuiti, non può rilevare le loro speranze. La strada, che loro si apre per rientrare nelle loro funzioni, non potrebbe condurli che al delitto, al disonore, all' infamia. Altro non resta loro, che di camminare con passo fermo nella via delle tribolazioni, e esortare con rassegnazione e con gioja il peso enorme delle loro disgrazie. Se la patria ricusa i loro servigj, se loro non permette di partecipare de' suoi benefizj, nè tampoco di annoverarsi nel numero de' suoi Cittadini, essi non di meno a piedi degli altari, e nell' oblazione del Santo Sacrificio le rendano continuamente il tributo d' un amor tenero e generoso. Preghino ad essa tutto quel bene, che Figlioli ben nati sanno desiderare alla loro Madre, comunque ella li tratti, comunque pensi di loro.

XVI. Recapitolazione di questa quarta parte.

Del resto, MM. FF. CC., se essi non hanno più la soddisfazione di annunziarvi le verità della salute, se voi non avrete più la consolazione di sentirle dalla loro bocca, non crediate per ciò che i Giudizj, che gli hanno esclusi dalle funzioni pubbliche abbiano potuto estinguere nelle loro mani le facoltà, che noi abbiamo lor conferite. Noi gl' invitaressimo eziandio a continuare un servizio, che non si è interrotto senza cagionare una mancanza molto sensibile, e un giustissimo dispiacere, se potessimo sottrarli alle molestie, che avrebbero da temere e rivoltare sopra noi soli quei colpi, di cui sarebbero minacciati. E qui MM. FF. CC., *una tristezza profonda* viene ad assalire il nostro spirito, e un dolore amaro lacera le nostre viscere. Ci rappresentiamo alla mente questa gran moltitudine di degni Ministri, esposti alla vessazione de' decreti e delle procedure, dispersi, proscritti, oppressi dal rigore de' Giudizj e delle sentenze, e perchè? Per aver seguito nella dispensazione delle cose Sante le leggi del Ministero Ecclesiastico, e gli ordini del primo Pastore. Non è dunque sopra di loro, ma sopra di noi, che doveva scaricarsi la tempesta. E non di meno essi sono percossi, noi siamo risparmiati. Essi sono le vittime delle sante regole, noi non siamo che testimonj del loro Sacrifizio. Se la lor sorte, è per noi un oggetto di tenero compatimento, molto più ancora è per noi un oggetto d' invidia. Ed a quel prezzo non si comprerebbero da noi le loro disgrazie, pigliandole tutte sopra noi stessi per liberarneli? Mosè desiderava d' essere anatema per un popolo ingrato, ed indocile: S. Paolo per Fratelli ciechi e ribelli: Quanto più dobbiamo noi desiderare di esserlo per tali cooperatori, così zelanti, così fedeli! Qual

Rom. 18. 2

Qual felicità per noi, MM. FF. CC., se vuotando noi soli il calice delle presenti tribolazioni, avessimo potuto involare la più cara e la più preziosa porzione del nostro Clero a queste dispersioni violente, a queste rigide proscrizioni, per cui tanti degni Ministri di Dio sono costretti ad andarsi a cercare un asilo in terre straniere. Benediciamo non di meno il Signore, che in mezzo a tanto guasto fatto nel campo d' Israele, non è ancora estinta la stirpe de' veri figli d'Aronne, tuttavia produce de' Sacerdoti fedeli al lor ministero, pronti ad abbandonare più tosto sestessi al rigore delle giudiziarie persecuzioni, che l' Arca Santa agli orrori della profanazione.

Che non averemmo quì da aggiungere, MM. FF. CC. per far conoscere le nostre disposizioni a riguardo di una Società Religiosa, che prova attualmente tante contraddizioni? Noi siamo convinti, che il suo Istituto *è pio*, come l' ha dichiarato il Concilio di Trento; che è *Venerabile*, come ne pensò l' illustre Bossuet. Noi teniamo per sommamente validi, legittimi, e meritorj i voti, che si son fatti nel di lei seno, ed esortiamo tutti i soggetti di questa Compagnia a fedelmente osservarli. Sappiamo, che la Dottrina di questo corpo non è stata mai una Dottrina corrotta, e siamo lontanissimi dal riguardare *la Raccolta delle Asserzioni* come il preciso e il risultato dell' insegnamento proprio de' Gesuiti. In fine, torniamo a dirlo MM. FF. CC., nello stato di sofferenza, ed umiliazione a cui sono stati ridotti questi Religiosi, noi consideriamo come felicissima la loro sorte, poichè agli occhi della Religione ella è cosa infinitamente preziosa non avere niente a rimproverarsi fra le tribolazioni, che si sostengono.

In questa Istruzione, MM. FF. CC., il nostro principale oggetto è stato quello di adempire l' indispensabile obbligazione, che ci corre, di reclamare i Sacri diritti del nostro ministero. Sappiamo benissimo, che nella difesa della verità non deve tanto scaldarsi il zelo Episcopale, che non rispetti all' istesso tempo le regole della moderazione, e i dritti della Carità. Iddio ci è testimonio, che sarebbe estremo il nostro cordoglio, se avessimo dato luogo a qualche ragionevole dispiacere. Ma la testimonianza, che qui ci rende la nostra coscienza, è il fondamento di quella pace e di quella tranquillità che godiamo, e speriamo coll' ajuto del Signore, che niuna cosa sarà capace di alterarla. Dal Signore stesso abbiamo imparato a temere più Dio che gli uomini, e diremo sempre dietro la scorta del grande Apostolo, che siamo pronti a sacrificarci di tutto buon cuore per i Fedeli alla nostra cura affidati: che giammai faremo più caso della nostra vita che di noi stessi, cioè a dire dell' anima nostra, e della nostra eterna salute: Che finalmente questa pure noi anteponiamo ad ogni sorte di bene terreno: pace ineffabile, e che supera ogni senso, pace che si gode anche in mezzo alle croci, alle traversie, e raddolcisce ogni genere di patimenti.

Dato a Conflans li 28. Ottobre 1763.

(*Cristoforo Arcivescovo di Parigi*.

I L F I N E.